



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 97/12
di iniziativa del Consigliere D. TAVERNISE recante:
"Istituzione e disciplina del Reddito energetico regionale"
relatore: K. GENTILE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	30/8/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	1/9/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2,4
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

- D.L. 1 marzo 2022, n. 17 pag. 4
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
- D.M. 16 settembre 2020 pag. 35
Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020.
- D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 art. 42 bis pag. 47
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
- Codice Civile - art. 1122-bis pag. 52
Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Normativa comunitaria

- DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL pag. 53
CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018
Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- DIRETTIVA 2001/77/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL pag. 113
CONSIGLIO del 27 settembre 2001
Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Normativa regionale

- Legge Regione Calabria 19 novembre 2020 n. 25 pag. 121
Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili.

Normativa comparata

- L.R. Lazio 11-8-2021 n. 14 - art. 74 pag. 124
Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali.
- L.R. Puglia 9 agosto 2019, n. 42 pag. 128
Istituzione del Reddito energetico regionale.
- L.R. Piemonte 3 agosto 2018, n. 12 pag. 137
Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche.
- L.R. Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 pag. 141
Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale

Normativa citata

D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 6

pag. 152

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Documentazione citata

DELIBERAZIONE ARERA 20 DICEMBRE 2012 570/2012/R/EFR

pag. 154

TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO: CONDIZIONI PER L'ANNO 2013.

D.L. 1 marzo 2022, n. 17 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2022, n. 50.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 27 aprile 2022, n. 34*.

(3) Vedi, anche, la *Deliberazione 30 marzo 2022, n. 141/2022/R/com*.

[...]

Capo II

Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica

Art. 9. *Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*

01. All'*articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta alla procedura semplificata di cui all'articolo 6-bis. Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*»;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Per 'sito dell'impianto eolico' si intende:

a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni»;

c) il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

«3-quater. Per 'altezza massima dei nuovi aerogeneratori' (h2) raggiungibile dall'estremità delle pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): $h2=h1*(d2/d1)$ ». ⁽¹⁷⁾

1. Il [comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#), è sostituito dal seguente: «5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del [decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444](#), di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con [intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU](#), o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'[articolo 136, comma 1, lettere b\) e c\)](#), del citato codice di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#), individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#). Le

disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'[articolo 136, comma 1, lettera c\)](#), [del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004](#), ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale». ⁽¹⁸⁾

1-bis. Il [comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#), è sostituito dal seguente: «9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'[articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), ivi comprese le aree di cui al [comma 8 dello stesso articolo 20](#), di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'[articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'[allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, è elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'[allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione». ⁽¹⁹⁾

1-ter. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), investimento 3.1 (Isole Verdi), e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto adottato sentita l'ARERA e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017. ⁽¹⁹⁾

1-quater. La revisione del [decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017](#) di cui al comma 1-ter deve prevedere:

a) la conversione, entro l'anno 2026, degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, mediante piani di investimenti, comprendenti anche le reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022;

b) l'inserimento dell'isola di Giannutri, come territorio del comune dell'Isola del Giglio, nell'elenco delle isole di cui al citato allegato 1 al medesimo decreto. ⁽¹⁹⁾

1-quinquies. Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e al di fuori delle zone A di cui al [decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444](#), per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'[articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#). ⁽¹⁹⁾

1-sexies. Al [comma 2-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2002, n. 55](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: «da fonte fossile di» sono sostituite dalle seguenti: «da fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano»;
- b) alla lettera c), alinea, le parole: «o meno» sono soppresse. ⁽¹⁹⁾

(17) Comma premesso dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

(18) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

(19) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

Art. 9-bis. *Requisiti degli impianti termici* ⁽²⁰⁾

1. All'[articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, lettera e), dopo la parola: «installati» sono inserite le seguenti: «pompe di calore a gas o»;

b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: «installare» sono inserite le seguenti: «pompe di calore a gas o» e le parole: «e pompe di calore il cui rendimento sia» sono sostituite dalle seguenti: «e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento».

(20) Articolo inserito dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

Art. 9-ter. *Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti* ⁽²¹⁾

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'[articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#), fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto

ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che si trovano all'interno delle aree previste all'[articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), delle aree naturali protette di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), o di siti della rete Natura 2000. ⁽²²⁾

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 1 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.

(21) Articolo inserito dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

(22) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 3-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2022, n. 91](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 57, comma 1, del medesimo D.L. n. 50/2022](#).

Art. 9-quater. *Modifica all'articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico* ⁽²³⁾

1. All'[articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), le parole: «ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «o a data successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#).

(23) Articolo inserito dalla *legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34*.

Art. 10. *Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'*articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'*articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto.

Art. 10-bis. *Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale* ⁽²⁴⁾

1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.

2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.

(24) Articolo inserito dalla *legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34*.

Art. 10-ter. *Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici* ⁽²⁵⁾

1. Al *comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore

opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:

2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

2.2) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8».

2. Dopo il [comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'[articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#), sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'[articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210](#), l'ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all'energia autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo».

(25) Articolo inserito dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

Art. 11. *Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola*

1. All'[articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «realizzazione di sistemi di monitoraggio» sono inserite le seguenti: «, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»; ⁽²⁶⁾

b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

«1-septies. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove compatibili con altri usi.

1-octies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies del presente articolo, anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al [decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#)». ⁽²⁶⁾

(26) Lettera così sostituita dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

rt. 11-bis. *Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli* ⁽²⁷⁾

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza;

b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilità ambientale e l'efficienza agronomica;

c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attività agricole sull'ambiente;

d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento;

e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici;

f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli impianti serricoli;

g) favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo per le nuove installazioni e per il rinnovo e la manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;

h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;

i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento, da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas;

l) incentivare la dismissione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetustà e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonché per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;

m) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti serricoli mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonché il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti climatici;

n) incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee a incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;

o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche capacità di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e di illuminazione, attraverso l'impiego di sistemi interattivi con l'operatore e con gli impianti di controllo;

q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili;

r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali, per un'ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e le modalità per il raccordo tra le finalità di cui al presente articolo e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto agricolo, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.

4. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(27) Articolo inserito dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

Art. 12. *Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee*

01. All'[articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 20,» sono inserite le seguenti: «con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#),».⁽²⁸⁾

02. All'[articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), dopo la parola: «parcheggi» sono inserite le seguenti: «, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica».⁽²⁸⁾

03. All'[articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico»;

b) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

«c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#):

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'[articolo 268, comma 1, lettera h\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri». ⁽²⁸⁾

1. All'[articolo 22, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,».

1-bis. Dopo il [comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#), sono inseriti i seguenti: «2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli [articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5](#), nelle aree idonee identificate ai sensi dell'[articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione

e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:

- a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;
- b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;
- c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.

2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'[articolo 22, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#)». ⁽²⁹⁾

1-ter. Le disposizioni dei [commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#), introdotte dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽²⁹⁾

1-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui all'[articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all'[articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021](#). ⁽²⁹⁾

(28) Comma premesso dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

(29) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

Art. 12-bis. *Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano* ⁽³⁰⁾

1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'[allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150

del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si intendono compresi nella definizione di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera i\), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, se rispettano le condizioni previste dall'[articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e se l'utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016](#).

(30) Articolo inserito dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

Art. 13. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore

1. All'[articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), il quarto periodo è soppresso, all'ultimo periodo, dopo le parole: «Per gli impianti off-shore» sono inserite le seguenti: «, incluse le opere per la connessione alla rete,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4». ⁽³¹⁾

2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle more dell'individuazione delle aree idonee, all'[articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, alinea, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore»;

b) al comma 5, dopo la parola: «moratorie» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore,»;

c) al comma 6, le parole: «con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti,

per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

(31) Comma così modificato dalla *legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34*.

Art. 13-bis. *Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche* ⁽³²⁾

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 4, dopo il comma 1-bis* sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura.

1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze»;

b) all'*articolo 13, il comma 5* è sostituito dal seguente:

«5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni».

2. All'*articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 2003, n. 290*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al quarto periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le parole: «, salvo il caso in cui il Ministero

dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie» sono soppresse;

2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'[articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#), in sede di conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione del parere di cui al periodo precedente, la compatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata»;

b) al comma 4-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili, mediante denuncia di inizio attività, le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo interrato, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#)» e, al secondo periodo, le parole: «strettamente necessari alla» sono sostituite dalle seguenti: «necessari per lo svolgimento di attività o la»;

c) al comma 4-quaterdecies, al primo periodo, dopo le parole: «sia in fase di realizzazione delle opere,» sono inserite le seguenti: «compreso l'interramento in cavo, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#),» e, al secondo periodo, le parole: «di tracciato» sono soppresse;

d) al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, dopo le parole: «realizzate con le migliori tecnologie esistenti» sono inserite le seguenti: «, compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#)»;

e) dopo il comma 4-quinquiesdecies è inserito il seguente:

«4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti e aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma 4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessità di previo inserimento in piani e programmi»;

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'[articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando

l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale».

(32) Articolo inserito dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

Art. 14. *Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud*

1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal [regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014](#), utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), senza l'applicazione dei limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e di cui all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#). Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. ⁽³³⁾

2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal [regolamento \(UE\) n. 651/2014](#).

3-bis. Al fine di assicurare il completamento del progetto di risanamento e di riconversione dell'area industriale di Porto Torres, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Sardegna, la Cabina di regia di cui al Protocollo di intesa per la "chimica verde" a Porto Torres, del 26 maggio 2011, alla quale partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici, per procedere alla revisione, all'aggiornamento e alla ridefinizione degli obiettivi del medesimo Protocollo di intesa nonché alla trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti e non ancora adempiuti in accordo di programma. ⁽³⁴⁾

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'[articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#).

(33) Comma così modificato dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

(34) Comma inserito dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

Art. 15. *Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico* ⁽³⁵⁾

1. All'[articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199](#), dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica. 6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis sono inoltre individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#), nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale. 6-quater. Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo». ⁽³⁶⁾

1-bis. All'[articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1». ⁽³⁷⁾

(35) Rubrica così sostituita dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

(36) Comma così modificato dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

(37) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

Art. 16. *Misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi* ⁽³⁸⁾

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli per i clienti

finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE) o le società da esso controllate (di seguito «Gruppo GSE») avviano, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas. ⁽³⁹⁾

2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, situate nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, dei tempi massimi di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al [comunicato](#) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività. La predetta comunicazione è effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell'ARERA, entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo periodo. ⁽³⁹⁾

3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio dei procedimenti medesimi. Le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'[articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali, e un'equa remunerazione,

ferma restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento. Lo schema di contratto tipo di acquisto è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. ⁽³⁹⁾

5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre i volumi di gas di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui al comma 4 a clienti finali industriali a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico, secondo criteri di assegnazione su base pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo di offerta è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. ⁽³⁹⁾

6. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei concessionari di cui al comma 2 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 5.

(38) Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

(39) Comma così modificato dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

Art. 16-bis. *Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali* ⁽⁴⁰⁾

1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da

impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.

2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai sensi dell'[articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#).

3. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2 del presente articolo, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento nonché in coerenza con i valori di cui all'[articolo 15-bis, comma 3, lettera a\), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2022, n. 25](#);

b) le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'[articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), o dello scambio sul posto di cui all'[articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003](#), ai quali non si applicano i commi [1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022](#), garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla [raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003](#), e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla [deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel](#);

c) le modalità con le quali il GSE cede l'energia di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità per i clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;

d) le modalità di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo II del *decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*, gestite dal GSE.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(40) Articolo inserito dalla *legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34*.

Art. 17. *Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza*

1. All'*articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500.000 tonnellate ed è incrementata di 100.000 tonnellate all'anno nel successivo triennio»; ⁽⁴¹⁾

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di un contributo assegnato tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento dell'impianto, comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis nonché le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 dicembre 2019, n. 141](#), per 130 milioni di euro, e dell'[articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019](#), per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 141 del 2019](#).

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio» ⁽⁴¹⁾.

(41) Lettera così sostituita dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

Art. 18. *Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili* ⁽⁴²⁾

1. Al [comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.» ⁽⁴³⁾

2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all'[articolo 20, comma 8, lettera c-bis\), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale e di distribuzione sono dichiarati di pubblica utilità ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall'[articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti. ⁽⁴³⁾

2-bis. All'[articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare

accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo». ⁽⁴⁴⁾

(42) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34*.

(43) Comma così modificato dalla *legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34*.

(44) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34*.

Art. 18-bis. *Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità* ⁽⁴⁵⁾

1. All'*articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481*, dopo le parole: «in relazione all'andamento del mercato» sono inserite le seguenti: «e del reale costo di approvvigionamento della materia prima».

(45) Articolo inserito dalla *legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34*.

Art. 19. *Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione*

1. All'*articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole «Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'*articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*»; ⁽⁴⁶⁾

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalle amministrazioni interessate e dall'Agenzia del demanio, in

considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento adottate per il medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili realizzano gli interventi ricompresi nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalità più innovative, efficienti ed economicamente più vantaggiose, nonché utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Su richiesta del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio può curare anche l'esecuzione degli interventi già oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del medesimo Ministero possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).» ⁽⁴⁶⁾.

(46) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

Art. 19-bis. *Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili* ⁽⁴⁷⁾

1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#).
3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni

pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; possono altresì promuovere incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

4. Il Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e in collaborazione con le regioni e gli enti locali, assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 3.

(47) Articolo inserito dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

Art. 19-ter. *Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica* ⁽⁴⁸⁾

1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e di perseguire una strategia di incremento dell'efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:

a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni o veicoli;

b) individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;

c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(48) Articolo inserito dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

Art. 19-quater. *Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici* ⁽⁴⁹⁾

1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'[articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74](#), non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.

(49) Articolo inserito dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

Art. 20. *Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale*

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la

copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. ⁽⁵⁰⁾

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'[articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#) e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica. ⁽⁵¹⁾

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'[articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#) e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'[articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021](#). Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'[articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2021, n. 108](#). ⁽⁵⁰⁾

(50) Comma così modificato dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

(51) Comma così sostituito dall' [art. 9, comma 1, D.L. 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2022, n. 91](#).

Art. 21. *Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale* ⁽⁵⁴⁾

1. Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti di cui agli [articoli 12](#), comma 7, lettera a) e [22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164](#), il Ministro della transizione ecologica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93](#), nonché misure di salvaguardia di cui all'[articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2011](#), finalizzate a: ⁽⁵²⁾

a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023;

b) assicurare che il servizio di modulazione di cui all'[articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164](#), sia assicurato prioritariamente attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di gas naturale;

c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;

d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.

2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione ecologica adotta le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la necessità. Le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e le misure di cui al comma 1, lettera c), sono adottate entro il 30 settembre di ciascun anno.

3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonché ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti sul territorio nazionale, sentita l'ARERA. L'ARERA dà attuazione alle misure di cui al primo periodo rientranti nell'ambito delle proprie competenze.

3-bis. All'[articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266](#), è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale». ⁽⁵³⁾

3-ter. Dopo il [comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), è inserito il seguente: «319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio si

trovano i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2015, e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'[articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164](#), in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare, per l'attività di assistenza tecnica, fino all'1 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del programma». ⁽⁵³⁾

(52) Alinea così modificato dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

(53) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

(54) Per le modalità di stoccaggio di gas per il periodo 2022-2023 vedi il [D.M. 14 marzo 2022](#).

D.M. 16 settembre 2020 ⁽¹⁾.

Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'[articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019](#), convertito dalla [legge n. 8/2020](#). ⁽²⁾

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 2020, n. 285.

[\(2\)](#) Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il [decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#) (di seguito anche: [decreto-legge n. 162/2019](#)), e in particolare l'[art. 42-bis](#) in materia di autoconsumo da fonti rinnovabili, il quale dispone tra l'altro:

al comma 1, che, nelle more del completo recepimento della [direttiva \(UE\) 2018/2001](#) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli [articoli 21 e 22 della medesima direttiva](#), è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dallo stesso [art. 42-bis](#);

ai commi 2, 3 e 4, i requisiti dei soggetti che possono attivare l'autoconsumo collettivo, delle comunità energetiche rinnovabili e delle entità giuridiche allo scopo costituite, precisando, in particolare, che i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW;

al comma 5, i diritti di scelta del proprio fornitore e anche di recesso dei clienti finali che si associano ai fini dell'autoconsumo collettivo o in una costituzione di una comunità energetica, i quali individuano anche un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa;

al comma 6, le disposizioni ai fini dell'applicazione degli oneri generali di sistema;

ai commi 7 e 9, i criteri sulla cui base il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali per l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero in comunità energetiche rinnovabili, nonché le compatibilità con altri strumenti di sostegno; più in particolare:

a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE S.p.a. ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;

b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE S.p.a., allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della [direttiva \(UE\) 2018/2001](#);

c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti;

d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;

e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al comma 9.

al comma 8, il mandato ad ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni dell'[art. 42-bis](#), unitamente ad altre indicazioni funzionali alla regolazione e al monitoraggio dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e comunità energetiche rinnovabili;

Visti la [deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020](#) e il relativo [allegato A](#) (di seguito, insieme, richiamati con il riferimento alla delibera), con la quale è stata data attuazione al [comma 8 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019](#);

Visto il [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#) (di seguito anche [decreto-legge n. 34/2020](#)), e in particolare l'[art. 119](#), il quale reca talune disposizioni aventi effetto sul presente decreto, disponendo:

al comma 5, che, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'[art. 1, comma 1, lettere a\), b\), c\) e d\)](#), del [decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993](#), la detrazione prevista dall'[art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986](#) spetti, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110% (di seguito anche: Superbonus), fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di 2.400 Euro/ kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai [commi 1 o 4 dello stesso art. 119](#). In caso di interventi di cui all'[art. 3, comma 1, lettere d\), e\) e f\)](#), del [decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001](#), il predetto limite di spesa è ridotto a 1.600 Euro/kW di potenza nominale;

al comma 6, che la detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;

al comma 7 che la detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE, con le modalità di cui all'[art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'[art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019](#), e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'[art. 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#), e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'[art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 116](#). Inoltre, il comma 7 stabilisce che con il presente decreto sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi dello stesso comma 7;

al comma 16-bis che l'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'[art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019](#) non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale; inoltre, la detrazione prevista dall'[art. 16-bis, comma 1, lettera h\), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986](#) per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al [medesimo art. 42-bis](#) si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000;

al comma 16-ter: che le disposizioni del [comma 5 dello stesso art. 119](#) si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis; l'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'[articolo 16-bis, comma 1, lettera h\), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986](#), nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto;

Vista la guida dell'Agenzia delle entrate del luglio 2020 avente ad oggetto «Superbonus 110% - Novità in materia di detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici», la quale specifica che in caso di installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all'[art. 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019](#), il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e che, per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW, spetta la detrazione ordinaria prevista dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986](#), nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto;

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), trasmesso alla CE a dicembre 2019, con il quale il Governo italiano ha definito i propri contributi e le relative misure per contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari 2030 in materia di energia e clima, nel cui ambito significativo rilievo rivestono autoconsumo, anche collettivo, e comunità energetiche rinnovabili;

Visto il [decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#), di attuazione della [direttiva 2009/28/CE](#), e in particolare l'[art. 24](#), come modificato dall'[art. 20 della legge 20 novembre 2017, n. 167](#), che definisce

modalità e criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile;

Visto il [decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019](#) recante incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione;

Visto il [decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), e in particolare l'art. 65, comma 1, che prevede che per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al [decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#);

Ritenuto che la richiamata disposizione dell'art. 65 persegua un obiettivo generale e che pertanto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole debba essere precluso l'accesso alla tariffa incentivante di cui al presente decreto;

Ritenuto opportuno dare attuazione al [comma 9 dell'art. 42-bis](#) con modalità semplici e immediatamente applicabili, nonché coordinate con la [deliberazione AREG n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020](#) e con gli atti emanati dall'Agenzia delle entrate in attuazione dell'[art. 119 del decreto-legge rilancio](#), allo scopo di consentire la rapida progettazione e realizzazione di nuove configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunità di energia rinnovabile, tenuto anche conto della natura transitoria e sperimentale dell'assetto normativo e regolamentare disciplinato dall'[art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019](#);

Considerato che la delibera AREG sopra citata identifica il modello regolatorio applicabile alle configurazioni di autoconsumo oggetto del presente decreto, che consente di riconoscere sul piano economico i benefici derivanti dal consumo in sito dell'energia elettrica localmente prodotta;

Considerato che le configurazioni in parola hanno accesso, per i costi di realizzazione degli impianti, anche alle detrazioni fiscali messe a disposizione dalla normativa, fino al 110% dei costi stessi;

Considerato l'obiettivo di valorizzare le forme di autoconsumo collettivo in sito e la quantità di energia autoconsumata in sito, nel rispetto delle più generali regole di mercato per la quota parte di energia immessa nella rete nazionale;

Considerato, anche alla luce del limitato periodo di tempo per la sperimentazione previsto dall'[art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019](#), che le tecnologie che avranno maggiori probabilità di essere utilizzate nelle configurazioni oggetto del presente decreto sono quelle di più semplice progettazione, autorizzazione e realizzazione quali il fotovoltaico;

Ritenuto, ai fini del rispetto dei criteri di cui alle [lettere da a\) a e\) del comma 9 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019](#):

di prevedere che l'intera energia prodotta e immessa in rete resti nella disponibilità del referente della configurazione, anche con cessione al GSE, e di definire la tariffa incentivante come tariffa premio sulla quota di energia condivisa, in quanto misura idonea a rispecchiare lo spirito delle comunità energetiche e delle forme di autoconsumo collettivo nonché, sul piano della coerenza tra le fonti, il criterio di cui alla lettera a), in base alla quale la tariffa è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;

di attuare il criterio di cui alla lettera b) ammettendo automaticamente alla tariffa incentivante gli impianti facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche rinnovabili riconosciute tali dal GSE ai sensi della [deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020](#); ai fini della stessa lettera b), di fornire al GSE elementi idonei alla predisposizione di rapporti periodici sul funzionamento delle configurazioni in questione, anche in confronto con il meccanismo dello scambio sul posto;

di stabilire, ai fini della lettera c), un periodo di fruizione della tariffa coerente con la vita utile degli impianti e analogo a quello riconosciuto agli impianti della medesima tipologia che beneficiano di incentivi; di riconoscere altresì una tariffa più elevata per le comunità energetiche, in ragione della maggiore ampiezza e dell'utilità sociale che caratterizzano tali configurazioni;

in relazione al criterio di cui alla lettera d), di dimensionare la tariffa in modo che il conseguente onere in bolletta sia stimabile non superiore a quello che potrebbe essere generato qualora gli impianti delle configurazioni di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche accedessero allo scambio sul posto;

di prevedere, ai fini dell'attuazione del criterio lettera e), che la tariffa incentivante sia erogata contestualmente alla restituzione delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle

connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa (di seguito anche: contributo per la valorizzazione e l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo), come individuate da ARERA nella [deliberazione n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020](#);

Visto il [regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014](#) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli [articoli 107 e 108 del trattato](#) e in particolare l'[art. 43](#) (Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta), che stabilisce le condizioni nel cui rispetto gli aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione;

Considerato, sulla base del [comma 3 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019](#) e della [delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020](#), che i beneficiari delle tariffe di cui al presente decreto sono condòmini ovvero comunità di energia rinnovabile aventi come obiettivo principale la fornitura di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

Considerato anche che, sulla base delle tariffe di cui al presente decreto e dei requisiti degli impianti stabiliti dall'[art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019](#) (e in particolare i limiti dimensionali degli impianti, il vincolo di collegamento alla bassa tensione su reti sottese alla medesima cabina di trasformazione da media a bassa tensione), l'entità degli incentivi complessivamente erogabili a ciascuna configurazione non possa superare le soglie di cui al [regolamento \(UE\) n. 651/2014](#);

Considerata altresì la natura sperimentale e transitoria delle disposizioni di cui all'[art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019](#), finalizzate all'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità energetiche rinnovabili con impianti che entrino in esercizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 e i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento di recepimento della [direttiva \(UE\) 2018/2001](#), con previsione esplicita, nello stesso [art. 42-bis](#), di un monitoraggio funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata [direttiva \(UE\) 2018/2001](#) e alla [direttiva \(UE\) 2019/944](#) sul mercato interno;

Considerata, a riguardo, la disposizione di cui al punto 5 della [delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020](#), che affida alla società Ricerca sul sistema energetico S.p.a. il compito di svolgere, anche attivando campagne di misura e monitoraggio su campioni di configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile, uno studio sulle modalità più efficienti per la massimizzazione dell'energia condivisa e sugli effetti tecnici ed economici delle medesime configurazioni, individuando gli eventuali effetti dell'autoconsumo sul sistema elettrico e dando priorità ai costi di dispacciamento, anche con riferimento ai casi in cui nelle configurazioni di autoconsumo siano presenti sistemi di accumulo;

Decreta:

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione del [comma 9 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019](#) e nel rispetto dei criteri ivi indicati, individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunità energetiche rinnovabili, come disciplinate dallo stesso [art. 42-bis](#) e regolate da ARERA con [deliberazione n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020](#). Il presente decreto, in attuazione dell'[art. 119, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020](#) individua inoltre i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni stabilite dal [medesimo art. 119](#).

2. Il presente decreto si applica alle configurazioni di autoconsumo collettivo a alle comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 realizzate con impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi i potenziamenti, entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della [direttiva \(UE\) 2018/2001](#) e per i quali il GSE abbia svolto con esito positivo la verifica di cui all'[art. 4.6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020](#).

3. Restano fermi gli obblighi di registrazione degli impianti sul sistema GAUDI'.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui alla [deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020](#) e, per quanto ivi non previsto, all'[art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019](#).

Art. 3. Tariffa incentivante e periodo di diritto

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l'energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:

- a) 100 Euro/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
- b) 110 Euro/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.

2. L'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE con le modalità di cui all'[art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003](#), fermo restando l'obbligo di cessione previsto per l'energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus.

3. Ai fini di quanto previsto dall'[art. 119, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020](#), il comma 1 non si applica all'energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo per l'autoconsumo collettivo previsto dalla regolazione di ARERA, nonché l'obbligo di cessione già richiamato al comma 2.

4. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al comma 1 è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. A tal fine, il GSE riconosce, a fronte di motivate e documentate richieste, un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente

comma. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti è inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la realizzazione di interventi di potenziamento, anche eseguiti successivamente alla data ultima per l'accesso alle tariffe incentivanti, di cui all'art. 1, comma 2. In tale ultimo caso, si applica la procedura di riconoscimento di cui al presente comma e l'estensione del periodo nominale di diritto non può essere comunque superiore a dodici mesi, fermo restando il diritto alle predette tariffe solo sui potenziamenti entrati in esercizio nei termini temporali di cui allo stesso art. 1, comma 2.

5. Per ciascun impianto facente parte della configurazione di autoconsumo collettivo o di comunità di energia rinnovabile, il diritto alla tariffa di cui al comma 1 decorre dalla data di decorrenza del contratto di cui al punto 4.6 della [delibera AREG n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020](#), se l'impianto è in esercizio, ovvero dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, se successiva. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo dal 1° marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto, la data di decorrenza dell'incentivo non può essere antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è indicata dal referente.

6. I soggetti che beneficiano dello scambio sul posto per impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto possono recedere della convenzione di scambio sul posto con il GSE ai fini dell'inserimento dei medesimi impianti in configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunità di energia rinnovabile e dell'accesso alla tariffa incentivante di cui al presente decreto, con effetti decorrenti dalla data indicata dal referente, comunque successiva alla data di chiusura della medesima convenzione.

Art. 4. Modalità di accesso ed erogazione della tariffa incentivante

1. L'istanza di accesso alla tariffa di cui all'art. 3 è effettuata con le modalità previste dal punto 4.2 della [deliberazione AREG n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020](#).

2. L'erogazione della tariffa di cui all'art. 3 avviene nell'ambito dell'erogazione del contributo per la valorizzazione e l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo di cui all'[art. 8 della deliberazione AREG n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020](#), secondo le modalità ivi indicate.

3. Nei casi previsti, il GSE acquisisce l'informazione antimafia.
4. Agli impianti che beneficiano delle tariffe di cui al presente decreto si applica il [comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014](#), convertito con modificazioni dalla [legge 11 agosto 2014, n. 116](#). A tale fine, il corrispettivo dovuto al GSE per la copertura dei costi amministrativi sostenuti dallo stesso GSE è pari a quello stabilito dal [decreto ministeriale 24 dicembre 2014](#) per gli impianti in scambio sul posto.

Art. 5. Cumulabilità di incentivi

1. Per gli enti territoriali e locali, le tariffe di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli incentivi di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, né con il meccanismo dello scambio sul posto.
2. Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, le tariffe di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con:
 - a) la detrazione di cui all'[art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986](#);
 - b) la detrazione del 110%, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 3.

Art. 6. Attività di monitoraggio

1. In attuazione del [comma 9, lettera b\), dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019](#), il GSE pubblica, con cadenza semestrale, un bollettino su ciascuna delle configurazioni di cui al presente decreto, che contenga le seguenti informazioni con distribuzione almeno su base regionale:
 - a) potenza degli impianti e tecnologie impiegate;
 - b) quantità di energia elettrica immessa in rete e condivisa;
 - c) quantità di risorse incentivanti erogate, distinte per ciascuna configurazione e con evidenza delle risorse erogate per energia condivisa e non condivisa; tali risorse, integrate, con specifica evidenza, con quelle relative al contributo per la valorizzazione e l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo, sono comparate con gli oneri che si sarebbero sostenuti qualora gli stessi impianti avessero avuto accesso

al meccanismo dello scambio sul posto, con energia scambiata pari a quella condivisa, considerando anche i costi dell'esenzione implicita dagli oneri generali di sistema per le configurazioni di autoconsumo singolo;

d) tipologia dei beneficiari;

e) tempi medi per il riconoscimento delle configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti e di comunità di energia rinnovabile ai fini dell'accesso alla regolazione ARERA e per il riconoscimento degli incentivi;

f) proposte per una maggiore efficacia o efficienza delle misure.

2. Il GSE predispone una sezione del proprio sito internet dedicata alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità di energia rinnovabile. La sezione è funzionale al supporto per ottenere il riconoscimento, da parte dello stesso GSE, ai fini dell'accesso alla regolazione prevista nel caso di «autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili» o di «comunità di energia rinnovabile» e ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto. In tale ambito il GSE, in coerenza con quanto disposto all'[art. 11 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020](#), fornisce ai beneficiari delle tariffe di cui al presente decreto informazioni sull'andamento dell'energia immessa in rete, di quella condivisa e di quella prelevata dalla rete da ciascun componente delle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile.

Art. 7. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 [\(1\)](#) [\(2\)](#).**Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.**

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2019, n. 305.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

Art. 42-bis. Autoconsumo da fonti rinnovabili [\(167\)](#)

1. Nelle more del completo recepimento della *direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli *articoli 21 e 22 della medesima direttiva*, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata *direttiva (UE) 2018/2001* e alla *direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019*, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la *direttiva 2012/27/UE*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'*articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001*, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'*articolo 22 della medesima direttiva*, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo.

3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel

solo caso in cui le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;

b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera *d)*, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della [direttiva \(UE\) 2018/2001](#);

b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;

c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera *d)* o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera *e)*;

d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera *a)* sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;

e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'[articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2017, n. 19](#).

7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2019, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'[articolo 16-bis, comma 1, lettera h\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:

a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;

b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima

energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico *in situ*;

c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA può avvalersi delle società del gruppo GSE Spa;

d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;

b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della [direttiva \(UE\) 2018/2001](#);

c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;

d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;

e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma. ⁽¹⁶⁸⁾

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[\(167\)](#) Articolo inserito dalla *legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8*.

[\(168\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 16 settembre 2020*.

Codice Civile

Art. 1122-bis. Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili (1)

[...]

È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall'art. 32, comma 1, della medesima legge n. 220/2012.

DIRETTIVE

**DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2018
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(rifusione)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha subito varie e sostanziali modifiche ⁽⁵⁾. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione. Tale obiettivo è perseguito dalla presente direttiva. Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili o all'energia rinnovabile costituisce una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della 21^a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), e il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, compreso l'obiettivo vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. L'obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili a livello dell'Unione per il 2030 e i contributi degli Stati membri a tale obiettivo, comprese le quote di riferimento in relazione ai rispettivi obiettivi nazionali generali per il 2020, figurano tra gli elementi di importanza fondamentale per la politica energetica e ambientale dell'Unione. Altri elementi sono contenuti nel quadro della presente direttiva, ad esempio per lo sviluppo di sistemi di riscaldamento e di raffrescamento da energie rinnovabili e per lo sviluppo di carburanti per il trasporto da fonti energetiche rinnovabili.
- (3) Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili può svolgere una funzione indispensabile anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel garantire un'energia sostenibile a prezzi accessibili, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, oltre alla leadership tecnologica e industriale, offrendo nel contempo vantaggi ambientali, sociali e sanitari, come pure nel creare numerosi posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate, nelle regioni o nei territori a bassa densità demografica o soggetti a parziale deindustrializzazione.

⁽¹⁾ GU C 246 del 28.7.2017, pag. 55.

⁽²⁾ GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2018.

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

⁽⁵⁾ Cfr. allegato X, parte A.

- (4) In particolare, la riduzione del consumo energetico, i maggiori progressi tecnologici, gli incentivi all'uso e alla diffusione dei trasporti pubblici, il ricorso a tecnologie energeticamente efficienti e la promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffrescamento, così come in quello dei trasporti sono strumenti molto efficaci, assieme alle misure di efficienza energetica per ridurre le emissioni a effetto serra nell'Unione e la sua dipendenza energetica.
- (5) La direttiva 2009/28/CE ha istituito un quadro normativo per la promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che fissa obiettivi nazionali vincolanti in termini di quota di energia rinnovabile nel consumo energetico e nel settore dei trasporti da raggiungere entro il 2020. La comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014, intitolata «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» ha definito un quadro per le future politiche dell'Unione nei settori dell'energia e del clima e ha promosso un'intesa comune sulle modalità per sviluppare dette politiche dopo il 2020. La Commissione ha proposto come obiettivo dell'Unione una quota di energie rinnovabili consumate nell'Unione pari ad almeno il 27 % entro il 2030. Tale proposta è stata sostenuta dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014, le quali indicano che gli Stati membri dovrebbero poter fissare i propri obiettivi nazionali più ambiziosi, per realizzare i contributi all'obiettivo dell'Unione per il 2030 da essi pianificati e andare oltre.
- (6) Il Parlamento europeo, nelle risoluzioni del 5 febbraio 2014, «Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030», e del 23 giugno 2016, «I progressi compiuti nell'ambito delle energie rinnovabili», si è spinto oltre la proposta della Commissione o le conclusioni del Consiglio, sottolineando che, alla luce dell'accordo di Parigi e delle recenti riduzioni del costo delle tecnologie rinnovabili, era auspicabile essere molto più ambiziosi.
- (7) È pertanto opportuno tenere conto dell'ambizione espressa nell'accordo di Parigi nonché degli sviluppi tecnologici, tra cui le riduzioni dei costi per gli investimenti nell'energia rinnovabile.
- (8) Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo vincolante dell'Unione in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 32 %. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare se tale obiettivo debba essere rivisto al rialzo alla luce di sostanziali riduzioni del costo della produzione di energia rinnovabile, degli impegni internazionali dell'Unione a favore della decarbonizzazione o in caso di un significativo calo del consumo energetico nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire il loro contributo al conseguimento di tale obiettivo nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione del processo di governance definito nel regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.
- (9) Un obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 costituirebbe uno stimolo costante allo sviluppo di tecnologie in grado di produrre energia rinnovabile e creerebbe certezza per gli investitori. Un obiettivo definito a livello dell'Unione lascerebbe agli Stati membri una maggiore flessibilità nel conseguire i propri obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e più consono alle loro circostanze nazionali, al mix energetico prescelto e alle capacità di produrre energia da fonti rinnovabili.
- (10) Al fine di garantire il consolidamento dei risultati conseguiti ai sensi della direttiva 2009/28/CE, gli obiettivi nazionali stabiliti per il 2020 dovrebbero rappresentare il contributo minimo degli Stati membri al nuovo quadro per il 2030. In nessun caso le quote nazionali delle energie rinnovabili dovrebbero scendere al di sotto di tali contributi. Se ciò avvenisse, gli Stati membri interessati dovrebbero adottare le opportune misure di cui al regolamento (UE) 2018/1999 per garantire che tale quota base di riferimento sia ristabilita. Se uno Stato membro non mantiene la quota base di riferimento misurata su un periodo di 12 mesi, entro 12 mesi dalla fine di tale periodo dovrebbe adottare misure aggiuntive intese a ristabilire tale quota di riferimento. Qualora abbia effettivamente adottato tali misure aggiuntive necessarie e ottemperato al suo obbligo di ristabilire la quota base di riferimento, si dovrebbe considerare che lo Stato membro si sia conformato conforme ai requisiti obbligatori in materia di quota base di riferimento ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) 2018/1999 per tutto il periodo interessato. Lo Stato membro in questione non può pertanto essere considerato inadempiente all'obbligo di mantenere la propria quota base di riferimento per il periodo in cui si è verificato il divario. Sia il quadro per il 2020 che quello per il 2030 sono al servizio degli obiettivi di politica ambientale ed energetica dell'Unione.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero adottare ulteriori misure qualora la quota di energie rinnovabili a livello di Unione non permettesse di mantenere la traiettoria dell'Unione verso l'obiettivo di almeno il 32 % di energie rinnovabili. Come stabilito nel regolamento (UE) 2018/1999, se, nel valutare i piani nazionali integrati in materia di energia e

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

clima, ravvisa un insufficiente livello di ambizione, la Commissione può adottare misure a livello dell'Unione per assicurare il conseguimento dell'obiettivo. Se, nel valutare le relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, la Commissione ravvisa progressi insufficienti verso la realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero applicare le misure stabilite nel regolamento (UE) 2018/1999, per colmare tale lacuna.

- (12) Per sostenere gli Stati membri nei loro ambiziosi contributi all'obiettivo dell'Unione, è opportuno istituire un quadro finanziario volto a favorire gli investimenti nei progetti di energia rinnovabile negli Stati membri, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari.
- (13) La Commissione dovrebbe incentrare l'assegnazione dei fondi sulla riduzione del costo del capitale destinato ai progetti di energie rinnovabili, poiché tale costo ha un impatto significativo sul costo di tali progetti e sulla loro competitività, nonché sullo sviluppo di infrastrutture essenziali che consentano un utilizzo accresciuto, fattibile e sostenibile dal punto di vista tecnico ed economico delle energie rinnovabili, come le infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione, le reti intelligenti e le interconnessioni.
- (14) La Commissione dovrebbe facilitare lo scambio delle migliori pratiche tra le competenti autorità o organismi nazionali o regionali, ad esempio tramite riunioni periodiche, intese a trovare un'impostazione comune nel promuovere una maggiore diffusione di progetti efficienti in termini di costi nell'ambito delle energie rinnovabili. La Commissione dovrebbe altresì stimolare gli investimenti in nuove tecnologie pulite e flessibili e definire una strategia adeguata per gestire la graduale eliminazione delle tecnologie che non contribuiscono alla riduzione di emissioni o che non presentano una sufficiente flessibilità, sulla base di criteri trasparenti e affidabili segnali di prezzo.
- (15) Il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, le direttive 2001/77/CE ⁽²⁾ e 2003/30/CE ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/28/CE hanno definito vari tipi di energie da fonti rinnovabili. Il diritto dell'Unione in materia di mercato interno dell'energia fissa definizioni per il settore elettrico in generale. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno applicare tali definizioni nella presente direttiva.
- (16) I regimi di sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili o all'«energia elettrica rinnovabile» si sono dimostrati efficaci nel favorirne la diffusione. Qualora gli Stati membri decidessero di attuare regimi di sostegno, detto sostegno dovrebbe essere fornito con modalità che garantiscano la minore distorsione possibile del funzionamento dei mercati dell'energia elettrica. A tal fine, sempre più Stati membri concedono sostegno in forma di integrazione economica sul prezzo di mercato e introducono sistemi basati sul mercato per determinare il livello di sostegno necessario. Unitamente alle misure volte a preparare il mercato all'aumento delle quote di energia rinnovabile, tale sostegno è un elemento fondamentale per accrescere l'integrazione del mercato nel settore dell'energia elettrica rinnovabile, tenendo conto nel contempo delle diverse capacità dei piccoli e grandi produttori di rispondere ai segnali del mercato.
- (17) Gli impianti di piccola taglia possono essere molto utili per accrescere l'accettazione dell'opinione pubblica e garantire la diffusione di progetti nell'ambito delle energie rinnovabili, in particolare a livello locale. Al fine di assicurare la partecipazione di tali impianti di piccola taglia, potrebbero pertanto rivelarsi ancora necessarie delle condizioni specifiche, come le tariffe onnicomprensive, per garantire un rapporto costi-benefici positivo, conformemente al diritto dell'Unione relativo al mercato dell'energia elettrica. La definizione di impianti di piccola taglia ai fini dell'ottenimento di tale sostegno è importante per fornire certezza giuridica agli investitori. Le norme in materia di aiuti di Stato contengono le definizioni di impianti di piccola taglia.
- (18) Ai sensi dell'articolo 108 TFUE, la Commissione detiene la competenza esclusiva di valutare la compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato che gli Stati membri possono istituire per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili. Tale valutazione è svolta ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE e conformemente a eventuali disposizioni e orientamenti pertinenti che la Commissione può adottare a tale scopo. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza esclusiva della Commissione sancita dal TFUE.
- (19) L'energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe comportare il minor costo possibile per i consumatori e i contribuenti. Quando progettano e attuano i regimi di sostegno, gli Stati membri dovrebbero cercare di ridurre

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33).

⁽³⁾ Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42).

al minimo i costi generali del sistema di diffusione seguendo il percorso di decarbonizzazione verso l'obiettivo di un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050. I meccanismi basati sul mercato, come le procedure di gara, hanno dimostrato in molte circostanze di ridurre effettivamente i costi di sostegno sui mercati concorrenziali. Tuttavia, in circostanze specifiche, le procedure di gara potrebbero non condurre necessariamente a una determinazione efficiente dei prezzi. Potrebbe pertanto essere necessario valutare deroghe equilibrate per assicurare l'efficacia sul piano dei costi e ridurre al minimo i costi generali di sostegno. In particolare, agli Stati membri dovrebbe essere consentito concedere esenzioni dalle procedure di gara e dalla vendita diretta sul mercato per gli impianti di piccola taglia e i progetti pilota al fine di tener conto delle loro capacità più limitate. Dal momento che la Commissione valuta caso per caso la compatibilità del sostegno all'energia rinnovabile con il mercato interno, tali esenzioni dovrebbero rispettare le soglie pertinenti della più recente disciplina della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia. Nella disciplina per il 2014-2020 tali soglie sono fissate a 1 MW (e 6 MW o 6 unità di produzione per l'energia eolica) e 500 kW (e 3 MW o 3 unità di produzione per l'energia eolica) in termini di esenzioni rispettivamente da procedure di gara e vendita diretta sul mercato marketing diretto. Per accrescere l'efficacia delle procedure di gara e ridurre al minimo i costi generali di sostegno, le procedure di gara dovrebbero essere, in linea di principio, aperte a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili su base non discriminatoria. Nell'elaborazione dei rispettivi regimi di sostegno, gli Stati membri possono limitare le procedure di gara a particolari tecnologie laddove ciò sia necessario per evitare risultati non ottimali in termini di vincoli di rete e stabilità della rete, costi di integrazione del sistema, necessità di raggiungere una diversificazione del mix energetico e potenziale a lungo termine delle tecnologie.

- (20) Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 sul «Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima», il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di una maggiore interconnessione del mercato interno dell'energia e la necessità di un sostegno sufficiente per integrare livelli sempre maggiori di energie rinnovabili variabili, consentendo in tal modo all'Unione di essere all'altezza delle proprie ambizioni di leadership nella transizione energetica. È pertanto importante e urgente accrescere il grado di interconnessione e avanzare verso gli obiettivi del Consiglio europeo, onde massimizzare il pieno potenziale dell'Unione dell'energia.
- (21) Nell'elaborazione dei regimi di sostegno per le fonti rinnovabili di energia, gli Stati membri dovrebbero considerare la disponibilità dell'offerta sostenibile di biomassa e tenere debitamente conto dei principi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ al fine di evitare inutili distorsioni dei mercati delle materie prime. La prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti dovrebbero rappresentare l'opzione prioritaria. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal porre in essere regimi di sostegno che siano contrari agli obiettivi in materia di trattamento dei rifiuti e che comportino un impiego inefficiente dei rifiuti riciclabili.
- (22) Gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno a livello nazionale. La maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che accordano sussidi solo all'energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio. Per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali è essenziale che gli Stati membri continuino a poter controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali. Uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo fissato dalla presente direttiva resta quello di garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali ai sensi delle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, al fine di mantenere la fiducia degli investitori e permettere agli Stati membri di elaborare misure nazionali efficaci in vista dei rispettivi contributi all'obiettivo dell'Unione per il 2030 in materia di energie rinnovabili e agli obiettivi nazionali che si sono prefissati. La presente direttiva dovrebbe agevolare il sostegno transfrontaliero per l'energia rinnovabile senza compromettere in maniera sproporzionata i regimi di sostegno nazionali.
- (23) L'apertura dei regimi di sostegno alla partecipazione transfrontaliera limita gli effetti negativi sul mercato interno dell'energia e può, a certe condizioni, aiutare gli Stati membri a raggiungere l'obiettivo dell'Unione in termini economici migliori. La partecipazione transfrontaliera rappresenta anche il corollario naturale per lo sviluppo della politica dell'Unione in materia di energia rinnovabile e promuove la convergenza e la cooperazione al fine di contribuire all'obiettivo vincolante a livello di Unione. È pertanto opportuno incoraggiare gli Stati membri ad aprire il sostegno ai progetti situati in altri Stati membri e definire diverse modalità per realizzare tale apertura graduale, nel rispetto del TFUE, in particolare gli articoli 30, 34 e 110. Poiché i flussi di energia non possono essere tracciati, è opportuno collegare l'apertura di regimi di sostegno alla partecipazione transfrontaliera alle quote che rappresentano un'aspirazione a raggiungere i livelli effettivi di interconnessioni fisiche e consentire agli Stati membri di limitare i rispettivi regimi di sostegno aperti agli Stati membri con cui dispongono di una connessione diretta alla rete quale indicatore pratico per dimostrare l'esistenza di flussi fisici tra gli Stati membri. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare in alcun modo il funzionamento interzonale o transfrontaliero dei mercati dell'energia elettrica.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUL 312 del 22.11.2008, pag. 3).

- (24) Al fine di assicurare che l'apertura dei regimi di sostegno sia reciproca e apporti vantaggi reciproci, è opportuno firmare accordi di cooperazione tra gli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri dovrebbero mantenere il controllo del ritmo di diffusione della capacità di energia elettrica rinnovabile nel loro territorio, in particolare per tener conto dei costi di integrazione connessi e degli investimenti necessari nella rete. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a limitare la partecipazione degli impianti situati nel loro territorio a procedure di gara loro destinate, aperte da altri Stati membri. Tali accordi di cooperazione dovrebbero affrontare tutti gli aspetti pertinenti, ad esempio la contabilizzazione dei costi relativi a un progetto realizzato da uno Stato sul territorio di un altro, comprese le spese connesse al rafforzamento delle reti, ai trasferimenti di energia, alla capacità di stoccaggio e di riserva, nonché a eventuali congestioni della rete. In tali accordi, gli Stati membri dovrebbero altresì tenere in debita considerazione tutte le misure atte a consentire un'integrazione efficace sotto il profilo dei costi delle capacità aggiuntive di energia elettrica da fonti rinnovabili, che si tratti di misure di natura normativa (per esempio relative all'assetto del mercato) o di fornire investimenti supplementari in varie fonti di flessibilità (ad esempio interconnessioni, stoccaggio, gestione della domanda o produzione flessibile).
- (25) Gli Stati membri dovrebbero evitare situazioni distorsive che comportano un'ingente importazione di risorse dai paesi terzi. A tale riguardo è auspicabile tenere in considerazione e promuovere un approccio basato sul ciclo di vita.
- (26) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le comunità di energia rinnovabile possano partecipare ai regimi di sostegno disponibili su un piano di parità con i partecipanti di grandi dimensioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure, tra cui la fornitura di informazioni, la fornitura di assistenza tecnico-finanziaria, la riduzione dell'onere amministrativo, compresi i criteri di gara incentrati sulle comunità, la creazione di periodi d'offerta su misura per le comunità di energia rinnovabile o la possibilità per tali comunità di essere retribuite tramite sostegno diretto quando rispettano i requisiti degli impianti di piccola taglia.
- (27) La pianificazione delle infrastrutture necessarie ai fini della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe tenere conto delle politiche relative alla partecipazione delle persone interessate dai progetti, in particolare la popolazione locale.
- (28) Ai consumatori dovrebbero essere fornite informazioni esaurienti, anche per quanto riguarda la prestazione energetica offerta dai sistemi di riscaldamento e raffrescamento e i minori costi di gestione dei veicoli elettrici, per consentire loro di compiere scelte di consumo individuali in relazione all'energia rinnovabile ed evitare vincoli tecnologici.
- (29) Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, le politiche di sostegno all'energia rinnovabile dovrebbero essere prevedibili e stabili e dovrebbero evitare modifiche frequenti o retroattive. L'imprevedibilità e l'instabilità delle politiche hanno un impatto diretto sui costi di finanziamento del capitale, sui costi di sviluppo del progetto e quindi sul costo complessivo della diffusione di energia rinnovabile nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che un'eventuale revisione del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non incida negativamente sulla loro sostenibilità economica. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero promuovere politiche di sostegno efficaci sotto il profilo dei costi e garantirne la sostenibilità finanziaria. Inoltre, dovrebbe essere pubblicato un calendario indicativo a lungo termine che copra i principali aspetti del sostegno previsto, lasciando impregiudicata l'abilità degli Stati membri di decidere riguardo all'allocazione di bilancio negli anni rientranti nel calendario.
- (30) Gli obblighi imposti agli Stati membri di elaborare piani d'azione per le energie rinnovabili e di redigere relazioni intermedie così come l'obbligo della Commissione di riferire sui progressi compiuti dagli Stati membri sono fondamentali per aumentare la trasparenza, garantire la chiarezza nei confronti degli investitori e dei consumatori e consentire un efficace monitoraggio. Il regolamento (UE) 2018/1999 integra tali obblighi nel sistema di governance dell'Unione dell'energia, che semplifica gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio nei settori dell'energia e del clima. La piattaforma per la trasparenza in materia di energie rinnovabili è anch'essa integrata nella più ampia piattaforma elettronica introdotta da tale regolamento.
- (31) È necessario definire norme trasparenti e chiare per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili e per definire le fonti stesse.
- (32) Nel calcolo del contributo dell'energia idraulica ed eolica, ai fini della presente direttiva, dovrebbe essere applicata una formula di normalizzazione per attenuare gli effetti delle variazioni climatiche. Inoltre, l'energia elettrica prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano l'acqua precedentemente pompata a monte non dovrebbe essere considerata come energia elettrica rinnovabile.

- (33) Per funzionare, le pompe di calore che permettono l'utilizzo di energia dell'ambiente e geotermica ad un livello di temperatura utile o i sistemi di raffrescamento hanno bisogno di energia elettrica o di altra energia ausiliaria. L'energia utilizzata per far funzionare tali sistemi dovrebbe quindi essere dedotta dall'energia utilizzabile totale o dall'energia rimossa da tale settore. Solo i sistemi di riscaldamento e raffrescamento in cui il rendimento o l'energia rimossa da un settore eccede significativamente l'energia primaria di cui necessitano per funzionare dovrebbero essere presi in considerazione. I sistemi di raffrescamento contribuiscono all'uso di energia negli Stati membri ed è pertanto opportuno che i metodi di calcolo tengano conto della quota di energia rinnovabile in essi utilizzata in tutti i settori di utilizzo finale.
- (34) I sistemi energetici passivi utilizzano la progettazione degli edifici per generare energia. Ciò viene considerato energia risparmiata. Per evitare il doppio computo, l'energia generata in tal modo non dovrebbe essere presa in considerazione ai fini della presente direttiva.
- (35) In alcuni Stati membri il trasporto aereo rappresenta una quota rilevante del consumo finale lordo di energia. Alla luce dei vincoli tecnologici e normativi esistenti che vietano l'uso commerciale dei biocarburanti nel settore del trasporto aereo, è pertanto opportuno prevedere una deroga parziale per tali Stati membri nel contesto del calcolo del consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nazionale al fine di consentire loro di escludere da tale calcolo l'importo per il quale superano una volta e mezzo la media dell'Unione per quanto concerne il consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nel 2005 calcolata da Eurostat, ossia il 6,18 %. Cipro e Malta, in ragione del loro carattere insulare e periferico, dipendono dal trasporto aereo quale modalità di trasporto essenziale per i loro cittadini e per la loro economia. Di conseguenza, il loro consumo finale lordo di energia, per quanto concerne il trasporto aereo nazionale è sproporzionatamente elevato, ossia più di tre volte la media a livello dell'Unione per il 2005, e tali paesi sono dunque condizionati in maniera sproporzionata dagli attuali vincoli tecnologici e normativi. È quindi opportuno disporre che beneficino di un'esenzione che copra l'importo eccedente la media a livello dell'Unione per quanto concerne il consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nel 2005 calcolata da Eurostat, ossia il 4,12 %.
- (36) La comunicazione della Commissione del 20 luglio 2016 dal titolo «Strategia europea per una mobilità a basse emissioni» ha sottolineato la particolare importanza, a medio termine, dei biocarburanti avanzati e dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto aereo.
- (37) Al fine di assicurare che l'elenco delle materie prime per la produzione di biocarburanti avanzati, altri biocarburanti e biogas contenuto in un allegato della presente direttiva tenga conto dei principi della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE, dei criteri di sostenibilità dell'Unione e della necessità di garantire che l'allegato non crei un'ulteriore domanda di terreni e di promuovere l'utilizzo di rifiuti e residui, la Commissione, nella periodica valutazione dell'allegato, dovrebbe considerare l'inclusione di altre materie prime che non causino significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, dei rifiuti o dei residui.
- (38) Per creare possibilità di ridurre il costo del conseguimento dell'obiettivo stabilito per l'Unione nella presente direttiva e per accordare agli Stati membri una certa flessibilità nell'ottemperare l'obbligo di non scendere al di sotto del loro obiettivo nazionale stabilito per il 2020 dopo tale data, è opportuno favorire il consumo negli Stati membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri e permettere agli Stati membri di computare l'energia da fonti rinnovabili consumata in altri Stati membri ai fini del conseguimento della propria quota di energia da fonti rinnovabili. Per tale motivo, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (*Union renewable development platform* – URDP) volta a consentire lo scambio di quote di energia rinnovabile tra Stati membri, oltre agli accordi bilaterali di cooperazione. L'URDP è destinata a integrare l'apertura volontaria di regimi di sostegno a progetti ubicati in altri Stati membri. Gli accordi tra Stati membri includono trasferimenti statistici, progetti comuni tra Stati membri o regimi di sostegno comuni.
- (39) Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a perseguire tutte le forme appropriate di cooperazione in relazione agli obiettivi fissati dalla presente direttiva e a informare i cittadini dei benefici derivanti dall'uso dei meccanismi di cooperazione. Tale cooperazione può essere realizzata a tutti i livelli, sia bilateralmente sia multilateralmente. A parte i meccanismi che incidono sul calcolo degli obiettivi relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili e sul loro rispetto e che sono esclusivamente previsti dalla presente direttiva, vale a dire i trasferimenti statistici tra Stati membri effettuati bilateralmente o attraverso l'URDP, i progetti comuni e i regimi comuni di sostegno, la cooperazione può anche assumere la forma, ad esempio, di scambio di informazioni e migliori prassi, come previsto in particolare nella piattaforma elettronica istituita nel regolamento (UE) 2018/1999 nonché altre forme di coordinamento volontario tra tutti i tipi di regimi di sostegno.

- (40) L'energia elettrica importata, prodotta da fonti rinnovabili al di fuori dell'Unione, dovrebbe poter essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi degli Stati membri relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili. Affinché la sostituzione dell'energia non rinnovabile con l'energia rinnovabile nell'Unione e nei paesi terzi possa avere un effetto adeguato, occorre assicurare che tali importazioni possano essere individuate e computate in modo affidabile. Saranno valutati accordi con paesi terzi in merito all'organizzazione di tali scambi di energia elettrica rinnovabile. Se, in virtù di una decisione adottata a tal fine in conformità del trattato che istituisce la Comunità dell'energia ⁽¹⁾, le parti contraenti dello stesso sono vincolate dalle rispettive disposizioni della presente direttiva, le misure di cooperazione tra gli Stati membri previste nella presente direttiva dovrebbero essere ad esse applicabili.
- (41) Allorché gli Stati membri intraprendono progetti comuni con uno o più paesi terzi per la produzione di energia elettrica rinnovabile, è opportuno che tali progetti comuni riguardino unicamente impianti di nuova costruzione o impianti che di recente sono stati oggetto di un aumento di capacità. Ciò contribuirà a garantire che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo totale di energia del paese terzo non sia ridotta a causa dell'importazione, nell'Unione, di energia da fonti rinnovabili.
- (42) Oltre all'istituzione di un quadro dell'Unione per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, la presente direttiva contribuisce altresì al potenziale impatto positivo che l'Unione e gli Stati membri possono avere nel promuovere lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili nei paesi terzi. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero promuovere la ricerca, lo sviluppo e gli investimenti nella produzione di energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo e in altri paesi partner nel pieno rispetto del diritto internazionale, rafforzando così la loro sostenibilità ambientale ed economica e la loro capacità di esportazione di energie rinnovabili.
- (43) La procedura utilizzata per l'autorizzazione, la certificazione e la concessione di licenze per impianti di produzione di energie rinnovabili dovrebbe essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata nell'applicazione a progetti specifici. In particolare, è opportuno evitare oneri inutili che potrebbero insorgere dall'inclusione dei progetti in materia di energie da fonti rinnovabili tra gli impianti che comportano elevati rischi sanitari.
- (44) Per consentire il rapido sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e alla luce della loro grande utilità complessiva in termini di sostenibilità e di ambiente, gli Stati membri, nell'applicazione delle norme amministrative o delle strutture di pianificazione e della legislazione previste per la concessione di licenze agli impianti nel settore della riduzione e del controllo dell'inquinamento degli impianti industriali, per la lotta contro l'inquinamento atmosferico o per la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nell'ambiente, dovrebbero tenere conto del contributo dell'energia da fonti rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e di cambiamenti climatici, in particolare rispetto agli impianti di energia non rinnovabile.
- (45) È opportuno assicurare la coerenza tra gli obiettivi della presente direttiva e il diritto dell'ambiente dell'Unione. In particolare, durante le procedure di valutazione, pianificazione o concessione di licenze per gli impianti di energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero tener conto di tutto il diritto dell'ambiente dell'Unione e del contributo dell'energia da fonti rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e cambiamenti climatici, specialmente rispetto agli impianti di energia non rinnovabile.
- (46) L'energia geotermica è un'importante fonte locale di energia rinnovabile che di solito genera emissioni considerevolmente più basse rispetto ai combustibili fossili, e alcuni tipi di impianti geotermici producono emissioni prossime allo zero. Ciononostante, a seconda delle caratteristiche geologiche di una determinata zona, la produzione di energia geotermica può generare gas a effetto serra e altre sostanze dai liquidi sotterranei e da altre formazioni geologiche del sottosuolo, che sono nocive per la salute e l'ambiente. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe facilitare esclusivamente la diffusione di energia geotermica a basso impatto ambientale e dalle ridotte emissioni di gas a effetto serra rispetto alle fonti non rinnovabili.
- (47) A livello nazionale, regionale e, laddove applicabile, locale, le norme e gli obblighi in materia di requisiti minimi per l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati hanno portato ad un notevole aumento dell'utilizzo di questo tipo di energia. Tali misure dovrebbero essere incoraggiate a un più ampio livello dell'Unione, promuovendo allo stesso tempo l'utilizzo di più efficienti applicazioni di energia da fonti rinnovabili, unitamente a misure di risparmio energetico e di efficienza energetica, tramite le regolamentazioni e i codici in materia urbanistica.

⁽¹⁾ GUL 198 del 20.7.2006, pag. 18.

- (48) Al fine di facilitare e di accelerare la fissazione di livelli minimi per l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici, il calcolo di tali livelli minimi negli edifici nuovi o in quelli esistenti che necessitano di una ristrutturazione importante dovrebbe fornire una base sufficiente per valutare se l'inclusione di livelli minimi di energia rinnovabile sia realizzabile sul piano tecnico, funzionale ed economico. Per soddisfare tali requisiti, gli Stati membri dovrebbero consentire, tra l'altro, il ricorso a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti oppure ad altre infrastrutture energetiche, qualora non siano disponibili sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento.
- (49) Onde garantire che le misure nazionali per lo sviluppo del riscaldamento e di raffrescamento siano basate su una mappatura e un'analisi complete del potenziale nazionale di energie rinnovabili e di energia di scarto e che tali misure agevolino una maggiore integrazione delle energie rinnovabili, sostenendo, tra l'altro, tecnologie innovative quali le pompe di calore e le tecnologie geotermiche e solari termiche, e delle fonti di calore e freddo di scarto, è opportuno che gli Stati membri effettuino una valutazione del loro potenziale in termini di energia da fonti rinnovabili e del recupero di calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, in particolare per promuovere l'energia da fonti rinnovabili negli impianti di riscaldamento e raffrescamento e promuovere il teleriscaldamento e il teleraffrescamento competitivo ed efficiente. Per garantire la coerenza con i requisiti in materia di efficienza energetica per il riscaldamento e il raffrescamento e ridurre gli oneri amministrativi, tale valutazione dovrebbe inserirsi nella valutazione globale effettuata e notificata in conformità dell'articolo 14 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (50) È stato dimostrato che l'assenza di norme trasparenti e di coordinamento tra i diversi organismi incaricati del rilascio delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili. Fornire orientamenti ai richiedenti nel corso della procedura di domanda di autorizzazione amministrativa e della procedura autorizzativa attraverso uno sportello amministrativo unico mira a ridurre la complessità per i promotori dei progetti e aumentare l'efficienza e la trasparenza, anche per gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile. Tali orientamenti devono essere forniti a un livello di governance adeguato, tenendo conto delle specificità degli Stati membri. Il punto di contatto unico dovrebbe orientare il richiedente e facilitare l'intero processo amministrativo affinché il richiedente non sia obbligato a contattare altri organismi amministrativi al fine di completare la procedura autorizzativa, a meno che il richiedente non preferisca farlo.
- (51) La lunghezza delle procedure amministrative, oltre a renderle costose, costituisce un serio ostacolo amministrativo. La semplificazione delle procedure amministrative di rilascio dell'autorizzazione e termini chiari per le decisioni che le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto di produzione di energia elettrica devono adottare sulla base di una domanda completata dovrebbero stimolare una gestione più efficiente delle procedure, riducendo in tale modo i costi amministrativi. Dovrebbe essere messo a disposizione un manuale delle procedure per facilitare la comprensione delle procedure da parte dei promotori dei progetti e dei cittadini che desiderano investire nell'energia rinnovabile. Al fine di promuovere l'utilizzo di energia rinnovabile da parte delle microimprese, delle piccole e medie imprese (PMI) e dei singoli cittadini, in conformità degli obiettivi previsti dalla presente direttiva, dovrebbero essere istituite procedure di notifica semplice all'organismo competente per le connessioni alla rete per i piccoli progetti nell'ambito dell'energia da fonti rinnovabili, compresi quelli decentrati, quali l'installazione di pannelli solari sui tetti. Per rispondere alla crescente necessità di ripotenziare gli esistenti impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è necessario istituire procedure autorizzative semplificate. È necessario che la presente direttiva, in particolare le disposizioni relative all'organizzazione e alla durata delle procedure amministrative di rilascio dell'autorizzazione, si applichi fatta salva la normativa internazionale e dell'Unione, comprese le norme volte a proteggere l'ambiente e la salute umana. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, dovrebbe essere possibile prorogare i termini iniziali fino a un anno.
- (52) Occorre colmare le carenze di informazione e di formazione, in particolare nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, per incoraggiare la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili.
- (53) Qualora l'accesso alla professione di installatore o l'esercizio della stessa siano regolamentati, i presupposti per il riconoscimento delle qualifiche professionali figurano nella direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. La presente direttiva si applica pertanto senza pregiudizio della direttiva 2005/36/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

- (54) Anche se la direttiva 2005/36/CE fissa requisiti per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, in particolare per gli architetti, è altresì necessario assicurarsi che nei loro piani e progetti gli urbanisti e gli architetti prendano adeguatamente in considerazione una combinazione ottimale di fonti rinnovabili e di tecnologie altamente efficienti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire orientamenti precisi in proposito. Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudizio di tale direttiva, in particolare degli articoli 46 e 49.
- (55) Le garanzie di origine, rilasciate ai fini della presente direttiva, hanno unicamente la funzione di dimostrare al cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Una garanzia d'origine può essere trasferita, a prescindere dall'energia cui si riferisce, da un titolare all'altro. Tuttavia, al fine di assicurare che un'unità di energia da fonti rinnovabili sia indicata a un cliente una volta sola, è opportuno evitare doppi conteggi e doppie indicazioni delle garanzie di origine. L'energia da fonti rinnovabili la cui garanzia di origine sia stata venduta separatamente dal produttore non dovrebbe essere indicata o venduta al cliente finale come energia prodotta da fonti rinnovabili. È importante operare una distinzione tra i certificati verdi utilizzati per i regimi di sostegno e le garanzie di origine.
- (56) È opportuno consentire al mercato dei consumatori di energia elettrica rinnovabile di contribuire allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero, pertanto, imporre ai fornitori di energia elettrica che informano i clienti finali circa il loro mix energetico, ai sensi del diritto dell'Unione relativo al mercato interno dell'energia elettrica, o che scambiano energia sul mercato con i consumatori in relazione al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili di utilizzare garanzie d'origine degli impianti che producono energie da fonti rinnovabili.
- (57) È importante fornire ai clienti finali informazioni sulle modalità di allocazione del sostegno all'energia elettrica. Al fine di migliorare la qualità di tali informazioni destinate ai consumatori, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano rilasciate garanzie di origine per tutte le unità di energia rinnovabile prodotta, salvo quando decidono di non rilasciare garanzie di origine ai produttori che beneficiano anche di sostegno finanziario. Se decidono di rilasciare garanzie di origine ai produttori che beneficiano anche di sostegno finanziario o di non rilasciare garanzie di origine direttamente ai produttori, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere con quali mezzi e meccanismi tener conto del valore di mercato di tali garanzie di origine. Quando i produttori di energia da fonti rinnovabili beneficiano anche di un sostegno finanziario, si dovrebbe tenere adeguatamente conto del valore di mercato delle garanzie di origine per la medesima produzione nel regime di sostegno in questione.
- (58) La direttiva 2012/27/UE, prevede garanzie di origine per dimostrare l'origine dell'energia elettrica dagli impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Tuttavia, essa non specifica l'utilizzo di tali garanzie di origine, il cui uso può pertanto anche essere autorizzato nel dare comunicazione dell'uso di energia prodotta da cogenerazione ad alto rendimento.
- (59) Le garanzie di origine che sono attualmente in vigore per l'energia elettrica dovrebbero essere estese al gas da fonti rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero poter optare per un'estensione del sistema delle garanzie di origine all'energia da fonti non rinnovabili. Ciò garantirebbe un metodo coerente per provare al cliente finale l'origine del gas da fonti rinnovabili, quale il biometano, e faciliterebbe maggiori scambi transfrontalieri di tale gas. Ciò favorirebbe anche l'introduzione di garanzie di origine per altro gas da fonti rinnovabili quali l'idrogeno.
- (60) Occorre dare sostegno all'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili nella rete di distribuzione e trasmissione e all'impiego di sistemi di immagazzinamento dell'energia per la produzione variabile integrata di energia da fonti rinnovabili, in particolare per quanto riguarda le norme che disciplinano il dispacciamento e l'accesso alla rete. Il quadro per l'integrazione dell'energia elettrica rinnovabile è stabilito in altro diritto dell'Unione relativo al mercato interno dell'energia elettrica. Tuttavia, tale quadro non comprende disposizioni sull'integrazione del gas proveniente da fonti rinnovabili nella rete del gas. È pertanto necessario includere tali disposizioni nella presente direttiva.
- (61) È stata riconosciuta la possibilità di conseguire la crescita economica grazie all'innovazione e ad una politica energetica sostenibile e competitiva. La produzione di energia da fonti rinnovabili dipende spesso dalle PMI locali o regionali. Sono rilevanti le possibilità di sviluppo delle imprese locali, di crescita sostenibile e di occupazione di alta qualità negli Stati membri e nelle loro regioni riconducibili agli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili a livello regionale e locale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto promuovere

e sostenere le azioni di sviluppo nazionali e regionali in tali settori, incoraggiare lo scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e potenziare la fornitura di assistenza tecnica e programmi di formazione, per rafforzare le competenze in ambito normativo, tecnico e finanziario e migliorare la conoscenza delle possibilità di finanziamento disponibili, incluso un utilizzo più mirato dei fondi dell'Unione, ad esempio il ricorso ai fondi della politica di coesione in tale settore.

- (62) Rispetto agli obiettivi nazionali, spesso le autorità regionali e locali si danno obiettivi più ambiziosi in materia di rinnovabili. Attualmente, gli impegni assunti a livello regionale e locale per promuovere lo sviluppo dell'energia rinnovabile e l'efficienza energetica sono sostenuti da iniziative come il Patto dei sindaci, le iniziative Città intelligenti e Comunità intelligenti, e mediante l'elaborazione di piani d'azione in materia di energia sostenibile. Tali iniziative sono essenziali e dovrebbero essere ampliate, poiché fanno opera di sensibilizzazione e agevolano gli scambi delle migliori prassi e dell'assistenza finanziaria disponibile. In tale contesto, è opportuno che la Commissione sostenga la cooperazione transfrontaliera tra le regioni e le autorità locali innovative interessate, aiutandole a creare meccanismi di cooperazione come il gruppo europeo di cooperazione territoriale, che consente alle autorità pubbliche di vari Stati membri di collaborare per fornire servizi comuni e realizzare progetti comuni, senza che sia prima necessario firmare un accordo internazionale che deve essere ratificato dai parlamenti nazionali. È altresì opportuno considerare altre misure innovative per attirare maggiori investimenti nelle nuove tecnologie, quali i contratti di prestazione energetica e i processi di standardizzazione nel settore dei finanziamenti pubblici.
- (63) Nel favorire lo sviluppo del mercato dell'energia da fonti rinnovabili, è necessario tener conto dell'impatto positivo sullo sviluppo a livello regionale e locale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le PMI e i produttori indipendenti di energia, tra cui gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile.
- (64) La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche è riconosciuta dall'articolo 349 TFUE. Il settore dell'energia in tali regioni è spesso caratterizzato da isolamento, approvvigionamento limitato e dipendenza dai combustibili fossili, benché tali regioni vantino significative fonti di energia rinnovabili locali. Le regioni ultraperiferiche possono servire da esempio per l'applicazione di tecnologie energetiche innovative per l'Unione. Occorre pertanto promuovere il ricorso alle energie rinnovabili per conseguire una più ampia autonomia energetica in tali regioni e riconoscerne la situazione specifica in termini di potenziale di energia rinnovabile e fabbisogno di sostegno pubblico. È opportuno prevedere una deroga limitata a livello locale, per consentire agli Stati membri di adottare criteri specifici al fine di garantire l'ammissibilità al sostegno finanziario per il consumo di determinati combustibili da biomassa. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di adottare tali criteri specifici per gli impianti che utilizzano combustibili da biomassa situati in una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE, nonché per la biomassa utilizzata come combustibile in tali impianti che non soddisfa i criteri armonizzati di sostenibilità, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra indicati nella presente direttiva. Tali criteri specifici per i combustibili da biomassa dovrebbe applicarsi indipendentemente dal fatto che il luogo di origine della biomassa sia uno Stato membro o un paese terzo. Inoltre, eventuali criteri specifici dovrebbero essere oggettivamente giustificati per motivi di indipendenza energetica della regione ultraperiferica in questione e per assicurare una transizione armoniosa verso i criteri di sostenibilità, i criteri di efficienza energetica e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili da biomassa della presente direttiva in tale regione ultraperiferica.

Considerando che il mix energetico per la produzione di energia elettrica per le regioni ultraperiferiche è composto in larga misura di olio combustibile, è necessario consentire di considerare in modo adeguato i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tali regioni. Sarebbe pertanto opportuno prevedere uno specifico combustibile fossile di riferimento per l'energia elettrica prodotta nelle regioni ultraperiferiche. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva osservanza dei loro criteri specifici. Infine, gli Stati membri non dovrebbero rifiutare, fatto salvo l'aiuto concesso in base ai regimi di sostegno in conformità della presente direttiva, di prendere in considerazione, sulla base di altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti e i bioliquidi ottenuti ai sensi della presente direttiva. Tale divieto mira a garantire che i biocarburanti e i bioliquidi conformi ai criteri armonizzati di cui alla presente direttiva continuino a trarre benefici dagli obiettivi di agevolazione negli scambi commerciali della presente direttiva, anche per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche interessate.

- (65) È opportuno consentire lo sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili a condizioni non discriminatorie e senza ostacolare il finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture. Il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, compreso l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale.

- (66) Con la crescente incidenza dell'autoconsumo di energia rinnovabile, è necessario introdurre la definizione di «autoconsumatori di energia rinnovabile» e di «autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente». È altresì necessario stabilire un quadro normativo tale da consentire a tali autoconsumatori di energia rinnovabile di produrre, utilizzare, immagazzinare, e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati. I cittadini che vivono in appartamento, ad esempio, dovrebbero poter beneficiare dei diritti concessi ai consumatori nella stessa misura delle famiglie che abitano case unifamiliari. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a distinguere tra singoli autoconsumatori di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in ragione delle loro diverse caratteristiche nella misura in cui tale differenziazione sia proporzionata e debitamente giustificata.
- (67) La concessione di diritti agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente permette inoltre alle comunità di energia rinnovabile di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura. Gli Stati membri dovrebbero cogliere in modo appropriato tale opportunità, anche valutando la possibilità di consentire il coinvolgimento di famiglie che altrimenti potrebbero non essere in grado di partecipare, ivi compresi i consumatori vulnerabili e i locatari.
- (68) Gli autoconsumatori di energia rinnovabile non dovrebbero sopportare oneri o costi discriminatori o sproporzionati e non dovrebbero essere soggetti a spese ingiustificate. Si dovrebbe tener conto del loro contributo al conseguimento dell'obiettivo climatico ed energetico e dei costi e benefici che comportano per il sistema energetico in generale. In linea generale, quindi gli Stati membri non dovrebbero applicare oneri sull'energia elettrica prodotta e consumata nei medesimi siti dagli autoconsumatori di energia rinnovabile. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero poter essere autorizzati ad applicare oneri non discriminatori e proporzionati a tale energia elettrica se necessario per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema elettrico, limitare il sostegno a quanto obiettivamente necessario e fare un uso efficiente dei loro regimi di sostegno. Nel contempo, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo equilibrato e adeguato al sistema generale di ripartizione dei costi di produzione, distribuzione e consumo dell'energia elettrica, quando questa è immessa nella rete.
- (69) A tale scopo, in linea di principio, gli Stati membri non dovrebbero applicare oneri sull'energia elettrica prodotta e consumata individualmente dagli autoconsumatori di energia rinnovabile nei medesimi siti. Ciononostante tale incentivo, per evitare che infici la stabilità finanziaria dei regimi di sostegno dell'energia rinnovabile, potrebbe essere limitato agli impianti di piccola taglia con una capacità elettrica non superiore ai 30 kW. In alcuni casi gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare oneri agli autoconsumatori di energia rinnovabile per l'energia elettrica autoconsumata nel caso in cui essi usino in modo efficiente i loro regimi di sostegno e applichino un accesso non discriminatorio ed efficace ai loro regimi di sostegno. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare esenzioni parziali da oneri, prelievi o una loro combinazione e sostegno, fino al livello necessario a garantire la sostenibilità economica di tali progetti.
- (70) La partecipazione dei cittadini locali e delle autorità locali a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi, il che si traduce in investimenti a livello locale, più scelta per i consumatori e una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica. Tale coinvolgimento a livello locale è tanto più importante in un contesto caratterizzato dall'aumento della capacità di energia rinnovabile. Le misure volte a consentire alle comunità di energia rinnovabile di competere su un piano di parità con altri produttori mirano altresì ad aumentare la partecipazione locale dei cittadini a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili e pertanto incrementano l'accettazione dell'energia rinnovabile.
- (71) Le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività paritaria con gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi. Pertanto gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere una qualsiasi forma di entità per le comunità di energia rinnovabile a condizione che tale entità possa, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a determinati obblighi. Per evitare gli abusi e garantire un'ampia partecipazione, le comunità di energia rinnovabile dovrebbero poter mantenere la propria autonomia dai singoli membri e dagli altri attori di mercato tradizionali che partecipano alla comunità in qualità di membri o azionisti, o che cooperano con altri mezzi, come gli investimenti. La partecipazione ai progetti di energia rinnovabile dovrebbe essere aperta a tutti i potenziali membri locali sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Le misure atte a ovviare a gli svantaggi connessi alle caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, includono anche la possibilità per le comunità di energia di operare nel sistema energetico e agevolare l'integrazione nel mercato. Le comunità di energia rinnovabile dovrebbero poter condividere tra loro l'energia prodotta dagli impianti di cui sono proprietarie. Tuttavia, i membri della comunità non dovrebbero essere esentati da pertinenti costi, oneri, prelievi e imposte di

misura adeguata che sarebbero a carico dei consumatori finali che non sono membri di una comunità, produttori in una situazione analoga, o qualora sia utilizzato qualsiasi tipo di infrastruttura di rete pubblica per tali trasferimenti.

- (72) Gli utenti domestici e le comunità che partecipano all'autoconsumo di energia rinnovabile dovrebbero mantenere i loro diritti di consumatori, compreso il diritto di avere un contratto con il fornitore di loro scelta e di cambiare fornitore.
- (73) Rappresentando circa la metà del consumo di energia finale dell'Unione, il settore del riscaldamento e del raffrescamento è considerato di fondamentale importanza nell'accelerare la decarbonizzazione del sistema energetico. Inoltre, il settore è strategico anche in termini di sicurezza energetica, in quanto in base alle proiezioni circa il 40 % del consumo di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 sarà imputabile all'utilizzo ai fini di riscaldamento e raffrescamento. Tuttavia, in assenza di una strategia armonizzata a livello dell'Unione, la mancata internalizzazione dei costi esterni e la frammentarietà dei mercati del riscaldamento e raffrescamento hanno portato finora a progressi relativamente lenti in questo settore.
- (74) Diversi Stati membri hanno attuato misure nel settore del riscaldamento e del raffrescamento per conseguire il proprio obiettivo in materia di energie rinnovabili per il 2020. Tuttavia, in assenza di obiettivi nazionali vincolanti per il periodo successivo al 2020, i rimanenti incentivi nazionali potrebbero non essere sufficienti a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine per il 2030 e il 2050. Per raggiungere tali obiettivi, rafforzare la certezza per gli investitori e promuovere lo sviluppo di un mercato del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili a livello di Unione, pur rispettando il principio di mettere l'efficienza energetica al primo posto, è opportuno incoraggiare gli sforzi degli Stati membri di fornire energia per il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili in modo da contribuire al graduale aumento della quota di queste energie. Data la frammentarietà di alcuni mercati del riscaldamento e raffrescamento, è della massima importanza garantire flessibilità nel progettare le misure per tali sforzi. È altresì importante assicurare che un potenziale utilizzo del riscaldamento e raffrescamento da energie rinnovabili non abbia effetti collaterali negativi sull'ambiente o non comporti costi complessivi sproporzionati. Al fine di ridurre al minimo tale rischio, l'aumento della quota di energie rinnovabili destinata al settore del riscaldamento e del raffrescamento dovrebbe tener conto della situazione degli Stati membri in cui tale quota è già molto elevata, o in cui il calore e il freddo di scarto non sono utilizzati, come Cipro e Malta.
- (75) Il teleriscaldamento e il teleraffrescamento rappresentano attualmente il 10 % circa della domanda di energia termica in tutta l'Unione, con grandi differenze tra gli Stati membri. La strategia della Commissione in materia di riscaldamento e raffrescamento ha riconosciuto il potenziale per la decarbonizzazione del teleriscaldamento grazie a una maggiore efficienza energetica e allo sviluppo delle energie rinnovabili.
- (76) La strategia dell'Unione dell'energia ha anche riconosciuto il ruolo dei cittadini nella transizione energetica, in cui assumono la responsabilità delle scelte energetiche, si avvalgono delle nuove tecnologie per ridurre il costo delle bollette e partecipano attivamente al mercato.
- (77) È opportuno valorizzare le potenziali sinergie tra gli sforzi di promozione delle energie rinnovabili ai fini del riscaldamento e del raffrescamento e i regimi esistenti in base alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e alla direttiva 2012/27/UE. Gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, poter utilizzare le strutture amministrative esistenti per attuare tali sforzi, al fine di ridurre l'onere amministrativo.
- (78) Nel settore del teleriscaldamento è pertanto essenziale consentire il passaggio all'energia da fonti rinnovabili ed evitare chiusure sotto il profilo normativo e tecnologico ed esclusioni delle innovazioni tecnologiche rafforzando i diritti dei produttori di energia rinnovabile e dei consumatori finali, dotando questi ultimi degli strumenti per facilitare la scelta tra le soluzioni che offrono la migliore prestazione energetica e anticipano il fabbisogno futuro di riscaldamento e raffrescamento secondo i previsti criteri di prestazione degli edifici. I consumatori finali dovrebbero ricevere informazioni trasparenti e affidabili sull'efficienza dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e sulla quota di energia da fonti rinnovabili nella loro specifica fornitura di riscaldamento o raffrescamento.
- (79) Al fine di tutelare i consumatori dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento che non sono sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti e consentire loro di produrre il proprio riscaldamento o raffrescamento da fonti rinnovabili e con una prestazione energetica significativamente migliore, i consumatori dovrebbero essere autorizzati a scollegarsi e quindi interrompere il servizio di riscaldamento o raffrescamento da sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento non efficienti a livello dell'intero edificio ponendo fine al loro contratto o, laddove il contratto riguardi vari edifici, modificandolo con l'operatore di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

⁽¹⁾ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

- (80) Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e ridurre al minimo le ripercussioni globali del cambiamento diretto e indiretto di destinazione d'uso dei terreni, è opportuno limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose che possono essere contabilizzati ai fini degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, senza restringere la possibilità generale di utilizzare tali biocarburanti e bioliquidi. La fissazione di un limite a livello di Unione non dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere limiti inferiori per la quantità di biocarburanti e bioliquidi ottenuti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose che possono essere contabilizzati a livello nazionale ai fini degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, senza restringere la possibilità generale di utilizzare tali biocarburanti e bioliquidi.
- (81) La direttiva 2009/28/CE ha introdotto un insieme di criteri di sostenibilità, tra cui i criteri che tutelano i terreni con un elevato valore in termini di biodiversità e i terreni con elevate scorte di carbonio, ma non ha affrontato la questione del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Il cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni si verifica quando la coltivazione di colture per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa incide sulla produzione tradizionale di colture alimentari e foraggere. Tale domanda aggiuntiva accresce la pressione sui terreni e può spingere a estendere i terreni agricoli in aree che presentano elevate scorte di carbonio, come foreste, zone umide e torbiere, causando ulteriori emissioni di gas a effetto serra. La direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ riconosce che l'entità delle emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni è in grado di annullare, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Sebbene vi siano rischi derivanti dal cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, la ricerca ha mostrato che la portata dell'effetto dipende da diversi fattori, incluso il tipo di materie prime utilizzate per la produzione di combustibile, il livello di ulteriore domanda di materie prime causata dall'utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa e la misura in cui i terreni che presentano elevate scorte di carbonio sono tutelati a livello mondiale.

Sebbene il livello di emissioni di gas a effetto serra causate dal cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni non possa essere determinato inequivocabilmente con il livello di precisione che servirebbe per includerlo nel metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra, i rischi più elevati di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni sono stati individuati per i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti da materie prime riguardo alle quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio. È pertanto opportuno, in generale, limitare i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti a partire da colture alimentari e foraggere promossi ai sensi della presente direttiva e, inoltre, imporre agli Stati membri di fissare un limite specifico e gradualmente decrescente per i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere riguardo alle quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio. I biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni dovrebbero essere esonerati dal limite specifico e gradualmente decrescente.

- (82) L'incremento della resa nei settori agricoli attraverso il miglioramento delle pratiche agricole, gli investimenti in macchinari migliori e il trasferimento delle conoscenze a livelli superiori a quelli che sarebbero stati raggiunti in assenza di regimi di promozione della produttività per i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti a partire da colture alimentari e foraggere, nonché la coltivazione di colture in terreni che non sono stati precedentemente utilizzati per la coltivazione di colture possono mitigare il cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Nel caso in cui vi siano prove che tali misure abbiano portato a un incremento della produzione superiore all'incremento di produttività atteso, i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti a partire da tali materie prime aggiuntive dovrebbero essere considerati biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. In tale contesto è opportuno tener conto delle fluttuazioni annuali della resa.
- (83) La direttiva (UE) 2015/1513 ha invitato la Commissione a presentare quanto prima una proposta di strategia ad ampio raggio, da applicare dopo il 2020, che sia efficiente sotto il profilo dei costi e tecnologicamente neutra al fine di creare una prospettiva a lungo termine per gli investimenti in biocarburanti sostenibili che presentano un basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni con l'obiettivo principale della decarbonizzazione del settore dei trasporti. L'obbligo per gli Stati membri di esigere dai fornitori di combustibili che forniscano una quota complessiva di combustibili da fonti rinnovabili può creare certezza per gli investitori e stimolare lo sviluppo costante di carburanti per il trasporto da fonti energetiche alternative e rinnovabili, che includano biocarburanti avanzati, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, ed energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. Poiché le alternative rinnovabili potrebbero non essere accessibili liberamente o in modo efficiente in termini di costi a tutti i fornitori di combustibili, è

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GUL 239 del 15.9.2015, pag. 1).

opportuno consentire agli Stati membri di operare una distinzione tra diversi fornitori di carburanti ed esentare, se necessario, particolari tipi di fornitori di carburanti da tale obbligo. Data la facilità di reperire sul mercato carburanti per il trasporto, i fornitori di carburanti negli Stati membri che non dispongono di risorse sufficienti hanno probabilmente la possibilità di ottenere facilmente carburanti rinnovabili da altre fonti.

- (84) Dovrebbe essere creata una banca dati dell'Unione per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei carburanti rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare ad utilizzare o istituire banche dati nazionali; tuttavia, queste dovrebbero essere collegate alla banca dati dell'Unione al fine di garantire il trasferimento istantaneo di dati e l'armonizzazione dei flussi di dati.
- (85) I biocarburanti avanzati e gli altri biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime elencate in un allegato della presente direttiva, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, e l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti possono contribuire a ridurre le emissioni di carbonio, incentivare la decarbonizzazione del settore dei trasporti dell'Unione in modo efficiente sotto il profilo dei costi, intensificando, tra l'altro, la diversificazione energetica anche nel settore dei trasporti; allo stesso tempo, essi possono stimolare l'innovazione, la crescita e l'occupazione nell'economia dell'Unione nonché ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia. L'obbligo per gli Stati membri di esigere dai fornitori di combustibili la garanzia di una quota minima di biocarburanti avanzati e determinati biogas mira a incoraggiare lo sviluppo di carburanti avanzati, compresi i biocarburanti. È importante garantire che tale obbligo serva anche a promuovere migliori prestazioni in termini di gas a effetto serra dei carburanti scelti ai fini di tale integrazione. La Commissione dovrebbe valutare la prestazione in termini di riduzione dei gas a effetto serra, l'innovazione tecnica e la sostenibilità di tali carburanti.
- (86) Per quanto riguarda il trasporto intelligente, è importante incrementare lo sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica su strada, nonché accelerare l'integrazione delle tecnologie avanzate nei sistemi ferroviari innovativi.
- (87) Si prevede che entro il 2030 la mobilità elettrica costituirà una parte significativa dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. È opportuno introdurre ulteriori incentivi tenendo conto del rapido sviluppo della mobilità elettrica e delle potenzialità del settore per l'Unione in termini di crescita e occupazione. Dovrebbero essere utilizzati coefficienti di moltiplicazione per l'energia elettrica rinnovabile nel settore dei trasporti così da promuovere l'energia elettrica rinnovabile nel settore dei trasporti e ridurre lo svantaggio comparativo nelle statistiche dell'energia. Dal momento che non è possibile riportare nelle statistiche tutta l'energia elettrica fornita per i veicoli stradali attraverso misurazioni specifiche, come i punti di ricarica privati, è opportuno utilizzare coefficienti di moltiplicazione per garantire che gli effetti positivi del trasporto elettrificato basato sulle energie rinnovabili siano correttamente calcolati. È opportuno esplorare possibili opzioni per garantire che la nuova domanda di energia elettrica nel settore dei trasporti sia soddisfatta mediante ulteriore capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- (88) Alla luce dei condizionamenti climatici che limitano la possibilità di consumare taluni tipi di biocarburanti a causa di problemi ambientali, tecnici o sanitari e delle dimensioni e della struttura dei loro mercati dei combustibili, è opportuno che Cipro e Malta siano autorizzati, ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili imposti ai fornitori di combustibile, a tener conto di tali limitazioni intrinseche.
- (89) La promozione di carburanti derivanti da carbonio riciclato può contribuire agli obiettivi della politica di diversificazione energetica e decarbonizzazione del settore dei trasporti qualora rispettino le soglie minime appropriate di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. È pertanto opportuno includere tali combustibili nell'obbligo in capo ai fornitori di combustibili, dando nel contempo la possibilità agli Stati membri di non tener conto di detti combustibili ai fini dell'obbligo, se non desiderano farlo. Dal momento che tali combustibili sono non rinnovabili, non dovrebbero essere conteggiati nell'obiettivo generale dell'Unione per l'energia da fonti rinnovabili.
- (90) I carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sono importanti per accrescere la quota di energia rinnovabile in settori che nel lungo termine dovrebbero basarsi sui combustibili liquidi. Per garantire che i combustibili rinnovabili di origine non biologica contribuiscano alla riduzione dei gas a effetto serra, l'energia elettrica utilizzata per la produzione di combustibile dovrebbe essere di origine rinnovabile. La Commissione dovrebbe sviluppare, mediante atti delegati, una metodologia dell'Unione affidabile da applicare dove tale energia elettrica sia prelevata dalla rete. Tale metodologia dovrebbe garantire che vi sia una correlazione temporale e geografica tra l'unità di produzione di energia elettrica con cui il produttore ha un accordo bilaterale per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e la produzione di combustibile. Ad esempio, i combustibili rinnovabili di origine non biologica non possono essere considerati pienamente rinnovabili se sono prodotti in un momento in cui l'impianto di produzione rinnovabile oggetto del contratto non produce energia elettrica. Un altro esempio è il caso della congestione della rete elettrica, quando i combustibili possono essere considerati

pienamente rinnovabili soltanto se sia l'impianto di produzione di energia elettrica che quello di produzione di combustibile sono situati dallo stesso lato rispetto alla congestione. Inoltre, vi dovrebbe essere un elemento di addizionalità, vale a dire che il produttore di carburante contribuisca alla diffusione dell'energia rinnovabile o al suo finanziamento.

- (91) Occorre promuovere le materie prime utilizzate per i biocarburanti che hanno un basso impatto sul cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni per il loro contributo alla decarbonizzazione dell'economia. In particolare, le materie prime per biocarburanti avanzati e biogas per il trasporto, che richiedono tecnologie più innovative e meno mature e necessitano pertanto di un maggiore sostegno, dovrebbero essere incluse in un allegato della presente direttiva. Al fine di garantire che tale allegato sia aggiornato con i più recenti sviluppi tecnologici, evitando gli effetti negativi involontari, la Commissione dovrebbe rivedere tale allegato per stabilire se le nuove materie prime debbano esservi incluse.
- (92) I costi della connessione alla rete del gas di nuovi produttori di gas da fonti rinnovabili dovrebbero basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e si dovrebbero tenere in debito conto i benefici apportati alle suddette reti dai produttori locali di gas da fonti rinnovabili.
- (93) Per sfruttare appieno il potenziale della biomassa, che non include la torba o i materiali incorporati in formazioni geologiche e/o trasformati in fossili, ai fini della decarbonizzazione dell'economia grazie al suo impiego per i materiali e l'energia, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero promuovere un maggior ricorso sostenibile alle risorse agricole e forestali esistenti e allo sviluppo di nuovi sistemi di silvicoltura e di produzione agricola, a condizione che siano soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
- (94) È auspicabile che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa siano sempre prodotti in modo sostenibile. Pertanto occorre che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente direttiva e quelli che beneficiano di regimi di sostegno soddisfino criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L'armonizzazione di tali criteri per i biocarburanti e i bioliquidi è essenziale per il conseguimento degli obiettivi di politica energetica dell'Unione di cui all'articolo 194, paragrafo 1, TFUE. Tale armonizzazione garantisce il funzionamento del mercato interno dell'energia e quindi facilita gli scambi tra gli Stati membri di biocarburanti e bioliquidi conformi, specialmente grazie all'obbligo in capo agli Stati membri di non rifiutare di prendere in considerazione, per altri motivi di sostenibilità, biocarburanti e bioliquidi prodotti ai sensi della presente direttiva. Gli effetti positivi dell'armonizzazione di tali criteri sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia e sulla prevenzione di distorsioni della concorrenza nell'Unione non possono essere compromessi. Per i combustibili da biomassa gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire ulteriori criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
- (95) È opportuno che l'Unione adotti misure adeguate nel quadro della presente direttiva, tra cui la promozione di criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.
- (96) La produzione di materie prime agricole per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, così come gli incentivi previsti dalla presente direttiva per promuoverne l'uso non dovrebbero avere l'effetto di incoraggiare la distruzione della biodiversità dei terreni. Tali risorse limitate, il cui valore universale è stato riconosciuto in molti atti internazionali, dovrebbero essere preservate. È pertanto necessario prevedere criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che assicurino che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa beneficino di incentivi soltanto quando vi sia la garanzia che le materie prime agricole non provengono da aree ricche di biodiversità oppure, nel caso di aree designate per scopi di protezione della natura o per la protezione di specie o ecosistemi rari, minacciati o in pericolo di estinzione, quando l'autorità competente dimostri che la produzione delle materie prime agricole non interferisce con detti scopi.
- (97) È opportuno considerare «ricca di biodiversità», secondo i criteri di sostenibilità, una foresta che sia una foresta primaria secondo la definizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nella «Valutazione delle risorse forestali mondiali», o sia protetta da leggi nazionali in materia di protezione della natura. Dovrebbero essere considerate «foreste ricche di biodiversità» le aree ove si pratica la raccolta di prodotti forestali diversi dal legno, purché l'impatto umano sia limitato. Altri tipi di foreste secondo la definizione della FAO, quali le foreste naturali modificate, le foreste seminaturali e le piantagioni, non dovrebbero essere

considerati foreste primarie. Inoltre, tenuto conto dell'elevato grado di biodiversità di alcuni terreni erbosi, temperati o tropicali, incluse savane, steppe, terreni arbustivi e praterie ad elevata biodiversità, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da materie prime agricole coltivate su tali terreni non dovrebbero poter beneficiare degli incentivi previsti dalla presente direttiva. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di fissare criteri adeguati per definire questo tipo di terreni erbosi ad elevata biodiversità, conformemente ai migliori dati scientifici disponibili e alle norme internazionali applicabili.

- (98) Non dovrebbero essere convertiti alla produzione di materie prime agricole per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, i terreni in cui la perdita delle scorte di carbonio a seguito della conversione non possa essere compensata dalla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra realizzata tramite la produzione e l'utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa entro un periodo di tempo ragionevole, tenuto conto dell'urgenza di affrontare i cambiamenti climatici. Ciò eviterebbe che siano imposte inutilmente agli operatori economici attività di ricerca onerose e impedirebbe la conversione di terre con rilevanti scorte di carbonio che si siano rivelate inadatte per la coltivazione di materie prime agricole destinate alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. L'inventario delle scorte stock mondiali di carbonio indica che le zone umide e le zone boschive continue con una copertura della volta superiore al 30 % dovrebbero essere incluse in tale categoria.
- (99) Nell'ambito della politica agricola comune gli agricoltori dell'Unione dovrebbero rispettare una vasta gamma di requisiti ambientali al fine di beneficiare di un sostegno diretto. La conformità a tali requisiti può essere verificata in modo più efficace nell'ambito della politica agricola. Non è opportuno includere tali requisiti nel regime di sostenibilità in quanto i criteri di sostenibilità per la bioenergia dovrebbero stabilire norme oggettive e applicabili a livello generale. La verifica della conformità ai sensi della presente direttiva rischierebbe di creare inutili oneri amministrativi.
- (100) Le materie prime di origine agricola destinate alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa dovrebbero essere prodotte utilizzando pratiche coerenti con la protezione della qualità del suolo e del carbonio organico ivi contenuto. La qualità del suolo e il carbonio nel suolo dovrebbero pertanto essere inclusi nei sistemi di monitoraggio degli operatori o delle autorità nazionali.
- (101) È opportuno introdurre criteri a livello di Unione in materia di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili da biomassa utilizzati nel settore della produzione di energia elettrica e nel settore del riscaldamento e raffrescamento, in modo da continuare ad assicurare elevate riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra rispetto alle alternative d'origine fossile, onde evitare indesiderati effetti sulla sostenibilità, e promuovere il mercato interno. Le regioni ultraperiferiche dovrebbero poter utilizzare il potenziale delle loro risorse per accrescere la produzione di energie rinnovabili e la loro indipendenza energetica.
- (102) Al fine di assicurare che, nonostante la crescente domanda di biomassa forestale, la raccolta del legno sia effettuata in modo sostenibile nelle foreste in cui la rigenerazione è garantita, che sia prestata un'attenzione particolare a settori esplicitamente designati per la tutela della biodiversità, dei paesaggi e degli specifici elementi naturali, che le risorse di biodiversità siano salvaguardate e che le scorte di carbonio siano tracciate, la materia prima legnosa dovrebbe provenire solo da foreste in cui la raccolta avviene secondo i principi di gestione forestale sostenibile elaborati nell'ambito di istanze internazionali sulle foreste quali Forest Europe ed attuati mediante leggi nazionali o le migliori pratiche in materia di gestione a livello di zona di approvvigionamento. Gli operatori dovrebbero adottare le misure appropriate per ridurre al minimo il rischio di un uso non sostenibile della biomassa forestale per la produzione di bioenergia. A tal fine, gli operatori dovrebbero adottare un approccio basato sul rischio. In tale contesto, è opportuno che la Commissione sviluppi, mediante atti di esecuzione, linee guida operative per la verifica della conformità con l'approccio basato sul rischio, previa consultazione del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa.
- (103) La raccolta a fini energetici è cresciuta e si prevede che continuerà a crescere, comportando maggiori importazioni di materie prime dai paesi terzi, nonché un aumento della produzione di tali materiali all'interno dell'Unione. È opportuno garantire che tale raccolta sia sostenibile.
- (104) Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, i criteri dell'Unione di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero applicarsi solo all'energia elettrica e al riscaldamento generati a partire da combustibili da biomassa in impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.

- (105) I combustibili da biomassa dovrebbero essere convertiti in energia elettrica e termica in modo efficiente, al fine di massimizzare la sicurezza energetica e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché di limitare le emissioni di inquinanti atmosferici e ridurre al minimo la pressione sulle risorse limitate di biomassa.
- (106) È opportuno aumentare la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabile ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai biogas per il trasporto prodotti nei nuovi impianti, onde migliorare il loro bilancio globale di gas a effetto serra e dissuadere ulteriori investimenti in impianti con ridotte prestazioni in termini di gas a effetto serra. Tale aumento offre la garanzia degli investimenti nella capacità di produzione di biocarburanti, bioliquidi e biogas per il trasporto.
- (107) Sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione pratica dei criteri di sostenibilità dell'Unione, è opportuno rafforzare il ruolo dei sistemi volontari di certificazione nazionali e internazionali per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità in modo armonizzato.
- (108) È nell'interesse dell'Unione incoraggiare l'introduzione di sistemi volontari a livello internazionale o nazionale che fissino norme per la produzione sostenibile di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa e che certifichino che la produzione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa soddisfa le predette norme. Per questo motivo, dovrebbero essere previste disposizioni che riconoscono che tali sistemi forniscono prove e dati affidabili, qualora rispondano a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente. Onde garantire che il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia verificato in modo armonizzato e solido, in particolare nell'intento di prevenire le frodi, la Commissione dovrebbe poter adottare norme attuative dettagliate, compresi adeguati standard di affidabilità, trasparenza e controllo contabile indipendente cui sottoporre i sistemi volontari.
- (109) I sistemi volontari rivestono un ruolo sempre più importante nel fornire prove della conformità ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa. È pertanto opportuno che la Commissione disponga che i sistemi volontari, compresi quelli già riconosciuti dalla Commissione, presentino periodiche relazioni sulla loro attività. Occorre rendere pubbliche tali relazioni in modo da aumentare la trasparenza e migliorare la sorveglianza da parte della Commissione. Inoltre, esse fornirebbero le informazioni necessarie alla Commissione per riferire in merito al funzionamento dei sistemi volontari allo scopo di individuare le migliori prassi e presentare, se del caso, una proposta per promuovere ulteriormente tali migliori prassi.
- (110) Per facilitare il funzionamento del mercato interno, dovrebbero essere accettate in tutti gli Stati membri le prove riguardanti la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa che sono stati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero contribuire a garantire la corretta attuazione dei principi di sistemi volontari di certificazione sorvegliando il funzionamento degli organismi di certificazione accreditati dall'organismo nazionale competente e comunicando ai sistemi volontari le osservazioni pertinenti.
- (111) Per evitare un onere amministrativo sproporzionato, occorre elaborare un elenco di valori standard per le filiere normali di produzione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa che dovrebbe essere aggiornato e ampliato allorché si rendono disponibili ulteriori dati. Per gli operatori economici dovrebbe essere sempre possibile far valere il livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa indicato nell'elenco. Ove il valore standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di una filiera di produzione sia inferiore al livello minimo richiesto di riduzione delle emissioni, i produttori che vogliono dimostrare di rispettare il livello minimo dovrebbero essere tenuti a dimostrare che le emissioni di gas a effetto serra effettivamente prodotte dal processo di produzione da essi applicato sono inferiori a quelle che sono state ipotizzate nel calcolo dei valori standard.
- (112) Occorre fissare norme precise, basate su criteri oggettivi e non discriminatori, per il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai biocarburanti, dai bioliquidi e dai combustibili da biomassa, così come dai combustibili fossili di riferimento.
- (113) Conformemente alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, la metodologia di contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe tenere conto della trasformazione dei combustibili solidi e gassosi prodotti da biomasse in energia finale per essere coerente con il calcolo dell'energia da fonti rinnovabili ai fini del conteggio in vista del raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione previsto dalla presente direttiva. L'assegnazione di emissioni di gas a effetto serra a prodotti secondari, diversi da rifiuti e residui, dovrebbe essere riesaminata anche nei casi in cui l'energia elettrica o il riscaldamento e il raffrescamento siano prodotti in impianti di cogenerazione o poligenerazione.

- (114) Quando terreni che presentano elevate quantità di carbonio nel suolo o nella vegetazione sono destinati alla coltivazione di materie prime per la produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa, una parte del carbonio contenuto nel suolo viene di norma liberata nell'atmosfera formando biossido di carbonio (CO₂). Il conseguente impatto negativo in termini di produzione di gas a effetto serra può controbilanciare, in alcuni casi in misura considerevole, l'impatto positivo in termini di produzione di gas a effetto serra dei biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa. Pertanto, nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie a determinati biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa occorre tener conto di tutti gli effetti in termini di produzione di carbonio di una tale conversione. Ciò è necessario per assicurare che nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra si tenga conto di tutti gli effetti sul carbonio dell'uso dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa.
- (115) Per calcolare l'impatto della conversione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra, è opportuno che gli operatori economici siano in grado di utilizzare i valori effettivi delle scorte di carbonio associati alla destinazione d'uso dei terreni di riferimento e alla destinazione d'uso dei terreni dopo la conversione. Dovrebbero inoltre essere in grado di utilizzare valori standard. La metodologia del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (*Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC*) costituisce la base adeguata per tali valori standard. Tale lavoro non è attualmente espresso in una forma immediatamente applicabile dagli operatori economici. La Commissione dovrebbe pertanto rivedere i propri orientamenti del 10 giugno 2010 per il calcolo delle scorte di carbonio nel suolo ai fini delle regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa di riferimento di cui all'allegato V della presente direttiva, assicurando nel contempo la coerenza con il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (116) Nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra si dovrebbe tener conto dei prodotti secondari derivanti dalla produzione e dall'uso dei combustibili. Il metodo della sostituzione è appropriato ai fini dell'analisi politica, ma non ai fini della disciplina dei singoli operatori economici e delle singole partite di carburante per autotrazione. In tali casi, il metodo dell'allocazione energetica è il più adeguato, perché di facile applicazione, è affidabile nel tempo, riduce al minimo gli incentivi controproducenti e produce risultati generalmente comparabili con quelli ottenuti con il metodo della sostituzione. Ai fini dell'analisi politica, nelle sue relazioni la Commissione dovrebbe anche presentare i risultati ottenuti con il metodo della sostituzione.
- (117) I co-prodotti differiscono dai rifiuti e dai residui di origine agricola, dato che essi costituiscono l'obiettivo principale del processo produttivo. È pertanto opportuno chiarire che i residui di colture agricole sono rifiuti e non co-prodotti. Ciò non ha conseguenze per la metodologia esistente, ma chiarisce le disposizioni esistenti.
- (118) Il metodo consolidato, che prevede l'utilizzo dell'assegnazione dell'energia come regola per dividere le emissioni di gas a effetto serra tra i co-prodotti ha dato risultati positivi e deve essere mantenuto. È opportuno allineare la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'uso dell'energia elettrica e dell'energia termica combinate (CHP) utilizzata nella trasformazione di biocarburanti, bioliquidi e carburanti da biomasse alla metodologia applicata quando la CHP costituisce l'utilizzo finale.
- (119) La metodologia tiene conto della riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dall'uso della CHP rispetto all'impiego di impianti per la produzione di energia elettrica o per la sola produzione di energia termica, prendendo in considerazione l'utilità dell'energia termica rispetto all'energia elettrica, e quella dell'energia termica a temperature differenti. Ne consegue che una temperatura più elevata dovrebbe comportare una quota maggiore del totale delle emissioni di gas a effetto serra, rispetto all'energia termica a bassa temperatura, quando viene coprodotta assieme all'energia elettrica. La metodologia prende in considerazione l'intera filiera fino all'energia finale, compresa la conversione in energia termica o elettrica.
- (120) È opportuno che i dati utilizzati nel calcolo dei valori standard siano ottenuti da fonti scientifiche specializzate e indipendenti e siano aggiornati, se del caso, con il progredire dei lavori di queste ultime. La Commissione dovrebbe sostenere tali fonti ad esaminare, nel quadro dei loro lavori di aggiornamento, le emissioni derivanti dalla coltivazione, gli effetti delle condizioni regionali e climatologiche, gli effetti della coltivazione che si avvale di metodi sostenibili in materia di agricoltura e di coltura biologica e i contributi scientifici dei produttori, sia nell'Unione sia nei paesi terzi, e della società civile.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GUL 165 del 18.6.2013, pag. 13).

- (121) La domanda globale di materie prime agricole è in crescita. Questa domanda in crescita è probabile che sia parzialmente soddisfatta aumentando la superficie dei terreni agricoli. Uno dei modi per aumentare la superficie dei terreni disponibili per le coltivazioni consiste nel ripristino di terreni gravemente degradati che, non possono essere altrimenti utilizzati per scopi agricoli. Il regime di sostenibilità dovrebbe promuovere l'utilizzo di tali terreni ripristinati, dato che la promozione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa contribuirà alla crescita della domanda di materie prime agricole.
- (122) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire l'attuazione armonizzata del metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra e di conformarsi ai più recenti risultati scientifici, per adattare i principi metodologici e i valori necessari a valutare se i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono soddisfatti e per valutare se le relazioni trasmesse dagli Stati membri e paesi terzi contengono dati accurati sulle emissioni delle coltivazioni di materie prime.
- (123) Le reti del gas europee sono sempre più integrate. La promozione della produzione e dell'uso di biometano, la sua immissione in una rete di gas naturale e il commercio transfrontaliero creano l'esigenza di garantire che l'energia rinnovabile sia adeguatamente calcolata e di evitare doppi incentivi derivanti da regimi di sostegno in diversi Stati membri. Il bilancio di massa connesso alla verifica della sostenibilità della bioenergia e la nuova banca dati dell'Unione dovrebbero aiutare ad affrontare tali questioni.
- (124) La realizzazione degli obiettivi della presente direttiva richiede che l'Unione e gli Stati membri destinino consistenti risorse finanziarie alla ricerca e allo sviluppo in relazione alle tecnologie nel settore delle energie rinnovabili. In particolare, l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia dovrebbe dare elevata priorità alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie in tale settore.
- (125) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe tener conto, se del caso, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in particolare quale attuata dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (126) Al fine di integrare o modificare alcuni elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'istituzione di una metodologia di calcolo della quantità di energia da fonti rinnovabili usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento e la modifica della metodologia di calcolo dell'energia prodotta da pompe di calore; l'istituzione dell'URDP e la definizione delle condizioni per la finalizzazione delle transazioni di trasferimenti statistici tra Stati membri mediante l'URDP; la definizione di soglie minime adeguate di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per carburanti derivanti da carbonio riciclato; l'adozione, e se del caso la modifica, dei criteri per la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e per la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni riguardo alle quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni con elevate scorte di carbonio e della riduzione graduale del loro contributo agli obiettivi di cui alla presente direttiva; l'adeguamento del contenuto energetico dei carburanti per i trasporti ai progressi scientifici e tecnici; la definizione della metodologia dell'Unione per la fissazione delle norme mediante le quali gli operatori economici devono conformarsi ai requisiti per il calcolo dell'energia elettrica pienamente rinnovabile quando è utilizzata per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto oppure quando è prelevata dalla rete; la specificazione della metodologia con cui determinare la quota di biocarburante, e di biogas per il trasporto, derivanti da biomassa che viene trattata assieme ai combustibili fossili in un processo comune e la metodologia con cui valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e di carburanti derivanti da carbonio riciclato al fine di assicurare che i crediti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra siano elargiti una sola volta; la modifica mediante integrazione, ma non mediante soppressione, dagli elenchi di materie prime per la produzione di biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas, nonché l'integrazione o la

⁽¹⁾ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

modifica delle regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (127) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (128) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento di una quota di almeno il 32 % di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione entro il 2030, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (129) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽³⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (130) L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2009/28/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende da tale direttiva.
- (131) È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva 2013/18/UE ⁽⁴⁾ e della direttiva (UE) 2015/1513,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa un obiettivo vincolante dell'Unione per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030. Detta anche norme relative al sostegno finanziario per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, all'autoconsumo di tale energia elettrica, all'uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative e all'informazione e alla formazione. Fissa altresì criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le pertinenti definizioni della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽³⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

⁽⁴⁾ Direttiva 2013/18/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 230).

⁽⁵⁾ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «energia da fonti rinnovabili» oppure «energia rinnovabile»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- 2) «energia dell'ambiente»: energia termica naturalmente disponibile ed energia accumulata in ambienti confinati, che può essere immagazzinata nell'aria dell'ambiente, esclusa l'aria esausta, o nelle acque superficiali o reflue;
- 3) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;;
- 4) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, il consumo di energia elettrica e di calore del settore energetico per la produzione di energia elettrica, di calore e di carburante per il trasporto, e le perdite di energia elettrica e di calore con la distribuzione e la trasmissione;
- 5) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo, applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui può essere venduta o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di tale energia, includendo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli aiuti agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno nella forma di obblighi in materia di energie rinnovabili, inclusi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto sui prezzi, ivi comprese le tariffe onnicomprensive e le tariffe premio fisse o variabili;
- 6) «obbligo in materia di energie rinnovabili»: regime di sostegno che obbliga i produttori di energia a includere nella loro produzione una determinata quota di energia da fonti rinnovabili, i fornitori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nella loro offerta o i consumatori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nei loro consumi, compresi i regimi nei quali tali obblighi possono essere soddisfatti mediante l'uso di certificati verdi;
- 7) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all'articolo 2, punto 29), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- 8) «PMI»: le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽²⁾;
- 9) «calore e freddo di scarto»: il calore o il freddo inevitabilmente ottenuti come sottoprodotti negli impianti industriali o di produzione di energia, o nel settore terziario, che si disperderebbero nell'aria o nell'acqua rimanendo inutilizzati e senza accesso a un sistema di telerscaldamento o teleraffrescamento, nel caso in cui la cogenerazione sia stata o sarà utilizzata o non sia praticabile;
- 10) «revisione della potenza dell'impianto» (*repowering*): il rinnovamento delle centrali elettriche che producono energia rinnovabile, compresa la sostituzione integrale o parziale di impianti o apparecchiature e sistemi operativi al fine di sostituire capacità o di aumentare l'efficienza o la capacità dell'impianto;
- 11) «gestore del sistema di distribuzione»: gestore ai sensi dell'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- 12) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare a un cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili;

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽²⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽³⁾ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

- 13) «mix energetico residuale»: il mix energetico totale annuo di uno Stato membro, al netto della quota rappresentata dalle garanzie di origine annullate;
- 14) «autoconsumatore di energia rinnovabile»: un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;
- 15) «autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente»: gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi del punto 14) e si trovano nello stesso edificio o condominio;
- 16) «comunità di energia rinnovabile»: soggetto giuridico:
 - a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
 - b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
 - c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- 17) «accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili»: un contratto con il quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia elettrica;
- 18) «scambi tra pari» di energia rinnovabile: vendita di energia rinnovabile tra i partecipanti al mercato in virtù di un contratto con condizioni prestabilite che disciplina l'esecuzione e il regolamento automatizzati dell'operazione, direttamente tra i partecipanti al mercato o indirettamente tramite un terzo certificato partecipante al mercato, come ad esempio un aggregatore. Il diritto di condurre scambi tra pari non pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte in qualità di consumatori finali, produttori, fornitori o aggregatori;
- 19) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da fonti centrali o decentrate di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o di processi di lavorazione;
- 20) «teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti»: teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti quali definiti alla definizione dell'articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/UE;
- 21) «cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione ad alto rendimento quale definita all'articolo 2, punto 34), della direttiva 2012/27/UE;
- 22) «attestato di prestazione energetica»: l'attestato di prestazione energetica quale definito all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2010/31/UE;
- 23) «rifiuto»: rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, escluse le sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare la presente definizione;
- 24) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica;
- 25) «biomassa agricola»: la biomassa risultante dall'agricoltura;
- 26) «biomassa forestale»: la biomassa risultante dalla silvicoltura;
- 27) «combustibili da biomassa»: combustibili solidi e gassosi prodotti dalle biomasse;
- 28) «biogas»: combustibile gassoso prodotto dalle biomasse;

- 29) «rifiuti organici»: rifiuti organici quali definiti all'articolo 3, punto 4), della direttiva 2008/98/CE;
- 30) «zona di approvvigionamento»: l'area geografica definita da cui provengono le materie prime di biomassa forestale, di cui sono disponibili informazioni affidabili e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente omogenee per valutare il rischio presentato dalle caratteristiche di sostenibilità e legalità della biomassa forestale;
- 31) «rigenerazione forestale»: la ricostituzione con mezzi naturali o artificiali di un'area boschiva a seguito della rimozione della precedente popolazione forestale per abbattimento o per cause naturali, compresi gli incendi o le tempeste;
- 32) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento, prodotti a partire dalla biomassa;
- 33) «biocarburanti»: carburanti liquidi per il trasporto ricavati dalla biomassa;
- 34) «biocarburanti avanzati»: i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A;
- 35) «carburanti derivanti da carbonio riciclato»: combustibili liquidi e gassosi che sono prodotti da flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile che non sono idonei al recupero di materie ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE o dal gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di scarico di origine non rinnovabile che sono prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di produzione negli impianti industriali;
- 36) «carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto»: i carburanti liquidi o gassosi che sono utilizzati nel settore dei trasporti, diversi dai biocarburanti o dai biogas, il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa;
- 37) «biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni»: biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che evitano gli effetti di spostamento dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere mediante il miglioramento delle pratiche agricole e mediante la coltivazione in aree che non erano precedentemente utilizzate a tal fine, e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa di cui all'articolo 29;
- 38) «fornitore di combustibile»: un soggetto che fornisce combustibile al mercato ed è responsabile del passaggio di combustibile attraverso un punto di riscossione delle accise o, nel caso dell'energia elettrica o se non è dovuta alcuna accisa o se debitamente giustificato, qualsiasi altro soggetto pertinente designato da uno Stato membro;
- 39) «colture amidacee»: colture comprendenti principalmente cereali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i grani ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde; tuberi e radici, come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami; e colture di bulbo-tuberi, quali la colocasia e la xantosoma;
- 40) «colture alimentari e foraggere»: colture amidacee, zuccherine o oleaginose prodotte su terreni agricoli come coltura principale, esclusi residui, rifiuti o materie ligno-cellulosiche e le colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, a condizione che l'uso di tali colture intermedie non generi una domanda di terreni supplementari;
- 41) «materie ligno-cellulosiche»: materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;
- 42) «materie cellulosiche di origine non alimentare»: materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche, compresi i residui di colture alimentari e foraggere, quali paglia, steli di granturco, pule e gusci, le colture energetiche erbacee a basso tenore di amido, quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune, le colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive, le colture miste di leguminose e graminacee, i residui industriali, anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine, e le materie derivate dai rifiuti organici, intendendo per colture miste di leguminose e graminacee e colture di copertura pascoli temporanei costituiti da un'associazione mista di graminacee e leguminose a basso tenore di amido che sono coltivati a turno breve per produrre foraggio per il bestiame e migliorare la fertilità del suolo al fine di ottenere rese superiori dalle colture arabili principali;
- 43) «residuo»: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione e il processo non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;

- 44) «residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura»: residui che sono generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura e non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;
- 45) «valore reale»: la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico processo di produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibile da biomassa calcolata secondo la metodologia definita nell'allegato V, parte C, o nell'allegato VI, parte B;
- 46) «valore tipico»: una stima delle emissioni di gas a effetto serra e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per una particolare filiera di produzione del biocarburante, del bioliquido o del combustibile da biomassa, rappresentativa del consumo dell'Unione;
- 47) «valore standard»: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale.

Articolo 3

Obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030

1. Gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32 %. La Commissione valuta tale obiettivo al fine di presentare, entro il 2023, una proposta legislativa intesa a rialzarlo nel caso di ulteriori sostanziali riduzioni dei costi della produzione di energia rinnovabile, se risulta necessario per rispettare gli impegni internazionali dell'Unione a favore della decarbonizzazione o se il rialzo è giustificato da un significativo calo del consumo energetico nell'Unione.

2. Gli Stati membri fissano contributi nazionali per conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030 di cui al paragrafo 1 del presente articolo, come parte dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità degli articoli da 3 a 5 e da 9 a 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Nell'elaborare le proposte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, gli Stati membri possono prendere in considerazione la formula riportata nell'allegato II di tale regolamento.

Se, sulla base della valutazione delle proposte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, presentati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1999, giunge alla conclusione che i contributi nazionali degli Stati membri sono insufficienti per conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione, la Commissione segue la procedura di cui agli articoli 9 e 31 di tale regolamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché nell'elaborazione delle politiche nazionali, compresi gli obblighi derivanti dagli articoli da 25 a 28 della presente direttiva, e dei regimi di sostegno sia tenuta in debita considerazione la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE al fine di evitare indebiti effetti di distorsione sui mercati delle materie prime. Gli Stati membri non concedono alcun sostegno per l'energia rinnovabile prodotta mediante l'incenerimento di rifiuti se non sono stati rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata stabiliti in tale direttiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro non è inferiore alla quota base di riferimento indicata nella terza colonna della tabella riportata nell'allegato I, parte A, della presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il rispetto di tale quota base di riferimento. Se uno Stato membro non mantiene la sua quota base di riferimento misurata su un periodo di un anno, si applica l'articolo 32, paragrafo 4, primo e secondo comma, del regolamento 2018/1999.

5. La Commissione sostiene gli obiettivi ambiziosi degli Stati membri introducendo un quadro favorevole che comprenda un maggior utilizzo dei fondi dell'Unione, compresi i fondi aggiuntivi volti a favorire una transizione equa delle regioni ad alta intensità di carbonio verso un aumento delle quote di energia rinnovabile, in particolare gli strumenti finanziari, soprattutto per i seguenti fini:

- a) ridurre il costo del capitale per progetti di energia rinnovabile;
- b) realizzare progetti e programmi per integrare le fonti rinnovabili nel sistema energetico, aumentare la flessibilità del sistema energetico, mantenere la stabilità della rete e gestire le congestioni della rete;
- c) sviluppare l'infrastruttura della rete di trasmissione e di distribuzione, reti intelligenti, impianti di stoccaggio e interconnessioni, allo scopo di conseguire l'obiettivo del 15 % di interconnettività elettrica entro il 2030, per incrementare il livello di energia rinnovabile tecnicamente fattibile ed economicamente realizzabile nel sistema dell'energia elettrica;

- d) rafforzare la cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi attraverso progetti comuni, regimi di sostegno comuni e l'apertura di regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili a produttori situati in altri Stati membri.
6. La Commissione istituisce una piattaforma di facilitazione al fine di sostenere gli Stati membri che utilizzano i meccanismi di cooperazione per contribuire all'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione indicato al paragrafo 1.

Articolo 4

Regimi di sostegno per l'energia da fonti rinnovabili

1. Al fine di conseguire o superare l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e il contributo di ciascuno Stato membro a tale obiettivo definito a livello nazionale per la diffusione delle energie rinnovabili, gli Stati membri possono istituire dei regimi di sostegno.
2. I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili prevedono l'erogazione di incentivi per l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica basati su criteri di mercato e che rispondono ai segnali di mercato, evitando inutili distorsioni dei mercati dell'energia elettrica e tenendo conto degli eventuali costi di integrazione del sistema e della stabilità della rete.
3. I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono concepiti in modo da massimizzare l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica e garantire che i produttori di energia rinnovabile reagiscano ai segnali dei prezzi del mercato e massimizzino i loro ricavi sul mercato.

A tale fine, per quanto riguarda i regimi di sostegno diretto dei prezzi, il sostegno è concesso sotto forma di integrazione economica sul prezzo, che potrebbe, tra l'altro, essere fissa o variabile.

Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di piccola taglia e i progetti pilota dagli obblighi di cui al presente paragrafo, fatta salvo il diritto dell'Unione applicabile in materia di mercato interno dell'energia elettrica.

4. Gli Stati membri assicurano che il sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sia concesso con modalità aperte, trasparenti, competitive, non discriminatorie ed efficaci sotto il profilo dei costi.

Gli Stati membri possono esentare dalle procedure di gara gli impianti di piccola taglia e i progetti pilota.

Gli Stati membri possono, inoltre, considerare l'istituzione di meccanismi tesi a garantire la diversificazione regionale, in termini di diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare per garantire un'integrazione del sistema efficiente in termini di costi.

5. Gli Stati membri possono limitare le procedure di gara a determinate tecnologie qualora l'apertura dei regimi di sostegno a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili determini un risultato non ottimale per i seguenti motivi:

- a) il potenziale di lungo termine di una particolare tecnologia;
- b) la necessità di diversificazione;
- c) i costi di integrazione della rete;
- d) i vincoli di rete e la stabilità della rete;
- e) nel caso della biomassa, la necessità di evitare distorsioni sui mercati delle materie prime.

6. Se il sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili è concesso mediante una procedura di gara, al fine di assicurare un elevato tasso di realizzazione dei progetti gli Stati membri:

- a) stabiliscono e pubblicano criteri non discriminatori e trasparenti per l'ammissibilità alle procedure di gara e definiscono date e norme chiare per la consegna del progetto;
- b) pubblicano informazioni sulle gare precedenti, compresi i tassi di realizzazione dei progetti.

7. Per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni ultraperiferiche e nelle piccole isole, gli Stati membri possono adeguare i regimi di sostegno finanziario a favore dei progetti situati in tali regioni al fine di tener conto dei costi di produzione connessi alle loro specifiche condizioni di isolamento e dipendenza dall'esterno.

8. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati delle procedure di gara per il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili adottate nell'Unione, analizzando in particolare la loro capacità di:

- a) conseguire una riduzione dei costi;
- b) conseguire miglioramenti tecnologici;
- c) conseguire alti tassi di realizzazione;
- d) garantire una partecipazione non discriminatoria dei piccoli operatori e, se del caso, delle autorità locali;
- e) limitare l'impatto ambientale;
- f) garantire l'accettabilità locale;
- g) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e l'integrazione della rete.

9. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE.

Articolo 5

Apertura dei regimi di sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Gli Stati membri hanno il diritto di decidere, conformemente agli articoli da 7 a 13 della presente direttiva, in che misura sostenere l'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in un altro Stato membro. Ciononostante, gli Stati membri possono aprire la partecipazione ai regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ai produttori situati in altri Stati membri alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Quando aprono la partecipazione ai regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, gli Stati membri possono prevedere che il sostegno di una quota indicativa di nuova capacità, oppure del bilancio previsto per il regime di sostegno, in ciascun anno sia aperto ai produttori situati in altri Stati membri.

Tali quote indicative possono ammontare, in ciascun anno, almeno al 5 % tra il 2023 e il 2026 e almeno al 10 % tra il 2027 e il 2030 o, se inferiore, al livello di interconnettività degli Stati membri interessati in un ogni anno.

Al fine di acquisire ulteriore esperienza nell'attuazione, gli Stati membri possono organizzare uno o più progetti pilota di regimi in cui il sostegno sia aperto a produttori situati in altri Stati membri.

2. Gli Stati membri possono chiedere la prova dell'importazione fisica di energia elettrica da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri possono limitare la partecipazione ai loro regimi di sostegno ai produttori situati negli Stati membri con i quali esiste un collegamento diretto tramite interconnettori. In ogni caso, gli Stati membri non modificano o influenzano in altro modo le programmazioni interzonali e l'allocazione delle capacità a motivo di produttori che partecipano a regimi di sostegno transfrontalieri. I trasferimenti transfrontalieri di energia elettrica sono determinati esclusivamente dal risultato dell'allocazione delle capacità ai sensi del diritto dell'Unione sul mercato interno dell'energia elettrica.

3. Se uno Stato membro decide di aprire la partecipazione ai regimi di sostegno ai produttori situati in altri Stati membri, gli Stati membri in questione concordano i principi di tale partecipazione. Tali accordi riguardano almeno i principi di allocazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto del sostegno transfrontaliero.

4. La Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati, li assiste nel corso dell'intero processo di negoziazione e nella definizione delle modalità della cooperazione fornendo informazioni e analisi, compresi dati quantitativi e qualitativi sui costi e benefici diretti e indiretti della cooperazione, nonché orientamenti e consulenza tecnica. La Commissione può incoraggiare o facilitare lo scambio di buone prassi e può elaborare modelli di accordi di cooperazione per agevolare il processo di negoziazione. Entro il 2025 la Commissione valuta i costi e i benefici della diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili derivanti dall'applicazione del presente articolo.

5. Entro il 2023 la Commissione effettua una valutazione dell'attuazione del presente articolo. Tale valutazione esamina la necessità di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di aprire parzialmente la partecipazione ai propri regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ai produttori situati in altri Stati membri allo scopo di arrivare a un'apertura del 5 % entro il 2025 e a un'apertura del 10 % entro il 2030.

*Articolo 6***Stabilità del sostegno finanziario**

1. Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi agli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti relativi alla produzione di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti conseguiti e minare la sostenibilità economica dei progetti che già beneficiano del sostegno.
2. Gli Stati membri possono adeguare il livello di sostegno in base a criteri oggettivi, a condizione che tali criteri siano stabiliti nella concezione originaria del regime di sostegno.
3. Gli Stati membri pubblicano un calendario a lungo termine che anticipi i previsti stanziamenti di sostegno e copra, come riferimento, almeno i cinque anni successivi o, in caso di vincoli di pianificazione di bilancio, i tre anni successivi, compresi, se del caso, il calendario indicativo, la frequenza dei bandi di gara, la capacità prevista e il bilancio previsto o il sostegno unitario che si prevede di allocare, nonché le tecnologie ammesse a beneficiarne, se applicabile. Il suddetto calendario è aggiornato su base annuale o, se necessario, per riflettere gli sviluppi recenti del mercato o la prevista allocazione del sostegno.
4. Almeno ogni cinque anni gli Stati membri valutano l'efficacia dei propri regimi di sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili e i relativi principali effetti distributivi sulle differenti categorie di consumatori e sugli investimenti. Tale valutazione tiene conto degli effetti di eventuali modifiche ai regimi di sostegno. La programmazione indicativa a lungo termine concernente le decisioni relative al sostegno e alla definizione di un nuovo sostegno tiene conto dei risultati di tale valutazione. Gli Stati membri integrano la valutazione nei pertinenti aggiornamenti dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di avanzamento in conformità del regolamento (UE) 2018/1999.

*Articolo 7***Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili**

1. Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili in ogni Stato membro è calcolato come la somma:
 - a) del consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili;
 - b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il settore del riscaldamento e del raffrescamento; e
 - c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nel settore dei trasporti.

Con riguardo alle lettere a), b) o c) del primo comma, per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas, l'energia elettrica e l'idrogeno prodotti da fonti rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta.

Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, non sono presi in considerazione i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa che non soddisfino i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10.

2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori di energia rinnovabile e da comunità di energia rinnovabile, al netto della produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte.

Negli impianti multicom bustibile che utilizzano fonti rinnovabili e non rinnovabili, si tiene conto unicamente della parte di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del relativo contenuto energetico.

L'energia elettrica da energia idraulica ed energia eolica è presa in considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita all'allegato II.

3. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il settore del riscaldamento e del raffrescamento è calcolato come quantità di teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotta in uno Stato membro da fonti rinnovabili più il consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell'industria, nel residenziale, nei servizi, nell'agricoltura, nella silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento, il raffrescamento e i processi di lavorazione.

Negli impianti multicom bustibile che utilizzano fonti rinnovabili e non rinnovabili, si tiene conto unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del relativo contenuto energetico.

Si tiene conto dell'energia dell'ambiente e geotermica utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento mediante pompe di calore e sistemi di teleraffrescamento ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), a condizione che l'energia finale fornita ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore o di freddo da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia indicata all'allegato VII e tiene conto dell'uso di energia in tutti i settori di utilizzo finale.

Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), non si tiene conto dell'energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non rinnovabili.

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 35 per integrare la presente direttiva stabilendo una metodologia di calcolo della quantità di energia da fonti rinnovabili usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento e per modificare l'allegato VII.

Tale metodologia comprende fattori di prestazione stagionale minimi per le pompe di calore che funzionano a ciclo inverso.

4. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), si applicano i requisiti seguenti:

- a) il consumo finale di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è calcolato come la somma di tutti i biocarburanti, combustibili da biomassa e combustibili liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto utilizzati nel settore dei trasporti. Tuttavia, i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica il trasporto che sono prodotti da energia elettrica rinnovabile sono presi in considerazione ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), solo per contabilizzare la quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro a partire da fonti rinnovabili;
- b) per il calcolo del consumo finale di energia nel settore dei trasporti sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III. Per determinare il contenuto energetico dei carburanti per il trasporto non inclusi nell'allegato III, gli Stati membri applicano le pertinenti norme dell'Organizzazione europea di normazione (*European Standards Organisation – ESO*) per determinare il potere calorifico dei carburanti. Se non sono state adottate norme ESO a tal fine, gli Stati membri si avvalgono delle pertinenti norme dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (*International Organisation for Standardisation – ISO*).

5. La quota di energia da fonti rinnovabili è calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche, espressa in percentuale.

Ai fini del presente paragrafo, primo comma, la somma di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, è adeguata in conformità degli articoli 8, 10, 12 e 13.

Nel calcolo del consumo finale lordo di energia di uno Stato membro nell'ambito della valutazione del conseguimento degli obiettivi e della traiettoria indicativa stabiliti dalla presente direttiva, la quantità di energia consumata nel settore dell'aviazione è considerata, come quota del consumo finale lordo di energia di detto Stato membro, non superiore al 6,18 %. Per Cipro e Malta la quantità di energia consumata per l'aviazione è considerata, come quota del consumo finale lordo di energia di tali Stati membri, non superiore al 4,12 %.

6. La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1099/2008.

Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra le informazioni statistiche utilizzate per il calcolo di tali quote settoriali e totali e le informazioni statistiche trasmesse alla Commissione ai sensi di tale regolamento.

Articolo 8

Piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili e trasferimenti statistici tra Stati membri

1. Gli Stati membri possono accordarsi per il trasferimento statistico da uno Stato membro all'altro di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili. La quantità trasferita è:
 - a) dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione, ai fini della presente direttiva, nel calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che effettua il trasferimento; e
 - b) aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione, ai fini della presente direttiva, nel calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che accetta il trasferimento.
2. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione fissato all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva e del contributo di ogni Stato membro a tale obiettivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva, nonché al fine di facilitare i trasferimenti statistici ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione istituisce una piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (*Union renewable development platform – URDP*). Gli Stati membri possono presentare all'URDP, su base volontaria, i dati annuali sui propri contributi nazionali all'obiettivo dell'Unione o eventuali parametri di riferimento definiti per il monitoraggio dei progressi nel regolamento (UE) 2018/1999, incluso l'ammontare previsto del deficit o dell'eccedenza rispetto al loro contributo, e un'indicazione del prezzo al quale accetterebbero di trasferire le eventuali eccedenze di produzione di energia da fonti rinnovabili da o verso un altro Stato membro. Il prezzo di tali trasferimenti è fissato caso per caso sulla base del meccanismo dell'URDP di incontro tra domanda e offerta.
3. La Commissione garantisce che l'URDP sia in grado di far incontrare la domanda e l'offerta di quantitativi di energia da fonti rinnovabili che sono presi in considerazione nel calcolo della quota di energia rinnovabile di uno Stato membro sulla base dei prezzi o di altri criteri specificati dallo Stato membro che accetta il trasferimento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 per integrare la presente direttiva, istituendo l'URDP e definendo le condizioni di perfezionamento dei trasferimenti ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

4. Gli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono avere una durata di uno o più anni civili. Tali accordi sono notificati alla Commissione o perfezionati sull'URDP entro dodici mesi dalla fine di ciascun anno in cui hanno efficacia. Tra le informazioni trasmesse alla Commissione figurano la quantità e il prezzo dell'energia in questione. Per i trasferimenti perfezionati sull'URDP, le parti coinvolte e le informazioni sul singolo trasferimento sono rese pubbliche.
5. Gli effetti dei trasferimenti cominciano a decorrere dopo che tutti gli Stati membri interessati dal trasferimento ne abbiano dato notifica alla Commissione o una volta che tutte le condizioni di compensazione siano soddisfatte sull'URDP, a seconda dei casi.

Articolo 9

Progetti comuni tra Stati membri

1. Due o più Stati membri possono cooperare su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la quota o la quantità di energia elettrica, calore e freddo da fonti rinnovabili prodotte nell'ambito di progetti comuni realizzati sul proprio territorio che siano stati messi in servizio dopo il 25 giugno 2009 o grazie all'incremento di capacità di un impianto ristrutturato dopo tale data, da computare ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili di un altro Stato membro nell'ambito della presente direttiva.
3. La notifica di cui al paragrafo 2:
 - a) fornisce la descrizione dell'impianto proposto o l'indicazione dell'impianto ristrutturato;

- b) specifica la quota o la quantità di energia elettrica, calore o freddo prodotte dall'impianto che devono essere computate ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili dell'altro Stato membro;
 - c) indica lo Stato membro in favore del quale è effettuata la notifica; e
 - d) precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale l'energia elettrica o il calore o freddo prodotti dall'impianto a partire da fonti rinnovabili devono essere computati ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili dell'altro Stato membro.
4. La durata di un progetto congiunto di cui al presente articolo può essere prorogata oltre il 2030.
5. Una notifica effettuata ai sensi del presente articolo non può essere modificata o ritirata senza il comune accordo dello Stato membro notificante e dello Stato membro indicato ai sensi del paragrafo 3, lettera c).
6. La Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati, agevola l'avvio di progetti comuni tra gli Stati membri, in particolare tramite assistenza tecnica specifica e assistenza allo sviluppo dei progetti.

Articolo 10

Effetti dei progetti comuni tra Stati membri

1. Entro tre mesi dalla fine di ciascun anno che ricade nel periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera d), lo Stato membro che ha effettuato la notifica ai sensi dell'articolo 9 emette una lettera di notifica in cui dichiara:
- a) la quantità totale di energia elettrica o di calore o freddo prodotta durante quell'anno da fonti rinnovabili dall'impianto oggetto della notifica di cui all'articolo 9; e
 - b) la quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta durante quell'anno da fonti rinnovabili da tale impianto che dev'essere computata ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili di un altro Stato membro conformemente a quanto indicato nella notifica.
2. Lo Stato membro notificante trasmette la lettera di notifica allo Stato membro a favore del quale è effettuata la notifica e alla Commissione.
3. Ai fini della presente direttiva, la quantità di energia elettrica o di calore o freddo da fonti rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 1, lettera b), è:
- a) dedotta dalla quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolare la quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che emette la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 1; e
 - b) sommata alla quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolare la quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che riceve la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 11

Progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi

1. Uno o più Stati membri possono cooperare con uno o più paesi terzi su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati e avviene nel pieno rispetto del diritto internazionale.
2. L'energia elettrica prodotta in un paese terzo da fonti rinnovabili è presa in considerazione ai fini del calcolo delle quote di energia rinnovabile degli Stati membri solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) l'energia elettrica è consumata nell'Unione, requisito che si considera soddisfatto quando:
 - i) una quantità di energia elettrica equivalente all'energia elettrica contabilizzata è stata definitivamente attribuita alla capacità di interconnessione assegnata da parte di tutti i gestori del sistema di trasmissione responsabile nel paese d'origine, nel paese di destinazione e, se del caso, in ciascun paese terzo di transito;

- ii) una quantità di energia elettrica equivalente all'energia elettrica contabilizzata è stata definitivamente registrata nella tabella di programmazione da parte del gestore del sistema di trasmissione responsabile nella parte dell'Unione di un interconnettore; e
 - iii) la capacità nominata e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dell'impianto di cui alla lettera b) si riferiscono allo stesso periodo;
- b) l'energia elettrica è prodotta in un impianto entrato in esercizio dopo il 25 giugno 2009 o da un impianto che è stato ristrutturato, accrescendone la capacità, dopo tale data nell'ambito di un progetto comune di cui al paragrafo 1;
- c) la quantità di energia elettrica prodotta ed esportata non ha beneficiato di un sostegno da parte di un regime di sostegno di un paese terzo diverso da un aiuto agli investimenti concesso per l'impianto; e
- d) l'energia elettrica è stata prodotta nel rispetto del diritto internazionale, in un paese terzo firmatario della convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o di altri trattati o convenzioni internazionali sui diritti umani.
3. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di tenere conto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta e consumata in un paese terzo, nell'ambito della costruzione di un interconnettore che richieda tempi lunghi di realizzazione tra lo Stato membro e un paese terzo, alle seguenti condizioni:
- a) la costruzione dell'interconnettore deve essere iniziata entro il 31 dicembre 2026;
 - b) non è possibile mettere in esercizio l'interconnettore entro il 31 dicembre 2030;
 - c) è possibile mettere in esercizio l'interconnettore entro il 31 dicembre 2032;
 - d) dopo l'entrata in esercizio, l'interconnettore sarà utilizzato per l'esportazione verso l'Unione, ai sensi del paragrafo 2, di energia elettrica da fonti rinnovabili;
 - e) la richiesta si riferisce a un progetto comune che soddisfi i criteri indicati al paragrafo 2, lettere b) e c), e che utilizzerà l'interconnettore dopo la sua entrata in esercizio e per una quantità di energia elettrica che non sia superiore alla quantità che sarà esportata verso l'Unione dopo l'entrata in esercizio dell'interconnettore.
4. La quota o la quantità di energia elettrica prodotta da qualsiasi impianto nel territorio di un paese terzo che deve essere computata ai fini della quota di energia rinnovabile di uno o più Stati membri nell'ambito della presente direttiva è notificata alla Commissione. Quando sono interessati più Stati membri, la ripartizione di tale quota o quantità tra Stati membri è notificata alla Commissione. La quota o la quantità non è superiore alla quota o alla quantità effettivamente esportata nell'Unione e ivi consumata, corrisponde alla quantità di cui al paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), ed è conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a). La notifica è effettuata da ciascuno Stato membro ai fini del cui obiettivo nazionale generale deve essere computata la quota o la quantità di energia elettrica.
5. La notifica di cui al paragrafo 4:
- a) fornisce la descrizione dell'impianto proposto o l'indicazione dell'impianto ristrutturato;
 - b) specifica la quota o la quantità di energia elettrica prodotta nell'impianto da computare ai fini della quota di energia rinnovabile di uno Stato membro e, fatte salve le disposizioni in materia di confidenzialità, le corrispondenti disposizioni finanziarie;
 - c) precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale l'energia elettrica deve essere computata ai fini della quota di energia rinnovabile dello Stato membro; e
 - d) comporta un riconoscimento scritto delle lettere b) e c) da parte del paese terzo sul cui territorio l'impianto è destinato a entrare in esercizio e un'indicazione della quota o della quantità di energia elettrica prodotte dall'impianto che saranno utilizzate a livello nazionale.
6. La durata di un progetto congiunto di cui al presente articolo può essere estesa oltre il 2030.
7. Una notifica effettuata ai sensi del presente articolo è modificata o ritirata solo qualora vi sia comune accordo tra lo Stato membro notificante e il paese terzo che ha riconosciuto il progetto comune in conformità del paragrafo 5, lettera d).

8. Gli Stati membri e l'Unione incoraggiano i pertinenti organi della Comunità dell'energia a prendere, in conformità con tale trattato, le misure necessarie per consentire alle parti contraenti di applicare le disposizioni in materia di cooperazione tra Stati membri previste dalla presente direttiva.

Articolo 12

Effetti dei progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi

1. Entro dodici mesi dalla fine di ciascun anno che ricade nel periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera c), lo Stato membro notificante emette una lettera di notifica in cui dichiara:

- a) la quantità totale di energia elettrica prodotta durante quell'anno da fonti rinnovabili dall'impianto oggetto della notifica ai sensi dell'articolo 11;
- b) la quantità di energia elettrica prodotta durante quell'anno da fonti rinnovabili da tale l'impianto che deve essere computata ai fini della sua quota di energia rinnovabile conformemente a quanto indicato nella notifica ai sensi dell'articolo 11; e
- c) la prova del soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 trasmette la lettera di notifica alla Commissione e al paese terzo che ha riconosciuto il progetto in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera d).

3. Ai fini del calcolo delle quote di energia rinnovabile nell'ambito della presente direttiva, la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 1, lettera b), è sommata alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolare le quote di energia rinnovabile dello Stato membro che emette la lettera di notifica.

Articolo 13

Regimi di sostegno comuni

1. Fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 5, due o più Stati membri possono decidere, su base volontaria, di unire o coordinare parzialmente i loro regimi di sostegno nazionali. In questi casi una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili prodotta nel territorio di uno Stato membro partecipante può essere computata ai fini della quota di energia rinnovabile di un altro Stato membro partecipante, a condizione che gli Stati membri interessati:

- a) effettuino un trasferimento statistico di importi specifici di energia da fonti rinnovabili da uno Stato membro verso un altro Stato membro in conformità dell'articolo 8; o
- b) istituiscano una norma di distribuzione, concordata dagli Stati membri partecipanti, che distribuisce quantità di energia da fonti rinnovabili tra gli Stati membri partecipanti.

La norma di distribuzione di cui alla lettera b) del primo comma è notificata alla Commissione entro tre mesi dalla fine del primo anno in cui prende effetto.

2. Entro tre mesi dalla fine di ogni anno, gli Stati membri che hanno effettuato una notifica ai sensi del secondo comma del paragrafo 1 emettono una lettera di notifica che indica la quantità totale di energia elettrica o calore o freddo da fonti rinnovabili prodotta nell'anno a cui si applica la norma di distribuzione.

3. Ai fini del calcolo delle quote di energia rinnovabile nell'ambito della presente direttiva, la quantità di energia elettrica, di calore o di freddo da fonti rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 2 è ridistribuita tra gli Stati membri interessati in conformità della norma di distribuzione notificata.

4. La Commissione diffonde orientamenti e buone prassi e, su richiesta degli Stati membri interessati, favorisce l'istituzione di regimi di sostegno comuni tra gli Stati membri.

*Articolo 14***Aumento di capacità**

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), le unità di energia da fonti rinnovabili dovute all'aumento di capacità di un impianto sono considerate come se fossero prodotte da un impianto distinto messo in servizio al momento in cui si è verificato l'aumento di capacità.

*Articolo 15***Procedure amministrative, regolamentazioni e codici**

1. Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio delle licenze applicabili agli impianti e alle relative reti di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo da fonti rinnovabili, al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa o altri prodotti energetici e ai carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto siano proporzionate e necessarie e contribuiscano all'attuazione del principio che dà priorità all'efficienza energetica.

Gli Stati membri prendono in particolare le misure appropriate per assicurare che:

- a) le procedure amministrative siano razionalizzate e accelerate al livello amministrativo adeguato e siano fissati termini prevedibili per le procedure di cui al primo comma;
- b) le norme in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano oggettive, trasparenti e proporzionate, non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle specificità di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili;
- c) le spese amministrative pagate da consumatori, urbanisti, architetti, imprese edili e installatori e fornitori di attrezzature e di sistemi siano trasparenti e proporzionate ai costi; e
- d) siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso una procedura di notifica semplice per dispositivi decentrati, e per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili.

2. Gli Stati membri definiscono chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno. Se esistono norme europee, tra cui i marchi di qualità ecologica, le etichettature energetiche e altri sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di standardizzazione, le specifiche tecniche sono redatte in conformità di dette norme. Le specifiche tecniche non prescrivono dove le apparecchiature e i sistemi debbano essere certificati e non devono costituire ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile, e all'uso dell'inevitabile calore e freddo di scarto in sede di pianificazione, compresa la pianificazione precoce del territorio, progettazione, costruzione e ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali, commerciali o residenziali e infrastrutture energetiche, comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento, gas naturale e combustibili alternativi. In particolare, gli Stati membri incoraggiano gli organi amministrativi locali e regionali a includere, se del caso, il riscaldamento e il raffrescamento da fonti rinnovabili nella pianificazione delle infrastrutture urbane e a consultare gli operatori di rete per tener conto dell'impatto esercitato sui piani di sviluppo infrastrutturale degli operatori dai programmi di efficienza energetica e di gestione della domanda nonché dalle disposizioni specifiche in materia di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile.

4. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia di edilizia, gli Stati membri introducono misure appropriate al fine di aumentare la quota di qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio.

Nell'elaborare tali misure o nel regime di sostegno, gli Stati membri possono tener conto, se del caso, di misure nazionali riguardanti sostanziali incrementi dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, dello stoccaggio dell'energia a livello locale e dell'efficienza energetica, riguardanti la cogenerazione e riguardanti gli edifici passivi, a consumo di energia basso o nullo.

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altri strumenti aventi effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a condizione che ciò sia tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile e considerato il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, e a condizione che ciò non influisca negativamente sulla qualità dell'aria interna. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche mediante un teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti utilizzando una quota significativa di energia rinnovabile e di calore e freddo di scarto.

Gli obblighi previsti dal primo comma si applicano alle forze armate solo nella misura in cui ciò non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi edifici pubblici e gli edifici pubblici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a livello nazionale, regionale e locale, svolgano un ruolo esemplare nel contesto della presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2012. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto rispettando le norme per edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/UE o prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti pubblico-privato siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

6. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da rinnovabili che consentano una riduzione significativa del consumo di energia. A tale fine gli Stati membri utilizzano le etichette energetiche, i marchi di qualità ecologica o le altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o dell'Unione, se esistono, e garantiscono che siano fornite un'informazione e una consulenza adeguate sulle alternative ad alta efficienza energetica basate sulle rinnovabili, nonché sugli strumenti finanziari e sugli incentivi eventualmente disponibili in caso di sostituzione, al fine di promuovere un aumento del tasso di sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento e un maggiore passaggio a soluzioni basate sulle energie rinnovabili conformi alla direttiva 2010/31/UE.

7. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto settore del riscaldamento e del raffrescamento. Tale valutazione include, se del caso, un'analisi spaziale delle aree idonee per un'utilizzazione a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti di piccola taglia a livello residenziale ed è inclusa nella seconda valutazione globale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e nei successivi aggiornamenti delle valutazioni globali.

8. Gli Stati membri valutano gli ostacoli normativi e amministrativi agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, eliminano gli ostacoli ingiustificati ed agevolano il ricorso a tali accordi. Gli Stati membri assicurano che tali accordi non siano soggetti a procedure o oneri sproporzionati o discriminatori.

Gli Stati membri descrivono le politiche e le misure tese ad agevolare il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 16

Organizzazione e durata della procedura autorizzativa

1. Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più sportelli. Tali sportelli, su richiesta del richiedente, guidano e assistono nell'intera procedura amministrativa di presentazione della domanda di autorizzazione e nella procedura autorizzativa. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più di uno sportello per l'intera procedura. La procedura autorizzativa copre le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, a revisionare la potenza e a gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e le opere necessarie per la relativa connessione alla rete. La procedura autorizzativa comprende tutte le procedure dalla conferma di ricevimento della domanda alla trasmissione dell'esito della procedura di cui al paragrafo 2.

2. Lo sportello guida il richiedente durante la procedura amministrativa di presentazione della domanda di autorizzazione in modo trasparente fino all'adozione di una o più decisioni da parte delle autorità responsabili al termine del processo, gli fornisce tutte le informazioni necessarie e coinvolge, se del caso, altre autorità amministrative. Ai richiedenti è consentito presentare i documenti pertinenti anche in formato digitale.

3. Lo sportello mette a disposizione, e fornisce anche online, un manuale delle procedure rivolto agli sviluppatori di progetti di produzione di energie da fonti rinnovabili che tratti distintamente anche progetti su piccola scala e progetti di autoconsumo di energia rinnovabile. Le informazioni online indicano al richiedente lo sportello pertinente alla sua domanda. Se uno Stato membro ha più di uno sportello, le informazioni online indicano al richiedente lo sportello pertinente.

4. Fatto salvo il paragrafo 7, la procedura autorizzativa di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di due anni per le centrali elettriche, comprese tutte le pertinenti procedure delle autorità competenti. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di due anni può essere prorogato fino a un anno.

5. Fatto salvo il paragrafo 7, la procedura autorizzativa non può durare più di un anno per gli impianti con una capacità elettrica inferiore a 150 kW. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di un anno può essere prorogato fino a un anno.

Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano un accesso facile a procedure semplici per la risoluzione delle controversie concernenti le procedure autorizzative e il rilascio delle autorizzazioni a costruire e a esercire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, compresi, se del caso, meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

6. Gli Stati membri facilitano la revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili garantendo una procedura autorizzativa semplificata e rapida. Tale procedura non può durare più di un anno.

Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, quali ragioni prioritarie per la sicurezza, se il progetto di revisione della potenza dell'impianto incide in modo sostanziale sulla rete o sulla capacità, sulle dimensioni o sulla prestazione iniziali dell'impianto, il periodo di un anno può essere prorogato fino a un anno.

7. I termini stabiliti nel presente articolo si applicano fatti salvi gli obblighi ai sensi del diritto applicabile dell'Unione in materia ambientale, ai reclami, ai ricorsi e agli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali, e ai meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, ai ricorsi e rimedi non giurisdizionali e possono essere prorogati per la durata di tali procedure.

8. Gli Stati membri possono istituire una procedura di notifica semplice relativa alla connessione alla rete per i progetti di revisione della potenza dell'impianto di cui all'articolo 17, paragrafo 1. Ove gli Stati membri procedano in tal senso, la revisione della potenza dell'impianto è consentita a seguito di una notifica all'autorità pertinente, qualora non sia previsto alcun effetto negativo considerevole a livello ambientale o sociale. Tale autorità decide, entro sei mesi dal suo ricevimento, se la notifica sia sufficiente.

Se l'autorità competente decide che la notifica è sufficiente, concede automaticamente l'autorizzazione. Se l'autorità decide che la notifica non è sufficiente, è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione e si applicano i termini di cui al paragrafo 6.

Articolo 17

Procedura di notifica semplice per la connessione alla rete

1. Gli Stati membri istituiscono una procedura di notifica semplice per la connessione alla rete in cui gli impianti o le unità di produzione aggregate di autoconsumatori di energia rinnovabile e per i progetti pilota con una potenza pari o inferiore a 10,8 kW, o equivalente per le connessioni diverse da quelle a tre fasi, devono essere collegati alla rete previa notifica al gestore del sistema di distribuzione.

Entro un periodo di tempo limitato dalla notifica, il gestore del sistema di distribuzione può rifiutare la connessione alla rete richiesta o proporre un punto alternativo di connessione alla rete per giustificati motivi di sicurezza o di incompatibilità tecnica dei componenti del sistema. In caso di decisione positiva da parte del gestore del sistema di distribuzione, o in mancanza di una decisione da parte del gestore del sistema di distribuzione entro un mese dalla notifica, l'impianto o l'unità di produzione aggregata può essere collegata.

2. Gli Stati membri possono autorizzare una procedura di notifica semplice per gli impianti o le unità di produzione aggregate con una capacità elettrica superiore a 10,8 kW e fino a 50 kW, a condizione che siano mantenute la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete.

*Articolo 18***Informazione e formazione**

1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, quali consumatori, inclusi consumatori vulnerabili e a basso reddito, autoconsumatori di energia rinnovabile, comunità di energia rinnovabile, imprese edili, installatori, architetti, fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffrescamento e per la produzione di energia elettrica e fornitori di veicoli che possono utilizzare energia rinnovabile e di sistemi di trasporto intelligenti.
2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sui benefici netti, sui costi e sull'efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore, freddo ed energia elettrica da fonti rinnovabili siano messe a disposizione dal fornitore delle apparecchiature o dei sistemi ovvero dalle autorità competenti.
3. Gli Stati membri assicurano che sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione siano messi a disposizione degli installatori su piccola scala di caldaie o di stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore. Tali sistemi possono tener conto, se del caso, dei sistemi e delle strutture esistenti e si basano sui criteri indicati nell'allegato IV. Ogni Stato membro riconosce le certificazioni rilasciate dagli altri Stati membri conformemente ai predetti criteri.
4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sui sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione di cui al paragrafo 3. Essi possono mettere a disposizione del pubblico anche l'elenco degli installatori qualificati o certificati in conformità del paragrafo 3.
5. Gli Stati membri provvedono affinché siano resi disponibili a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, orientamenti che consentano loro di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di energia da fonti rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali, commerciali o residenziali.
6. Gli Stati membri, se del caso di concerto con le autorità locali e regionali, elaborano programmi adeguati d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sulle modalità di esercizio dei loro diritti in quanto clienti attivi e sui benefici e sugli aspetti pratici, compresi gli aspetti tecnici e finanziari, dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili, incluso l'autoconsumo di energia rinnovabile o l'utilizzo nell'ambito delle comunità di energia rinnovabile.

*Articolo 19***Garanzie di origine dell'energia da fonti rinnovabili**

1. Per dimostrare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia da fonti rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
2. A tale fine, gli Stati membri assicurano che, su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia di origine, a meno che, per tener conto del valore di mercato della garanzia di origine, gli Stati membri decidano di non rilasciare tale garanzia di origine a un produttore che riceve sostegno finanziario nell'ambito di un regime di sostegno. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine per l'energia da fonti non rinnovabili. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di potenza. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

Gli Stati membri garantiscono che la stessa unità di energia da fonti rinnovabili sia tenuta in considerazione una sola volta.

Gli Stati membri assicurano che, ove un produttore riceva sostegno finanziario nell'ambito di un regime di sostegno, si tenga adeguatamente conto del valore di mercato della garanzia di origine per la stessa produzione nel regime di sostegno in questione.

Si presume che si sia tenuto adeguatamente conto del valore di mercato della garanzia di origine nei casi seguenti:

- a) il sostegno finanziario è concesso mediante una procedura di gara o un sistema di certificati verdi negoziabili;
- b) il valore di mercato delle garanzie di origine è preso in considerazione dal punto di vista amministrativo nel livello di sostegno finanziario; o
- c) le garanzie di origine non sono rilasciate direttamente al produttore, bensì a un fornitore o un consumatore che acquista energia da fonti rinnovabili nell'ambito di procedure competitive o accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine.

Per tenere conto del valore di mercato della garanzia di origine, gli Stati membri possono, tra l'altro, decidere di rilasciare una garanzia di origine al produttore e di annullarla immediatamente.

La garanzia d'origine non ha alcuna funzione in termini di osservanza dell'articolo 3 da parte dello Stato membro. I trasferimenti di garanzie d'origine, che avvengono separatamente o contestualmente al trasferimento fisico di energia, non influiscono sulla decisione degli Stati membri di utilizzare trasferimenti statistici, progetti comuni o regimi di sostegno comuni per il rispetto dell'articolo 3, né sul calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 7.

3. Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di origine sono valide per dodici mesi dalla produzione della corrispondente unità di energia. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le garanzie di origine che non sono state annullate scadano al più tardi 18 mesi dalla produzione della corrispondente unità di energia. Gli Stati membri includono le garanzie di origine scadute nel calcolo del loro mix energetico residuale.

4. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 8 e 13, gli Stati membri assicurano che le imprese energetiche annullino le garanzie di origine al più tardi sei mesi dal termine di validità della garanzia di origine.

5. Gli Stati membri o gli organi competenti designati controllano il rilascio, il trasferimento e l'annullamento delle garanzie di origine. Gli organi competenti designati hanno responsabilità geografiche senza sovrapposizioni e sono indipendenti dalle attività di produzione, commercio e fornitura.

6. Gli Stati membri o gli organi competenti designati predispongono gli opportuni meccanismi per assicurare che le garanzie di origine siano rilasciate, trasferite e annullate elettronicamente e siano precise, affidabili e a prova di frode. Gli Stati membri e le autorità competenti designate assicurano che gli obblighi che impongono siano conformi alla norma CEN - EN 16325.

7. La garanzia di origine indica almeno:

- a) la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia e le date di inizio e di fine della produzione;
- b) se la garanzia di origine riguarda:
 - i) l'energia elettrica;
 - ii) il gas, incluso l'idrogeno; o
 - iii) il riscaldamento o il raffrescamento;
- c) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la potenza dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta;
- d) se l'impianto ha beneficiato di sostegni all'investimento e se l'unità energetica ha beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime nazionale di sostegno e il tipo di regime di sostegno;
- e) la data di messa in esercizio dell'impianto; e
- f) la data e il paese di rilascio, e il numero identificativo unico.

Nelle garanzie d'origine provenienti da impianti di meno di 50 kW possono essere indicate informazioni semplificate.

8. Il fornitore di energia elettrica che sia tenuto a dimostrare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico ai fini dell'articolo 3, paragrafo 9, lettera a), della direttiva 2009/72/CE, vi provvede utilizzando garanzie d'origine, eccetto:

- a) per quanto riguarda la quota del proprio mix energetico corrispondente a offerte commerciali non tracciate, laddove ne abbia, per le quali il fornitore può utilizzare il mix residuale; oppure
- b) quando uno Stato membro decide di non rilasciare garanzie di origine a un produttore che riceve sostegno finanziario nell'ambito di un regime di sostegno.

Ove gli Stati membri si siano dotati di garanzie di origine per altri tipi di energia, i fornitori utilizzano, ai fini della comunicazione delle informazioni sul mix energetico, le garanzie di origine riferite alla stessa energia fornita. Analogamente, le garanzie di origine istituite ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/UE possono essere utilizzate per soddisfare l'obbligo di dimostrare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, ove l'energia elettrica sia prodotta da cogenerazione ad alto rendimento mediante fonti rinnovabili, può essere rilasciata una sola garanzia d'origine che specifichi entrambe le caratteristiche.

9. Gli Stati membri riconoscono le garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri conformemente alla presente direttiva esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 7, primo comma, lettere da a) a f). Uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una garanzia di origine soltanto qualora nutra fondati dubbi sulla sua precisione, affidabilità o autenticità. Lo Stato membro notifica alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione.

10. Qualora giudichi infondato il rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può adottare una decisione che obbliga lo Stato membro a riconoscere la garanzia.

11. Gli Stati membri non riconoscono le garanzie di origine rilasciate da un paese terzo a meno che l'Unione abbia concluso un accordo con tale paese terzo sul reciproco riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate nell'Unione e sistemi di garanzie di origine compatibili siano stati introdotti in tale paese terzo, e soltanto qualora vi sia importazione o esportazione diretta di energia.

12. Uno Stato membro può introdurre, conformemente al diritto dell'Unione, criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori riguardo all'uso delle garanzie di origine in conformità degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2009/72/CE.

13. La Commissione adotta una relazione in cui siano valutate le opzioni per istituire un marchio di qualità ecologica per tutta l'Unione con l'obiettivo di promuovere l'uso di energia rinnovabile proveniente da nuovi impianti. I fornitori utilizzano le informazioni contenute nelle garanzie di origine per dimostrare la conformità ai requisiti di tale marchio.

Articolo 20

Accesso e gestione delle reti

1. Se del caso, gli Stati membri valutano la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti rinnovabili.

2. Se del caso, gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione sul loro territorio l'obbligo di pubblicare norme tecniche in conformità dell'articolo 8 della direttiva 2009/73/CE, in particolare riguardo alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del gas. Gli Stati membri impongono inoltre ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione l'obbligo di pubblicare le tariffe per la connessione di gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

3. In base alla loro valutazione inclusa nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima conformemente all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999, sulla necessità di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione fissato all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, gli Stati membri adottano, se necessario, le opportune misure intese a sviluppare l'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento in modo da far fronte allo sviluppo della produzione di riscaldamento e di raffrescamento da grandi impianti a biomassa, a energia solare, a energia dell'ambiente e geotermica nonché da calore e freddo di scarto.

Articolo 21

Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili

1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori siano autorizzati a divenire autoconsumatori di energia rinnovabile, fatto salvo il presente articolo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile, individualmente o attraverso aggregatori, siano autorizzati a:
 - a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari, senza essere soggetti:
 - i) in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi;
 - ii) in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro disponibilità, a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe;
 - b) installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità;
 - c) mantenere i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali;
 - d) ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società.
3. Gli Stati membri possono applicare oneri e tariffe non discriminatori e proporzionali agli autoconsumatori di energia rinnovabile, in relazione alla loro energia elettrica rinnovabile autoprodotta che rimane nella loro disponibilità, in uno o più dei casi seguenti:
 - a) se l'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili è effettivamente beneficiaria di regimi di sostegno, solo nella misura in cui non siano pregiudicati la sostenibilità economica del progetto e l'effetto incentivante di tale sostegno;
 - b) dal 1° dicembre 2026, se la quota complessiva di impianti in autoconsumo supera l'8 % della potenza elettrica totale installata di uno Stato membro, e se è dimostrato, mediante un'analisi costi-benefici effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro, condotta mediante un processo aperto, trasparente e partecipativo, che la disposizione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), ha comportato un significativo onere sproporzionato per la sostenibilità finanziaria a lungo termine del sistema elettrico oppure crea un incentivo che supera quanto oggettivamente necessario per conseguire la diffusione economicamente efficiente dell'energia rinnovabile e che sarebbe impossibile minimizzare tale onere o incentivo adottando altre misure ragionevoli; o
 - c) se l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta è prodotta in impianti con una potenza elettrica totale installata superiore a 30 kW.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio, compresi condomini, siano autorizzati a esercitare collettivamente le attività di cui al paragrafo 2 e a organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile prodotta presso il loro sito o i loro siti, fatti salvi gli oneri di rete e altri oneri, canoni, prelievi e imposte pertinenti applicabili a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile. Gli Stati membri possono distinguere tra autoconsumatori individuali di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Eventuali trattamenti diversi sono proporzionati e debitamente giustificati.
5. L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile.

6. Gli Stati membri istituiscono un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile sulla base di una valutazione delle barriere ingiustificate esistenti per l'autoconsumo di energia rinnovabile, nonché del potenziale di quest'ultimo, nei loro territori e nelle loro reti energetiche. Tale quadro favorevole, tra l'altro:

- a) si occupa dell'accessibilità dell'autoconsumo di energia rinnovabile a tutti i consumatori finali, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- b) si occupa degli ostacoli ingiustificati al finanziamento di progetti sul mercato e di misure che facilitano l'accesso ai finanziamenti;
- c) si occupa di altri ostacoli normativi ingiustificati per l'autoconsumo di energia rinnovabile, anche per i locatari;
- d) si occupa degli incentivi per i proprietari degli immobili, affinché creino possibilità di autoconsumo di energia rinnovabile, anche per i locatari;
- e) concede agli autoconsumatori di energia rinnovabile, a fronte dell'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, un accesso non discriminatorio ai pertinenti regimi di sostegno esistenti, nonché a tutti i segmenti del mercato dell'energia elettrica;
- f) garantisce che gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo adeguato e bilanciato alla ripartizione complessiva dei costi del sistema quando l'energia elettrica è immessa nella rete.

Gli Stati membri includono una sintesi delle politiche e delle misure previste dal quadro favorevole, nonché una valutazione della loro attuazione nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

7. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE.

Articolo 22

Comunità di energia rinnovabile

1. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.

2. Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di:

- a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;
- c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

3. Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunità di energia rinnovabile nei rispettivi territori.

4. Gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile. Tale quadro garantisce, tra l'altro, che:

- a) siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile;
- b) le comunità di energia rinnovabile che forniscono energia o servizi di aggregazione, o altri servizi energetici commerciali siano soggette alle disposizioni applicabili a tali attività;

- c) il gestore del sistema di distribuzione competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia all'interno delle comunità di energia rinnovabile;
 - d) le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti;
 - e) le comunità di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato;
 - f) la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
 - g) siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni;
 - h) alle autorità pubbliche sia fornito un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a parteciparvi direttamente;
 - i) siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile.
5. I principi essenziali del quadro favorevole di cui al paragrafo 4 e della sua attuazione fanno parte degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri e delle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.
6. Gli Stati membri possono prevedere che le comunità di energia rinnovabile siano aperte alla partecipazione transfrontaliera.
7. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità di energia rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al fine di consentire loro di competere alla pari con altri partecipanti al mercato per l'ottenimento di un sostegno.

Articolo 23

Utilizzo dell'energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffrescamento

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro si sforza di aumentare la quota di energia rinnovabile in tale settore di indicativamente 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento nel 2020, espresso in termini di quota nazionale dei consumi finali di energia e calcolato secondo la metodologia indicata all'articolo 7, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo. Tale aumento è limitato indicativamente a 1,1 punti percentuali per gli Stati membri in cui non sono utilizzati calore e freddo di scarto. Gli Stati membri attribuiscono la priorità alle migliori tecnologie disponibili, se del caso.
2. Ai fini del paragrafo 1, nel calcolare la propria quota di energia rinnovabile destinata al settore del riscaldamento e del raffrescamento e l'aumento medio annuo in conformità di tale paragrafo, ogni Stato membro:
- a) può conteggiare il calore e il freddo di scarto, subordinatamente a un limite del 40 % dell'aumento medio annuo;
 - b) qualora la sua quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento sia superiore al 60 % può considerare la quota in questione come realizzazione dell'aumento medio annuo; e
 - c) qualora la sua quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento sia oltre il 50 % e fino al 60 %, può considerare la quota in questione come realizzazione della metà dell'aumento medio annuo.

Nel decidere quali misure adottare ai fini dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, gli Stati membri possono tener conto del rapporto costi-efficacia, in modo da considerare gli ostacoli strutturali legati alla quota elevata di utilizzo di gas naturale o al raffrescamento o a una dispersione degli insediamenti a bassa densità di popolazione.

Qualora tali provvedimenti comportino una diminuzione dell'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri lo comunicano, ad esempio mediante le loro relazioni intermedie integrate sull'energia e il clima ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1999, e forniscono alla Commissione una giustificazione che comprenda la scelta di misure di cui al presente paragrafo, secondo comma.

3. Sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli Stati membri possono istituire e rendere pubblico un elenco di misure e possono designare e rendere pubbliche le entità incaricate dell'attuazione, quali i fornitori di combustibile, organismi pubblici o professionali che contribuiscano all'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1.

4. Gli Stati membri possono attuare l'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1, tra l'altro, mediante una o più delle seguenti opzioni:

- a) l'integrazione fisica dell'energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nell'energia e nel relativo combustibile destinati al riscaldamento e al raffrescamento;
- b) misure dirette di mitigazione, quali l'installazione negli edifici di sistemi ad alta efficienza di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili o l'utilizzo di energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nei processi industriali di riscaldamento e raffrescamento;
- c) misure indirette di mitigazione, corredate di certificati negoziabili attestanti il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1 mediante sostegno alle misure indirette di mitigazione, realizzate da un altro operatore economico quale un installatore indipendente di tecnologia per le fonti rinnovabili o una società di servizi energetici che fornisce servizi di installazione in materia di rinnovabili;
- d) altre misure strategiche aventi effetto equivalente per raggiungere l'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1, tra cui misure fiscali o altri incentivi finanziari.

Nell'adottare e attuare le misure di cui al primo comma, gli Stati membri mirano ad assicurare l'accessibilità delle misure per tutti i consumatori, in particolare quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che non disporrebbero altrimenti di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne.

5. Gli Stati membri possono utilizzare le strutture già istituite in conformità degli obblighi nazionali di risparmio energetico di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE al fine di attuare e monitorare le misure di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Qualora le entità siano designate ai sensi del paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che il contributo di tali entità designate sia misurabile e verificabile e che le entità designate riferiscano ogni anno in merito:

- a) all'apporto totale dell'energia fornita per il riscaldamento e il raffrescamento;
- b) all'apporto totale dell'energia da fonti rinnovabili fornita per il riscaldamento e il raffrescamento;
- c) all'apporto di calore e freddo di scarto fornito per il riscaldamento e il raffrescamento;
- d) alla quota dell'energia rinnovabile e del calore e freddo di scarto rispetto all'ammontare totale di energia fornita per il riscaldamento e il raffrescamento; e
- e) al tipo di fonte di energia rinnovabile.

Articolo 24

Teleriscaldamento e teleraffrescamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano fornite ai consumatori finali informazioni sulla prestazione energetica e sulla quota di energia da fonti rinnovabili nei loro sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in un modo facilmente accessibile, ad esempio sui siti web dei fornitori, sulle bollette annuali oppure su richiesta.

2. Gli Stati membri adottano le misure e le condizioni necessarie per consentire ai clienti dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento che non costituiscono teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti o che non sono tali entro il 31 dicembre 2025 sulla base di un piano approvato dall'autorità competente, di disconnettersi dal sistema risolvendo o modificando il contratto al fine di generare in proprio il riscaldamento o il raffrescamento da fonti rinnovabili.

Nel caso in cui sia collegata alla disconnessione fisica, la risoluzione del contratto può essere subordinata alla compensazione per costi causati direttamente dalla disconnessione fisica e per la parte non ammortizzata degli investimenti necessari per fornire calore e freddo al cliente in questione.

3. Gli Stati membri possono limitare il diritto di disconnettersi, risolvendo o modificando il contratto a norma del paragrafo 2, ai clienti che possono dimostrare che la soluzione alternativa prevista per la fornitura di riscaldamento o raffrescamento si traduce in un miglioramento significativo della prestazione energetica. La valutazione della prestazione energetica della soluzione alternativa può essere basata sull'attestato di prestazione energetica.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento contribuiscano all'aumento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della presente direttiva, attuando almeno una delle due opzioni seguenti:

a) adoperarsi per aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili e da fonti di calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento di almeno un punto percentuale quale media annua calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento nel 2020, espresso in termini di quota del consumo di energia finale per il teleriscaldamento e teleraffrescamento, attuando le misure che dovrebbero far scattare tale aumento medio annuo negli anni caratterizzati da condizioni climatiche normali.

Gli Stati membri con una quota di energia da fonti rinnovabili e calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento superiore al 60 % possono considerare la quota in questione come realizzazione dell'aumento medio annuo di cui al primo comma della presente lettera.

Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima le misure necessarie all'attuazione dell'aumento medio annuo di cui al primo comma della presente lettera, ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999.

b) assicurare che i gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento siano tenuti a connettere i fornitori di energia da fonti rinnovabili e calore e freddo di scarto o a offrire la connessione e l'acquisto di calore e freddo prodotti da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto da parte di fornitori terzi, sulla base di criteri non discriminatori stabiliti dall'autorità competente dello Stato membro interessato, quando hanno uno degli obblighi seguenti:

- i) soddisfare la domanda di nuovi clienti;
- ii) sostituire la capacità esistente di produzione di calore o freddo;
- iii) ampliare la capacità esistente di produzione di calore o freddo.

5. Qualora uno Stato membro attui l'opzione di cui al paragrafo 4, lettera b), il gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento può rifiutare la connessione e l'acquisto di calore o freddo da parte di un fornitore terzo se:

- a) il sistema non dispone della necessaria capacità a motivo di altre forniture di calore e di freddo di scarto, di calore o di freddo da fonti rinnovabili o di calore o di freddo prodotti mediante cogenerazione ad alto rendimento;
- b) il calore o il freddo del fornitore terzo non soddisfa i parametri tecnici necessari a connettere e assicurare il funzionamento affidabile e sicuro del sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento; o
- c) il gestore può dimostrare che la fornitura di tale accesso comporterebbe un aumento eccessivo del costo del calore o del freddo per i clienti finali rispetto al costo di utilizzo della principale fonte locale di calore o freddo con cui la fonte rinnovabile o il calore e il freddo di scarto sarebbero in competizione.

Gli Stati membri assicurano che il gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento che rifiuti di collegare un fornitore di calore o freddo ai sensi del primo comma fornisca all'autorità competente informazioni sui motivi del rifiuto e riguardo alle condizioni da soddisfare e alle misure da adottare nel sistema per consentire la connessione conformemente al paragrafo 9.

6. Qualora uno Stato membro attui l'opzione di cui al paragrafo 4, lettera b), può esonerare dall'applicazione di tale lettera gli operatori dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento seguenti:

- a) teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti;
- b) teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti che sfruttino la cogenerazione ad alto rendimento;

- c) teleriscaldamento o teleraffrescamento che, sulla base di un piano approvato dall'autorità competente, siano efficienti entro il 31 dicembre 2025;
- d) teleriscaldamento e teleraffrescamento con una potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW.
7. Il diritto di disconnettersi risolvendo o modificando un contratto a norma del paragrafo 2 può essere esercitato da singoli clienti, da imprese comuni costituite da clienti o da parti che agiscono per conto dei clienti. Per i condomini, una tale disconnessione può essere praticata soltanto a livello dell'intero edificio, conformemente alla legge applicabile all'abitazione.
8. Gli Stati membri impongono ai gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica di valutare almeno ogni quattro anni, in collaborazione con i gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento nei rispettivi settori, il potenziale dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento di fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di sistema, compresa la gestione della domanda e lo stoccaggio di energia elettrica eccedentaria da fonti rinnovabili e se l'uso del potenziale così individuato sarebbe più efficiente in termini di risorse e di costi rispetto a soluzioni alternative.
9. Gli Stati membri assicurano che i diritti dei consumatori e le regole di gestione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in conformità del presente articolo siano chiaramente definiti e attuati dall'autorità competente.
10. Uno Stato membro non è tenuto ad applicare i paragrafi da 2 a 9 del presente articolo se:
- a) la sua quota di teleriscaldamento e teleraffrescamento è inferiore o pari al 2 % del consumo totale di energia nel riscaldamento o raffrescamento al 24 dicembre 2018;
- b) la sua quota di teleriscaldamento o teleraffrescamento è aumentata oltre il 2 % sviluppando nuovi teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti sulla base del suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 o della valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 7, della presente direttiva; o
- c) la sua quota sistemi di cui al paragrafo 6 del presente articolo costituisce oltre il 90 % del totale delle vendite di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Articolo 25

Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti

1. Al fine di integrare l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, ogni Stato membro fissa un obbligo in capo ai fornitori di carburante per assicurare che entro il 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili sia almeno il 14 % del consumo finale di energia nel settore dei trasporti (quota minima), in conformità di una traiettoria indicativa stabilita dallo Stato membro e calcolata secondo la metodologia stabilita nel presente articolo e negli articoli 26 e 27. La Commissione valuta tale obbligo con l'obiettivo di presentare, entro il 2023, una proposta legislativa che ne preveda il rialzo nel caso di ulteriori sostanziali riduzioni dei costi della produzione di energia rinnovabile, se necessario, per rispettare gli impegni internazionali dell'Unione nel processo di decarbonizzazione o se giustificato sulla base di un significativo calo del consumo energetico nell'Unione.

Nell'introduzione di tale obbligo gli Stati membri possono esentare o operare distinzioni tra fornitori di carburante diversi e vettori energetici diversi, garantendo che si tenga conto del differente grado di maturità e costo delle diverse tecnologie.

Per il calcolo della quota minima di cui al primo comma, gli Stati membri:

- a) prendono in considerazione anche i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto qualora siano usati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali; e
- b) possono prendere in considerazione carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Nella quota minima di cui al primo comma, il contributo dei biocarburanti avanzati e dei biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, come quota di consumo finale di energia nel settore dei trasporti è almeno dello 0,2 % nel 2022, almeno dell'1 % nel 2025 e almeno del 3,5 % nel 2030.

Gli Stati membri possono esentare coloro che forniscono carburanti sotto forma di energia elettrica o carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto dall'obbligo di rispettare, relativamente a detti carburanti, la quota minima di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX, parte A.

Nell'introduzione dell'obbligo di cui al primo e al quarto comma, al fine di garantire il conseguimento della quota ivi fissata, gli Stati membri possono procedere, tra l'altro, mediante misure che prevedano obiettivi per i volumi, il contenuto energetico o le emissioni di gas a effetto serra, purché si dimostri che sono state raggiunte le quote minime di cui al primo e quarto comma.

2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, esclusi i carburanti derivanti da carbonio riciclato, deve essere almeno del 70 % dal 1° gennaio 2021.

Entro il 1° gennaio 2021 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 35 per integrare la presente direttiva, stabilendo adeguate soglie minime di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per carburanti derivanti da carbonio riciclato sulla base di una valutazione del ciclo di vita che tenga conto delle specificità di ciascun carburante.

Articolo 26

Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere

1. Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 7 e della quota minima di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di carburanti da biomassa consumati nei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non supera più di un punto percentuale la quota di tali carburanti nel consumo finale lordo di energia nel 2020 nello Stato membro in questione, con un consumo finale lordo di energia massimo del 7 % nei settori del trasporto stradale e ferroviario in tale Stato membro.

Qualora sia inferiore all'1 % in uno Stato membro, tale quota può essere aumentata a un massimo pari al 2 % del consumo finale di energia nei settori del trasporto stradale e ferroviario.

Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore e possono distinguere, ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, tra diversi tipi di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere, tenendo conto delle migliori evidenze disponibili riguardo all'impatto del cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Gli Stati membri possono ad esempio fissare un limite inferiore per la quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture oleaginose.

Laddove la quota di biocarburanti e bioliquidi, oltre che di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, ottenuti da colture alimentari e foraggere in uno Stato membro sia limitata a una quota inferiore al 7 % o qualora uno Stato membro decida di limitare ulteriormente la quota, tale Stato membro può ridurre di conseguenza la quota minima di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, entro un massimo di 7 punti percentuali.

2. Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 7 e della quota minima di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, la quota di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni prodotti a partire da colture alimentari e foraggere, per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio, non deve superare il livello di consumo di tali carburanti registrato nel 2019 in tale Stato membro, a meno che siano certificati quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni ai sensi del presente paragrafo.

Dal 31 dicembre 2023 fino a non oltre il 31 dicembre 2030, tale limite diminuisce gradualmente fino a raggiungere lo 0 %.

Entro il 1° febbraio 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di espansione della produzione delle pertinenti colture alimentari e foraggere in tutto il mondo.

Entro il 1° febbraio 2019 la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 35 al fine di integrare la presente direttiva definendo i criteri per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e per la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio. La relazione e l'atto delegato che la accompagna si basano sui migliori dati scientifici disponibili.

Entro il 1° settembre 2023 la Commissione rivede i criteri stabiliti nell'atto delegato di cui al quarto comma sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili e adotta, ai sensi dell'articolo 35, atti delegati per modificare detti criteri, se del caso, e includere una traiettoria per ridurre gradualmente il contributo all'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e alla quota minima di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, da parte dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio.

Articolo 27

Criteri di calcolo riguardo alle quote minime di energia rinnovabile nel settore dei trasporti

1. Per il calcolo delle quote minime di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo e quarto comma, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per il calcolo del denominatore, ossia il contenuto energetico dei carburanti per trasporti stradali e ferroviari destinati al consumo o all'uso sul mercato, sono presi in considerazione: benzina, diesel, gas naturale, biocarburanti, biogas, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, carburanti derivanti da carbonio riciclato ed energia elettrica fornita ai settori del trasporto stradale e ferroviario;
- b) per il calcolo del numeratore, ossia la quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore del trasporto ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, si prende in considerazione il contenuto energetico di tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili forniti a tutti i settori di trasporto, inclusa l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili fornita ai settori del trasporto stradale e ferroviario. Gli Stati membri possono prendere in considerazione anche i carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Per il calcolo del numeratore, la quota dei biocarburanti e del biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, è limitato, ad eccezione di Cipro e Malta, all'1,7 % del contenuto energetico dei carburanti per il trasporto forniti per il consumo o per l'uso nel mercato. Gli Stati membri possono, laddove sia giustificato, modificare tale limite, tenendo conto della disponibilità delle materie prime. Qualsiasi modifica è soggetta all'approvazione della Commissione;

- c) per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III. Al fine di determinare il contenuto energetico dei carburanti per il trasporto non inclusi nell'allegato III, gli Stati membri applicano le pertinenti norme ESO per calcolare il potere calorifico dei carburanti. Se non sono state adottate norme ESO a tal fine, essi si avvalgono delle pertinenti norme ISO. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di modificare la presente direttiva, per aggiornare il contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III sulla base del progresso tecnico e scientifico.

2. Al fine di dimostrare il rispetto delle quote minime di cui all'articolo 25, paragrafo 1:

- a) la quota di biocarburanti e biogas per il trasporto prodotti dalle materie prime elencate nell'allegato IX può essere considerata come il doppio del suo contenuto energetico;
- b) la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili è calcolata come pari a 4 volte il suo contenuto energetico se fornita a veicoli stradali e può essere considerata pari a 1,5 volte il suo contenuto energetico se fornita al trasporto ferroviario;
- c) a eccezione dei combustibili prodotti a partire da colture alimentari e foraggere, il contributo dei carburanti forniti nel settore dell'aviazione e dei trasporti marittimi è ottenuto moltiplicando per 1,2 volte il loro contenuto energetico.

3. Per il calcolo della quota di energia elettrica rinnovabile nell'energia elettrica fornita ai veicoli stradali e ferroviari ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri fanno riferimento al periodo di due anni prima dell'anno in cui l'energia elettrica è fornita nel loro territorio.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, per determinare la quota di energia elettrica ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'energia elettrica ottenuta da un collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica rinnovabile e fornita ai veicoli stradali è conteggiata interamente come energia rinnovabile.

Al fine di assicurare che l'atteso aumento della domanda di energia elettrica nel settore del trasporto al di là dell'attuale quota base di riferimento sia garantito da capacità di produzione energetica addizionale da fonti rinnovabili, la Commissione sviluppa un quadro sull'addizionalità nel settore dei trasporti e sviluppa diverse opzioni al fine di determinare la quota base di riferimento degli Stati membri e di misurare l'addizionalità.

Ai fini del presente paragrafo, quando l'energia elettrica è utilizzata per la produzione di carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, in via diretta o per la produzione di prodotti intermedi, la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione, è utilizzata per determinare la quota di energia rinnovabile.

Tuttavia, l'energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili può essere pienamente conteggiata come energia elettrica rinnovabile se utilizzata per la produzione di carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, a condizione che l'impianto:

- a) entri in funzione dopo oppure al momento stesso dell'impianto che produce i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto; e
- b) non sia collegata alla rete ovvero sia collegata alla rete ma si possa dimostrare che l'energia elettrica in questione è stata fornita senza prelevare energia elettrica dalla rete.

L'energia elettrica che è stata prelevata dalla rete può essere computata come pienamente rinnovabile, a condizione che sia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e le proprietà rinnovabili e altri criteri adeguati siano stati dimostrati, garantendo che le proprietà rinnovabili di tale energia elettrica siano richieste solo una volta e solo in un settore di utilizzo finale.

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 35 al fine di integrare la presente direttiva con la definizione di una metodologia dell'Unione che stabilisca norme dettagliate che gli operatori economici devono rispettare per conformarsi ai requisiti stabiliti nel quinto e sesto comma del presente paragrafo.

Articolo 28

Altre disposizioni relative all'energia rinnovabile nel settore dei trasporti

1. Nella prospettiva di ridurre al minimo il rischio che singole forniture siano conteggiate più di una volta nell'Unione, gli Stati membri e la Commissione rafforzano la cooperazione tra i sistemi nazionali e tra questi ultimi e i sistemi volontari e i verificatori istituiti ai sensi dell'articolo 30, prevedendo laddove appropriato lo scambio di dati. Se l'autorità competente di uno Stato membro sospetta o individua una frode, ne informa, se del caso, gli altri Stati membri.

2. La Commissione assicura che sia istituita una banca dati dell'Unione che consenta di tracciare i carburanti liquidi e gassosi per il trasporto che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), oppure presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati di inserire in tale banca dati le informazioni sulle transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilità di tali biocarburanti ammissibili, compresi i gas a effetto serra emessi durante il loro ciclo di vita, a partire dal loro luogo di produzione fino al fornitore di carburante che immette il carburante sul mercato. Uno Stato membro può creare una banca dati nazionale collegata alla banca dati dell'Unione che garantisca che le informazioni ivi inserite siano istantaneamente trasferite tra le banche dati.

I fornitori di carburante inseriscono nella pertinente banca dati le informazioni necessarie per verificare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo e quarto comma.

3. Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri adottano misure volte a garantire la disponibilità di carburanti da fonti rinnovabili per il settore dei trasporti, anche in relazione ai punti di ricarica ad alta potenza accessibili al pubblico e alle altre infrastrutture di rifornimento, come previsto nei rispettivi quadri strategici nazionali ai sensi della direttiva 2014/94/UE.

4. Gli Stati membri hanno accesso alla banca dati dell'Unione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Essi adottano misure per assicurare che gli operatori economici inseriscano informazioni corrette nella pertinente banca dati. La Commissione stabilisce che i sistemi soggetti a una decisione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, della presente direttiva verifichino la conformità a tale requisito al momento del controllo della conformità ai criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. La Commissione pubblica ogni due anni informazioni aggregate provenienti dalla banca dati dell'Unione conformemente all'allegato VIII del regolamento (UE) 2018/1999.

5. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di integrare la presente direttiva, precisando la metodologia per determinare la quota di biocarburanti, e di biogas per il trasporto, derivanti da biomassa che sia stata trattata con i combustibili fossili in un processo comune e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato, che assicuri che non siano conferiti crediti per emissioni evitate per il CO₂ la cui cattura abbia già comportato un credito di emissione ai sensi di altre disposizioni giuridiche.

6. Entro il 25 giugno 2019 e successivamente ogni due anni, la Commissione riesamina l'elenco delle materie prime riportato nelle parti A e B dell'allegato IX al fine di aggiungere materie prime conformemente ai principi di cui al terzo comma.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 per modificare l'elenco delle materie prime riportato nelle parti A e B dell'allegato IX, aggiungendo, ma non rimuovendo, materie prime. Le materie prime che possono essere trattate solo con tecnologie avanzate sono aggiunte all'allegato IX, parte A. Le materie prime che possono essere trattate per ottenere biocarburanti, o biogas per il trasporto, con tecnologie mature sono aggiunte all'allegato IX, parte B.

Tali atti delegati si basano su un'analisi del potenziale delle materie prime nella produzione di biocarburanti, o biogas per il trasporto, tenendo in considerazione:

- a) i principi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE;
- b) i criteri di sostenibilità dell'Unione stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7;
- c) l'esigenza di evitare significativi effetti distortivi sui mercati dei (sotto)prodotti, dei rifiuti o dei residui;
- d) il potenziale per il conseguimento di una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili sulla base di una valutazione del ciclo di vita delle emissioni;
- e) l'esigenza di evitare ripercussioni negative sull'ambiente e sulla biodiversità;
- f) l'esigenza di evitare che si crei un'ulteriore domanda di terreni.

7. Entro il 31 dicembre 2025, nel contesto della valutazione biennale dei progressi compiuti in applicazione del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione valuta se l'obbligo relativo ai biocarburanti avanzati e ai biogas prodotti a partire da materie prime elencate all'allegato IX, parte A, stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, quarto comma, stimoli effettivamente l'innovazione e garantisca la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. La Commissione analizza, in tale valutazione, se l'applicazione del presente articolo eviti efficacemente il doppio conteggio dell'energia rinnovabile.

La Commissione, se del caso, presenta una proposta volta a modificare l'obbligo relativo ai biocarburanti avanzati e ai biogas prodotti a partire da materie prime elencate all'allegato IX, parte A, stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, quarto comma.

Articolo 29

Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa

1. L'energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma solo se rispetta i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10:

- a) per contribuire all'obiettivo dell'Unione fissato all'articolo 3, paragrafo 1, e alla quota di energia rinnovabile degli Stati membri;

- b) per misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili incluso l'obbligo di cui all'articolo 25;
- c) per determinare se il consumo di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa possa beneficiare di sostegno finanziario.

Tuttavia, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definiti al paragrafo 10 per essere presi in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma. Il presente comma si applica anche ai rifiuti e ai residui che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa.

L'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento prodotti a partire da rifiuti solidi urbani non sono soggetti ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 10.

I combustibili da biomassa devono soddisfare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, se utilizzati in impianti per la produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento o di carburanti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW, nel caso di combustibili solidi da biomassa, e con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 2 MW, nel caso di combustibili gassosi da biomassa. Gli Stati membri possono applicare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra agli impianti con potenza termica nominale totale inferiore.

I criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e 10 si applicano indipendentemente dall'origine geografica della biomassa.

2. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti non da terreni forestali bensì agricoli sono presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), solo se gli operatori o le autorità nazionali dispongono di piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo. Le informazioni relative alle modalità di monitoraggio e di gestione dell'impatto sono comunicate conformemente all'articolo 30, paragrafo 3.

3. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008, o successivamente, possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status:

- a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano stati perturbati in modo significativo;
- b) foreste a elevata biodiversità e altri terreni boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui elevata biodiversità sia stata riconosciuta dall'autorità competente, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con quelle finalità di protezione della natura;
- c) aree designate:
 - i) ai sensi di legge o dall'autorità competente per finalità di protezione della natura; o
 - ii) per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione riconosciuti da accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, previo il loro riconoscimento secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 4, primo comma;

a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con la finalità di protezione della natura;

- d) terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità aventi un'estensione superiore a un ettaro, ossia:
 - i) terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici; o
 - ii) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversità è stata riconosciuta dall'autorità competente, a meno che non sia dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad elevata biodiversità.

La Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare ulteriormente i criteri secondo i quali i terreni erbosi rientrano nell'ambito di applicazione del presente paragrafo, primo comma, lettera d). Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

4. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano elevate scorte di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso:

- a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno;
- b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie *in situ*;
- c) terreni aventi un'estensione superiore a un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 % e il 30 % o di alberi che possono raggiungere queste soglie *in situ*, a meno che non siano fornite prove del fatto che le scorte stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la conversione sono tali che, quando è applicata la metodologia di cui all'allegato V, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo.

Il presente paragrafo non si applica se, al momento dell'ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo stesso status detenuto nel gennaio 2008.

5. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura considerati ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non siano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato.

6. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), soddisfano i seguenti criteri per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa forestale derivante da una produzione non sostenibile:

- a) il paese in cui è stata raccolta la biomassa forestale ha introdotto e attua leggi nazionali o subnazionali applicabili nell'ambito della raccolta, così come sistemi di monitoraggio e di applicazione che garantiscono:
 - i) la legalità delle operazioni di raccolta;
 - ii) la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta;
 - iii) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità competente, per scopi di protezione della natura, comprese le zone umide e le torbiere;
 - iv) la realizzazione della raccolta tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi; e
 - v) che la raccolta mantenga o migliori la capacità produttiva a lungo termine delle foreste;
- b) se non vi è evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a) del presente paragrafo, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale sono considerati ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), se sono attuati sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale per garantire:
 - i) la legalità delle operazioni di raccolta;
 - ii) la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta;
 - iii) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità competente, per scopi di protezione della natura, comprese le zone umide e le torbiere, a meno che non sia dimostrato che la raccolta delle predette materie prime non ha interferito con detti scopi di protezione della natura;
 - iv) la raccolta è realizzata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi; e
 - v) la raccolta mantiene o migliora la capacità produttiva a lungo termine delle foreste.

7. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale considerati ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), rispondono ai seguenti criteri relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura (*land-use, land-use change and forestry – LULUCF*):

- a) il paese o l'organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale:
- i) è parte dell'accordo di Parigi;
 - ii) ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (*nationally determined contribution –NDC*) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change –UNFCCC*), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell'NDC; o
 - iii) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, che forniscono le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti;
- b) se vi è evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a) del presente paragrafo, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale sono considerati ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), se sono attuati sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale per garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine.

8. Entro il 31 gennaio 2021 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono orientamenti operativi concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto dei criteri stabiliti ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

9. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione valuta se i criteri di cui ai paragrafi 6 e 7 riducono effettivamente al minimo il rischio dell'uso di biomassa forestale derivante da una produzione non sostenibile e affrontano i criteri LULUCF, sulla base dei dati disponibili.

La Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa volta a modificare i criteri di cui ai paragrafi 6 e 7 per il periodo successivo al 2030.

10. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari almeno:

- a) al 50 % per i biocarburanti, i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione al 5 ottobre 2015 o prima di tale data;
- b) al 60 % per i biocarburanti, i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020;
- c) al 65 % per i biocarburanti, i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione dal 1° gennaio 2021;
- d) al 70 % per l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti in funzione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e all'80 % per gli impianti in funzione dal 1° gennaio 2026.

Un impianto è considerato in funzione quando sono state avviate la produzione fisica dei biocarburanti, dei biogas consumati nel settore del trasporto e dei bioliquidi e la produzione fisica del riscaldamento e del raffrescamento e dell'energia elettrica da combustibili da biomassa.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti, di biogas consumati nel settore del trasporto, di bioliquidi e di combustibili da biomassa in impianti per la produzione di energia elettrica e per la generazione di calore e di freddo è calcolata in conformità dell'articolo 31, paragrafo 1.

11. L'energia elettrica da combustibili da biomassa è considerata ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), soltanto se soddisfa uno o più dei requisiti seguenti:

- a) è prodotta in impianti con una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW;
- b) per impianti con una potenza termica nominale totale da 50 a 100 MW, è prodotta applicando una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento, o per impianti per la produzione di sola energia elettrica conformi ai livelli netti di efficienza energetica associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEEL) così come definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione ⁽¹⁾;
- c) per impianti con una potenza termica nominale totale superiore a 100 MW, è prodotta applicando una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento o per impianti per la produzione di sola energia elettrica che raggiungono un'efficienza energetica netta almeno pari al 36 %;
- d) è prodotta applicando la cattura e lo stoccaggio del CO₂ da biomassa

Ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, gli impianti per la produzione di sola energia elettrica sono presi in considerazione solo se dalla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2012/27/UE emerge che non utilizzano combustibili fossili quale combustibile principale e non vi è un potenziale economicamente vantaggioso nell'applicare la tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento.

Ai fini del presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), il presente paragrafo si applica solo agli impianti che risultano in funzione o sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25 dicembre 2021. Ai fini del presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera c), il presente paragrafo non pregiudica il sostegno pubblico erogato nel quadro di regimi di sostegno ai sensi dell'articolo 4 approvati entro il 25 dicembre 2021.

Gli Stati membri possono applicare agli impianti con potenza termica nominale totale inferiore requisiti più elevati in materia di efficienza energetica rispetto a quelli cui si fa riferimento al primo comma.

Il primo comma non si applica all'energia elettrica prodotta da impianti che sono oggetto di una specifica notifica da parte di uno Stato membro alla Commissione, debitamente motivata, basata sull'esistenza di rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. Al momento della valutazione della notifica, la Commissione adotta una decisione, tenendo conto degli elementi ivi contenuti.

12. Ai fini di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e fatti salvi gli articoli 25 e 26, gli Stati membri non rifiutano di prendere in considerazione, sulla base di altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti e i bioliquidi ottenuti conformemente al presente articolo. Il presente paragrafo non pregiudica il sostegno pubblico erogato a titolo di regimi di sostegno approvati prima del 24 dicembre 2018.

13. Ai fini di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera c), per un periodo limitato di tempo gli Stati membri possono derogare ai criteri di cui ai paragrafi da 2 a 7 e ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo adottando criteri diversi per:

- a) impianti situati in una regione ultraperiferica di cui all'articolo 349 TFUE nella misura in cui tali impianti producono energia elettrica o calore o freddo a partire da combustibili da biomassa; e
- b) combustibili da biomassa utilizzati negli impianti di cui alla lettera a) del presente comma, indipendentemente dal luogo di origine di tale biomassa, a condizione che tali criteri siano obiettivamente giustificati dal fatto che il loro scopo sia di garantire, per tale regione ultraperiferica, un'agevole introduzione progressiva dei criteri di cui ai paragrafi da 2 a 7 e ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo e pertanto incentivino la transizione dai combustibili fossili ai combustibili da biomassa sostenibili.

I diversi criteri di cui al presente paragrafo sono oggetto di specifica notifica alla Commissione da parte dello Stato membro interessato.

14. Ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri di sostenibilità per i combustibili da biomassa.

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione valuta l'impatto di tali criteri aggiuntivi sul mercato interno, presentando, se necessario, una proposta per garantirne l'armonizzazione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (GU L 212 del 17.8.2017, pag. 1).

Articolo 30

Verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

1. Laddove i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa o altri combustibili che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), siano considerati ai fini di cui agli articoli 23 e 25 e all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10. A tal fine, obbligano gli operatori economici a utilizzare un sistema di equilibrio di massa che:

- a) consenta che partite di materie prime o combustibili da biomassa con caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra diverse siano mescolate ad esempio in un container, un impianto logistico o di trattamento, una infrastruttura o sito di trasmissione e distribuzione;
- b) consenta che partite di materie prime aventi un diverso contenuto energetico siano mescolate a fini di ulteriore trattamento, a condizione che il volume delle partite sia adeguato in base al loro contenuto energetico;
- c) imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sul volume delle partite di cui alla lettera a) restino associate alla miscela; e
- d) preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela così come che tale equilibrio sia raggiunto in un adeguato arco temporale.

Il sistema di equilibrio di massa garantisce che ciascuna partita sia conteggiata solo una volta, ai fini del calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), b) o c), e include informazioni in merito all'eventuale sostegno erogato per la produzione di tale partita e, ove sia stato erogato, sul tipo di regime di sostegno.

2. Se una partita è trasformata, le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della partita sono adeguate e riferite al prodotto finale conformemente alle regole seguenti:

- a) quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottiene un unico prodotto destinato alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibile da biomassa, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto o carburanti derivanti da carbonio riciclato, il volume della partita e le relative quantità in termini di sostenibilità e di riduzione di emissioni di gas a effetto serra sono adeguati applicando un fattore di conversione pari al rapporto tra la massa del prodotto destinato a tale produzione e la massa delle materie prime che entrano nel processo;
- b) quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottengono più prodotti destinati alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto o carburanti derivanti da carbonio riciclato, per ciascun prodotto è applicato un distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa.

3. Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni attendibili in merito al rispetto delle soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissate all'articolo 25, paragrafo 2, e adottate conformemente allo stesso, e dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su sua richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Al fine di rispettare l'articolo 29, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 29, paragrafo 7, lettera a), si può ricorrere al controllo interno o esterno fino al primo punto di raccolta della biomassa forestale. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode, e include una verifica volta a garantire che i materiali non siano stati intenzionalmente modificati o scartati di modo che la partita o parte di essa potesse diventare un rifiuto o residuo. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché l'attendibilità dei dati.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano a prescindere dal fatto che i biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto o carburanti derivanti da carbonio riciclato siano stati prodotti nell'Unione o importati. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa per fornitore di combustibile sono messe a disposizione dei consumatori sui siti web degli operatori, dei fornitori o delle autorità competenti e aggiornate su base annuale.

Gli Stati membri presentano, in forma aggregata, le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo alla Commissione, che le pubblica in forma sintetica sulla piattaforma per le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999, preservando la riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

4. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa o altri combustibili che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, e dell'articolo 29, paragrafo 10, dimostrino la conformità all'articolo 27, paragrafo 3, e all'articolo 28, paragrafi 2 e 4 o dimostrino che le partite di biocarburanti, di bioliquidi o di combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7. Quando dimostrano che i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, sono soddisfatti, i gestori possono fornire direttamente le prove richieste a livello di zona di approvvigionamento. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, lettera c), punto ii), la Commissione può riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rare, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.

La Commissione può decidere che detti sistemi contengano accurate informazioni sulle misurazioni effettuate per la protezione del terreno, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, così come per la certificazione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.

5. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione le decisioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3. Tali decisioni sono valide per un periodo non superiore ai cinque anni.

La Commissione dispone che ciascun sistema volontario in merito al quale è stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 4 le presenti ogni anno entro il 30 aprile una relazione che contenga ciascuno dei punti indicati nell'allegato IX del regolamento (UE) 2018/1999. Le relazioni coprono l'anno civile precedente. L'obbligo di presentare una relazione si applica soltanto ai sistemi volontari che operano da almeno 12 mesi.

La Commissione pubblica le relazioni dei sistemi volontari, in forma aggregata o nella loro integralità se opportuno, sulla piattaforma per le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Gli Stati membri possono istituire sistemi nazionali laddove il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e delle soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato fissate all'articolo 25, paragrafo 2, e adottate conformemente allo stesso, e in conformità dell'articolo 28, paragrafo 5, sia verificato lungo l'intera catena di custodia che coinvolge le autorità nazionali competenti.

Uno Stato membro può notificare tale sistema nazionale alla Commissione. La Commissione procede in via prioritaria alla valutazione di tale sistema al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi di verifica della conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa e alle soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per altri combustibili che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b). La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, se tale sistema nazionale notificato rispetti le condizioni di cui alla presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

Ove la decisione sia positiva, i sistemi istituiti conformemente al presente articolo non possono rifiutare il reciproco riconoscimento al sistema di detto Stato membro per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissate all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e le soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissate all'articolo 25, paragrafo 2, e adottate conformemente allo stesso.

7. La Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo soltanto se il sistema rispetta adeguati criteri di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e se fornisce garanzie adeguate che i materiali non

siano stati intenzionalmente modificati o scartati in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. I sistemi per la misurazione delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra rispettano anche i requisiti metodologici di cui all'allegato V o VI. Nel caso di aree con un elevato valore di biodiversità di cui all'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, lettera c), punto ii), i relativi elenchi rispettano criteri adeguati di obiettività e coerenza con norme internazionalmente riconosciute e prevedono idonee procedure di ricorso.

I sistemi volontari di cui al paragrafo 4 pubblicano almeno una volta all'anno un elenco dei loro organismi di certificazione utilizzati per il controllo indipendente, indicando per ciascun organismo di certificazione da quale soggetto o autorità nazionale pubblica è stato riconosciuto e quale soggetto o autorità nazionale pubblica ne attua la sorveglianza.

8. Per garantire che il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso o elevato rischio di cambiamento diretto e indiretto alla destinazione d'uso dei terreni, sia verificato in modo efficiente e armonizzato e in particolare per prevenire le frodi, la Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino dettagliate disposizioni attuative, comprese norme adeguate di controllo affidabile, trasparente e indipendente e impone a tutti i sistemi volontari di applicarle. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

In tali atti di esecuzione, la Commissione presta particolare attenzione all'esigenza di rendere minimo l'onere amministrativo. Tali atti di esecuzione fissano un termine entro il quale i sistemi volontari devono attuare le norme. La Commissione può abrogare le decisioni che riconoscono i sistemi volontari ai sensi del paragrafo 4, qualora essi non attuino tali norme entro i tempi previsti. Se uno Stato membro esprime la preoccupazione che un sistema volontario non funzioni conformemente agli standard di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente che costituiscono la base per le decisioni ai sensi del paragrafo 4, la Commissione esamina la questione e adotta le misure opportune.

9. Quando un operatore economico presenta la prova o i dati ottenuti conformemente ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 4 o 6 del presente articolo, nella misura prevista da tale decisione, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissati all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10.

Le autorità competenti degli Stati membri controllano il funzionamento degli organismi di certificazione che stanno effettuando una verifica indipendente nell'ambito di un sistema volontario. Gli organismi di certificazione trasmettono, su richiesta delle autorità competenti, tutte le informazioni pertinenti necessarie per controllare il funzionamento, compresa la data esatta, l'ora e il luogo dei controlli. Qualora gli Stati membri riscontrino casi di mancata conformità, informano senza ritardo il sistema volontario.

10. Su richiesta di uno Stato membro, che può essere basata sulla richiesta di un operatore economico, la Commissione esamina, in base a tutte le prove a disposizione, se siano stati rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, in relazione a una fonte di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, e le soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissate all'articolo 25, paragrafo 2, e adottate conformemente allo stesso.

Entro sei mesi dal ricevimento di una siffatta richiesta e conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, se lo Stato membro interessato possa:

- a) conteggiare biocarburanti, bioliquidi, carburanti da biomassa e altri combustibili che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), da tale fonte ai fini di cui all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c); o
- b) in deroga al paragrafo 9 del presente articolo, imporre a chi fornisce biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e altri combustibili che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), di presentare ulteriori prove della conformità a tali criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e a tali soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Articolo 31

Calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa

1. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, è calcolata in uno dei modi seguenti:

- a) se l'allegato V, parte A o B, per quanto riguarda i biocarburanti e i bioliquidi, e l'allegato VI, parte A per i combustibili da biomassa, fissano un valore standard per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione e se il valore e_i per questi biocarburanti o bioliquidi calcolato secondo l'allegato V, parte C, punto 7, e per i combustibili da biomassa calcolato secondo l'allegato VI, parte B, punto 7, è uguale o inferiore a zero, si utilizza detto valore standard;
- b) si utilizza il valore reale calcolato secondo la metodologia definita nell'allegato V, parte C, per quanto riguarda i biocarburanti e i bioliquidi, e nell'allegato VI, parte B per i combustibili da biomassa;
- c) si utilizza un valore risultante dalla somma dei fattori delle formule di cui all'allegato V, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati di cui all'allegato V, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell'allegato V, parte C, sono utilizzati per tutti gli altri fattori;
- d) si utilizza un valore risultante dalla somma dei fattori delle formule di cui all'allegato VI, parte B, punto 1, ove i valori standard disaggregati di cui all'allegato VI, parte C, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell'allegato VI, parte B, sono utilizzati per tutti gli altri fattori.

2. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione relazioni comprendenti informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica («NUTS») o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹). Tali relazioni sono corredate della descrizione del metodo e dei dati utilizzati per calcolare il livello di emissioni. Tale metodo prende in considerazione le caratteristiche del suolo, il clima e il rendimento atteso delle materie prime.

3. Nel caso dei territori esterni all'Unione, relazioni equivalenti a quelle di cui al paragrafo 2 ed elaborate dagli organi competenti possono essere presentate alla Commissione.

4. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che le relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo contengano dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biomasse agricole prodotte nelle zone comprese nelle citate relazioni per gli scopi previsti dall'articolo 29, paragrafo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

Sulla scorta di tali decisioni, i dati possono essere utilizzati al posto dei valori standard disaggregati per la coltivazione di cui all'allegato V, parte D o E, per i biocarburanti e i bioliquidi, e al posto dei valori di cui all'allegato VI, parte C per i combustibili da biomassa.

5. La Commissione riesamina regolarmente gli allegati V e VI al fine di inserirvi o di rivedere, se la situazione lo giustifica, i valori per filiere di produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Tali revisioni tengono in considerazione anche la modifica della metodologia definita nell'allegato V, parte C, e nell'allegato VI, parte B.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di modificare, ove opportuno, gli allegati V e VI mediante l'integrazione o la revisione dei valori standard o mediante modifica della metodologia.

Qualora siano apportate modifiche o aggiunte all'elenco dei valori standard di cui agli allegati V o VI:

- a) laddove il contributo di un fattore alle emissioni complessive sia limitato, la variazione sia ridotta o il costo o la difficoltà di accertare i valori reali siano elevati, i valori standard sono i valori tipici dei processi di produzione normali;
- b) in tutti gli altri casi, i valori standard devono essere conservativi rispetto ai processi di produzione normali.

(¹) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

6. Laddove sia necessario ad assicurare l'applicazione uniforme dell'allegato V, parte C, e dell'allegato VI, parte B, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche che includano le definizioni particolareggiate, i fattori di conversione, il calcolo delle emissioni annue derivanti dalla coltivazione o della riduzione delle emissioni dovute alle modifiche delle scorte di carbonio presenti sul suolo o nel sottosuolo di terreni già coltivati, il calcolo della riduzione delle emissioni dovuta alla cattura, alla sostituzione e allo stoccaggio geologico di CO₂. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

Articolo 32

Atti di esecuzione

Gli atti di esecuzione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 29, paragrafo 8, all'articolo 30, paragrafo 5, primo comma, all'articolo 30, paragrafo 6, secondo comma, all'articolo 30, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 31, paragrafo 6, della presente direttiva tengono pienamente conto delle disposizioni relative alle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 33

Monitoraggio della Commissione

1. La Commissione monitora l'origine dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa consumati nell'Unione e l'impatto della loro produzione, compreso l'impatto risultante dalla variazione della destinazione d'uso dei terreni nell'Unione e nei paesi terzi principali fornitori. Tale monitoraggio si basa sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri e sulle rispettive relazioni sullo stato di avanzamento, previste dagli articoli 3, 17 e 20 del regolamento (UE) 2018/1999, su quelli dei paesi terzi interessati, delle organizzazioni intergovernative, su studi scientifici e su altre fonti di informazione rilevanti. La Commissione monitora anche l'evoluzione dei prezzi dei prodotti necessari per l'uso della biomassa ai fini della produzione di energia e ogni effetto positivo e negativo collegato alla sicurezza alimentare.

2. La Commissione mantiene il dialogo e lo scambio di informazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di produttori e di consumatori di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa nonché con la società civile in merito all'applicazione generale delle misure della presente direttiva riguardanti i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. In tale ambito presta particolare attenzione al possibile impatto della produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sul prezzo dei prodotti alimentari.

3. Nel 2026 la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa relativa al quadro normativo per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili per il periodo successivo al 2030.

Tale proposta tiene conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente direttiva, compresi i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'evoluzione tecnologica nel settore dell'energia da fonti rinnovabili.

4. Nel 2032 la Commissione pubblica una relazione nella quale esamina l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 34

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato dell'Unione dell'energia istituito dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1999.

2. In deroga al paragrafo 1, per le questioni concernenti la sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa, la Commissione è assistita dal comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁽¹⁾ Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 35

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 26, paragrafo 2, quarto comma, all'articolo 26, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 27, paragrafo 3, settimo comma, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma e all'articolo 31, paragrafo 5, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 dicembre 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, è conferito alla Commissione per un periodo di due anni dal 24 dicembre 2018.
4. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 26, paragrafo 2, quarto comma, all'articolo 26, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 27, paragrafo 3, settimo comma, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma e all'articolo 31, paragrafo 5, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
5. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
6. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 26, paragrafo 2, quarto comma, dell'articolo 26, paragrafo 2, quinto comma, dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 27, paragrafo 3, settimo comma, dell'articolo 28, paragrafo 5, dell'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma e dell'articolo 31, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 36

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 13, agli articoli da 15 a 31, all'articolo 37 e agli allegati II, III e da V a IX entro il 30 giugno 2021. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle deroghe ai sensi del diritto dell'Unione relativo al mercato interno per l'energia elettrica.

Articolo 37

Abrogazione

La direttiva 2009/28/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato X, parte A, è abrogata con effetto dal 1° luglio 2021, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive elencate nell'allegato X, parte B, e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri al 2020 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'allegato I, parte A, della direttiva 2009/28/CE.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI.

Articolo 38

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 39

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS

ALLEGATO I

**OBIETTIVI NAZIONALI GENERALI PER LA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL CONSUMO
FINALE LORDO DI ENERGIA NEL 2020 ⁽¹⁾**

A. Obiettivi nazionali generali

	Quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, 2005 (S ₂₀₀₅)	Obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, 2020 (S ₂₀₂₀)
Belgio	2,2 %	13 %
Bulgaria	9,4 %	16 %
Repubblica ceca	6,1 %	13 %
Danimarca	17,0 %	30 %
Germania	5,8 %	18 %
Estonia	18,0 %	25 %
Irlanda	3,1 %	16 %
Grecia	6,9 %	18 %
Spagna	8,7 %	20 %
Francia	10,3 %	23 %
Croazia	12,6 %	20 %
Italia	5,2 %	17 %
Cipro	2,9 %	13 %
Lettonia	32,6 %	40 %
Lituania	15,0 %	23 %
Lussemburgo	0,9 %	11 %
Ungheria	4,3 %	13 %
Malta	0,0 %	10 %
Paesi Bassi	2,4 %	14 %
Austria	23,3 %	34 %
Polonia	7,2 %	15 %
Portogallo	20,5 %	31 %
Romania	17,8 %	24 %
Slovenia	16,0 %	25 %
Repubblica slovacca	6,7 %	14 %
Finlandia	28,5 %	38 %
Svezia	39,8 %	49 %
Regno Unito	1,3 %	15 %

⁽¹⁾ Per poter raggiungere gli obiettivi nazionali stabiliti nel presente allegato, si sottolinea che la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente riconosce la necessità di mantenere meccanismi di sostegno nazionali per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili.

DIRETTIVA 2001/77/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 27 settembre 2001****sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato nella Comunità. Quest'ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Bisogna pertanto garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del mercato interno dell'elettricità.
- (2) La promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità, come illustrato nel Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo: «il Libro bianco» ⁽⁵⁾), per motivi di sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento energetico, protezione dell'ambiente e coesione economica e sociale. Ciò è stato confermato dal Consiglio nella risoluzione dell'8 giugno 1998 sulle fonti energetiche rinnovabili, e dal Parlamento europeo nella risoluzione sul Libro bianco ⁽⁶⁾.
- (3) Il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni.
- (4) Il Consiglio nelle conclusioni dell'11 maggio 1999 e il Parlamento europeo nella risoluzione del 17 giugno 1998 sull'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnova-

vabili ⁽⁷⁾ hanno invitato la Commissione a presentare una proposta concreta concernente un quadro comunitario sull'accesso al mercato interno dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Inoltre il Parlamento europeo, nella risoluzione del 30 marzo 2000 sull'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili e il mercato interno dell'elettricità ⁽⁸⁾, ha sottolineato che per ottenere risultati e conseguire gli obiettivi comunitari sono essenziali obiettivi vincolanti e ambiziosi in materia di fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale.

- (5) Per garantire una maggiore penetrazione sul mercato, a medio termine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili occorrerebbe invitare tutti gli Stati membri a stabilire obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
- (6) Tali obiettivi indicativi dovrebbero essere compatibili con gli impegni nazionali assunti nel contesto degli obblighi in materia di cambiamenti climatici contratti dalla Comunità a titolo del protocollo di Kyoto.
- (7) La Commissione dovrebbe valutare in quale misura gli Stati membri abbiano progredito nella realizzazione dei loro obiettivi indicativi nazionali e in quale misura tali obiettivi indicativi nazionali siano compatibili con l'obiettivo indicativo globale del 12 % del consumo interno lordo di energia nel 2010, considerando che l'obiettivo indicativo del 12 % contenuto nel Libro bianco da conseguire entro il 2010 per tutta la Comunità impartisce un utile orientamento per maggiori sforzi sia a livello comunitario che degli Stati membri, non perdendo di vista la necessità di tener conto delle diverse situazioni nazionali. Se necessario per la realizzazione degli obiettivi, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio delle proposte che potrebbero includere obiettivi vincolanti.
- (8) Allorché utilizzano i rifiuti come fonti energetiche, gli Stati membri sono tenuti a rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di gestione dei rifiuti. L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicata la definizione di cui agli allegati 2a e 2b della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti ⁽⁹⁾. Il sostegno dato alle fonti energetiche rinnovabili dovrebbe essere compatibile con gli altri obiettivi comunitari, specie per quanto riguarda la gerarchia di trattamento dei rifiuti. Nel contesto di un futuro

⁽¹⁾ GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 320 e GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 89.

⁽²⁾ GU C 367 del 20.12.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU C 22 del 24.1.2001, pag. 27.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 novembre 2000 (GU C 223 dell'8.8.2001, pag. 294), posizione comune del Consiglio del 23 marzo 2001 (GU C 142 del 15.5.2001, pag. 5) e decisione del Parlamento europeo del 4 luglio 2001. Decisione del Consiglio del 7 settembre 2001.

⁽⁵⁾ GU C 198 del 24.6.1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 215.

⁽⁷⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 143.

⁽⁸⁾ GU C 378 del 29.12.2000, pag. 89.

⁽⁹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

sistema di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili non bisognerebbe pertanto promuovere l'incenerimento dei rifiuti urbani non separati, se tale promozione arrecasse pregiudizio alla gerarchia.

- (9) La definizione di biomassa utilizzata nella presente direttiva lascia impregiudicato l'utilizzo di una definizione diversa nelle legislazioni nazionali per fini diversi da quelli della presente direttiva.
- (10) La presente direttiva non impone agli Stati membri di riconoscere l'acquisizione di una garanzia d'origine da altri Stati membri o il corrispondente acquisto di elettricità quale contributo all'adempimento di un obbligo nazionale in materia di quote. Tuttavia al fine di promuovere gli scambi di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed aumentare la trasparenza per facilitare la scelta dei consumatori tra elettricità prodotta da fonti energetiche non rinnovabili ed elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, la garanzia di origine di tale tipo di elettricità è necessaria. I regimi di garanzia d'origine, di per sé, non implicano il diritto di beneficiare dei meccanismi nazionali di sostegno istituiti nei vari Stati membri. È importante che la garanzia di origine copra tutte le forme di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
- (11) È importante operare una chiara distinzione tra le garanzie di origine e i certificati verdi scambiabili.
- (12) La necessità di un sostegno da parte delle pubbliche autorità alle fonti energetiche rinnovabili è riconosciuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽¹⁾ che, tra le altre opzioni, tiene conto della necessità di internalizzare i costi esterni della produzione di energia elettrica. A tale sostegno pubblico continueranno comunque ad applicarsi le disposizioni del trattato, e in particolare gli articoli 87 e 88.
- (13) È necessario istituire un quadro legislativo per il mercato delle fonti energetiche rinnovabili.
- (14) Gli Stati membri applicano meccanismi diversi di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale, ivi compresi i certificati verdi, aiuti agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d'imposta e regimi di sostegno diretto dei prezzi. Un importante mezzo per conseguire l'obiettivo della presente direttiva consiste nel garantire il buon funzionamento di questi meccanismi fino all'introduzione di un quadro comunitario allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori.
- (15) È prematuro istituire un quadro comunitario per i regimi di sostegno, data l'esperienza limitata maturata con i regimi nazionali e la percentuale relativamente bassa di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili che beneficia attualmente nella Comunità di un sostegno dei prezzi.
- (16) A medio termine è tuttavia necessario adeguare i regimi di sostegno ai principi del mercato interno dell'elettricità in espansione. È quindi opportuno che la Commissione sorvegli la situazione e presenti una relazione sull'espe-

rienza acquisita nell'applicazione dei suddetti regimi nazionali. Ove necessario, in base alle conclusioni di tale relazione la Commissione dovrebbe presentare una proposta di quadro comunitario in materia di regimi di sostegno dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. La proposta dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, essere compatibile con i principi del mercato interno dell'elettricità e tenere conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, oltre che delle diverse tecnologie e delle differenze geografiche. Essa dovrebbe inoltre favorire la promozione dell'uso efficiente delle fonti energetiche rinnovabili, essendo al contempo semplice e il più efficace possibile, particolarmente in termini di costi, e prevedere periodi di transizione sufficienti di almeno sette anni, mantenere la fiducia degli investitori ed evitare costi non recuperabili. Tale quadro consentirebbe di rendere l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili competitiva rispetto a quella delle fonti energetiche non rinnovabili e di limitare le spese a carico dei consumatori riducendo a medio termine la necessità di un sostegno pubblico.

- (17) Una maggiore penetrazione sul mercato da parte dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili permetterà lo sviluppo di economie di scala, riducendo in tal modo i costi.
- (18) È importante sfruttare le forze di mercato e del mercato interno per rendere competitiva e allettante per i cittadini europei l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
- (19) Nel promuovere lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili è necessario tener conto dell'impatto positivo sulle possibilità di sviluppo a livello regionale e locale, sul potenziale delle esportazioni, la coesione sociale e gli sbocchi occupazionali specialmente per le piccole e medie imprese e i produttori indipendenti di elettricità.
- (20) È necessario tener conto della struttura specifica del settore delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare al momento della revisione delle procedure amministrative di autorizzazione a costruire impianti di produzione di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili.
- (21) In alcune circostanze non è possibile assicurare integralmente la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili senza danneggiare l'affidabilità e la sicurezza della rete e le garanzie in tale contesto possono pertanto includere compensazioni finanziarie.
- (22) I costi per la connessione di nuovi produttori di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili dovrebbero essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori e si dovrebbe tener conto dei benefici apportati alla rete dalla connessione degli impianti di generazione.

⁽¹⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(23) Poiché gli obiettivi generali dell'intervento prospettato non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Tuttavia, le loro modalità di applicazione dovrebbero essere lasciate agli Stati membri in modo che ciascuno di essi possa scegliere il regime più rispondente alla sua particolare situazione. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità

La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «fonti energetiche rinnovabili», le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residui dai processi di depurazione e biogas);
- b) «biomassa», la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- c) «elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili», l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, nonché la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano anche fonti di energia convenzionali, compresa l'elettricità rinnovabile utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;
- d) «consumo di elettricità», la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità).

Si richiamano inoltre le definizioni di cui alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre

1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (*).

Articolo 3

Obiettivi indicativi nazionali

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali di cui al paragrafo 2. Tali misure devono essere proporzionate all'obiettivo.

2. Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. Tale relazione delinea inoltre le misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi. Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri:

- tengono conto dei valori di riferimento riportati nell'allegato,
- provvedono affinché gli obiettivi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

3. Gli Stati membri pubblicano, per la prima volta entro il 27 ottobre 2003, e successivamente ogni due anni, una relazione che contiene un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali tenendo conto, in particolare, dei fattori climatici che potrebbero condizionare tale realizzazione, e che indica il grado di coerenza tra le misure adottate e gli impegni nazionali sui cambiamenti climatici.

4. Sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 2 e 3 la Commissione valuta in quale misura:

- gli Stati membri hanno progredito verso i rispettivi obiettivi indicativi nazionali,
- gli obiettivi indicativi nazionali sono compatibili con l'obiettivo indicativo globale del 12 % del consumo interno lordo di energia entro il 2010 e in particolare con una quota indicativa del 22,1 % di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul consumo totale di elettricità della Comunità entro il 2010.

La Commissione pubblica una relazione contenente le sue conclusioni, per la prima volta entro il 27 ottobre 2004 e successivamente ogni due anni. Tale relazione è, se del caso, corredata di proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Qualora la relazione menzionata nel secondo comma concluda che gli obiettivi indicativi nazionali sono probabilmente incompatibili, per motivi ingiustificati e/o non in relazione con i nuovi riscontri scientifici, con l'obiettivo indicativo globale, tali proposte includono, nella forma adeguata, obiettivi nazionali, compresi eventuali obiettivi vincolanti.

(* GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

Articolo 4

Regimi di sostegno

1. Nel rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato, la Commissione valuta l'applicazione dei meccanismi utilizzati negli Stati membri attraverso i quali un produttore di elettricità, in base a una normativa emanata da autorità pubbliche, percepisce, direttamente o indirettamente, un sostegno e che potrebbero avere un effetto restrittivo sugli scambi, tenendo conto che essi contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti negli articoli 6 e 174 del trattato.

2. La Commissione presenta, entro il 27 ottobre 2005, una relazione ben documentata sull'esperienza maturata durante l'applicazione e la coesistenza dei diversi meccanismi di cui al paragrafo 1. La relazione valuta il successo, compreso il rapporto costo-efficacia, dei regimi di sostegno di cui al paragrafo 1 nel promuovere il consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in conformità con gli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Tale relazione è corredata, se necessario, di una proposta relativa a un quadro comunitario per i regimi di sostegno dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Qualsiasi proposta relativa a un quadro deve:

- a) contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali;
- b) essere compatibile con i principi del mercato interno dell'elettricità;
- c) tener conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, nonché delle diverse tecnologie e delle differenze geografiche;
- d) promuovere efficacemente l'uso delle fonti energetiche rinnovabili, essere semplice e al tempo stesso per quanto possibile efficiente, particolarmente in termini di costi;
- e) prevedere per i regimi nazionali di sostegno periodi di transizione sufficienti di almeno sette anni e mantenere la fiducia degli investitori.

Articolo 5

Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili

1. Entro il 27 ottobre 2003 gli Stati membri fanno sì che l'origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi prevedono il rilascio su richiesta di garanzie di origine in tal senso.

2. Gli Stati membri possono designare uno o più organi competenti, indipendenti dalle attività di produzione e distribuzione, incaricati di sovrintendere al rilascio delle garanzie di origine.

3. Le garanzie di origine:

- specificano la fonte energetica da cui è stata prodotta l'elettricità, specificano le date e i luoghi di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicano la capacità,

- consentono ai produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della presente direttiva.

4. Tali garanzie di origine rilasciate a norma del paragrafo 2 sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 3. Un eventuale mancato riconoscimento della garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. In caso di mancato riconoscimento di una garanzia di origine la Commissione può obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare riguardo ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

5. Gli Stati membri o gli organi competenti istituiscono meccanismi appropriati per assicurare che la garanzia di origine sia accurata e affidabile e descrivono sommariamente, nella relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, le misure adottate per garantire l'affidabilità del sistema di garanzia.

6. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione esamina, nella relazione di cui all'articolo 8, la forma e i metodi che gli Stati membri possono seguire per garantire che l'elettricità sia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Se necessario, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio l'adozione di norme comuni al riguardo.

Articolo 6

Procedure amministrative

1. Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutano l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre procedure di cui all'articolo 4 della direttiva 96/92/CE applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di:

- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili,
- razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo,
- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

2. Gli Stati membri pubblicano entro il 27 ottobre 2003 una relazione sulla valutazione di cui al paragrafo 1, indicando, se del caso, le azioni intraprese. Tale relazione fornisce, qualora sia pertinente nel contesto legislativo nazionale, un quadro dello svolgimento, in particolare per quanto riguarda:

- il coordinamento fra i diversi organi amministrativi in materia di scadenze, ricezione e trattamento delle domande di autorizzazione,

27.10.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 283/37

- l'eventuale definizione di linee guida per le attività di cui al paragrafo 1 e la fattibilità dell'instaurazione di una procedura di programmazione rapida per i produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili,
- la designazione di autorità con funzioni di mediazione nelle controversie fra le autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti.

3. Nella relazione di cui all'articolo 8 e sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta le migliori prassi al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Questioni attinenti alla rete

1. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione presenti sul loro territorio garantiscano la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Essi possono inoltre prevedere un accesso prioritario alla rete dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Nel trattamento degli impianti di produzione i gestori delle reti di trasmissione danno la priorità a impianti di produzione che utilizzano fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento del sistema elettrico nazionale.

2. Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare le loro norme standard relative all'assunzione dei costi degli adattamenti tecnici, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, per integrare nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Tali norme si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Le norme possono prevedere diversi tipi di connessione.

3. Se del caso, gli Stati membri possono richiedere che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione sopportino, in tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 2.

4. I gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione forniscono al nuovo produttore che desidera allacciarsi alla rete una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione. Gli Stati membri possono permettere ai produttori di elettricità rinnovabile che desiderano connettersi alla rete di indire una gara di appalto per i lavori di connessione.

5. Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare le loro norme standard sulla

ripartizione dei costi per l'installazione dell'impianto, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, tra tutti i produttori che ne beneficiano.

La ripartizione è attuata tramite un meccanismo basato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tiene conto dei benefici che i produttori connessi fin dall'inizio e quelli collegatisi in seguito, nonché i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione traggono dalle connessioni.

6. Gli Stati membri garantiscono che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili, compresa in particolare l'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili prodotte in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.

Se del caso, gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o fanno obbligo ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di garantire che la tariffazione per la trasmissione e la distribuzione di elettricità proveniente da impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili rifletta i vantaggi in termini di costi realizzabili grazie all'allacciamento dell'impianto alla rete. Tali vantaggi in termini di costi potrebbero derivare dall'uso diretto della rete a basso voltaggio.

7. Nella relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri esaminano anche le misure da adottare per agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Tale relazione esamina tra l'altro la fattibilità dell'introduzione di una misurazione bidirezionale.

Articolo 8

Relazione di sintesi

Sulla scorta delle relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi sull'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2005 e successivamente ogni 5 anni.

Tale relazione:

- descrive i progressi compiuti per riflettere i costi esterni dell'elettricità prodotta da fonti energetiche non rinnovabili e l'impatto del sostegno pubblico concesso all'elettricità,
- prende in considerazione la possibilità che gli Stati membri raggiungano gli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'obiettivo indicativo globale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e dell'esistenza di discriminazioni tra fonti energetiche differenti.

Se del caso, la Commissione correda la relazione di ulteriori proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 9***Recepimento**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 27 ottobre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 11***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PICQUÉ

ALLEGATO

Valori di riferimento per gli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri relativi al contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo di elettricità entro il 2010 (*)

Il presente allegato fornisce valori di riferimento per la fissazione degli obiettivi indicativi nazionali relativi all'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (elettricità FER), di cui all'articolo 3, paragrafo 2:

	Elettricità FER TWh 1997 (**)	% Elettricità FER 1997 (***)	% Elettricità FER 2010 (***)
Belgio	0,86	1,1	6,0
Danimarca	3,21	8,7	29,0
Germania	24,91	4,5	12,5
Grecia	3,94	8,6	20,1
Spagna	37,15	19,9	29,4
Francia	66,00	15,0	21,0
Irlanda	0,84	3,6	13,2
Italia	46,46	16,0	25,0 (1)
Lussemburgo	0,14	2,1	5,7 (2)
Paesi Bassi	3,45	3,5	9,0
Austria	39,05	70,0	78,1 (3)
Portogallo	14,30	38,5	39,0 (4)
Finlandia	19,03	24,7	31,5 (5)
Svezia	72,03	49,1	60,0 (6)
Regno Unito	7,04	1,7	10,0
Comunità	338,41	13,9 %	22 % (****)

(*) Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, gli Stati membri partono necessariamente dall'ipotesi che la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente consente regimi nazionali di sostegno alla promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

(**) I dati si riferiscono alla produzione nazionale di elettricità FER nel 1997.

(***) Le percentuali relative all'elettricità FER nel 1997 e nel 2010 si basano sulla produzione nazionale di elettricità FER divisa per il consumo interno lordo di elettricità. In caso di scambi interni di elettricità FER (con certificazione riconosciuta od origine registrata), il calcolo di tali percentuali inciderà sui dati per il 2010 relativi ai singoli Stati membri, ma non sul totale per la Comunità.

(****) Cifra arrotondata risultante dai valori di riferimento sopra indicati.

(1) L'Italia dichiara che il 22 % potrebbe essere una cifra realistica, nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh.

Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, l'Italia muove dall'ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà nel 2010 fino a 76 TWh, cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti. Al riguardo si rilevi che la capacità di conseguire l'obiettivo indicativo enunciato nell'allegato dipende, tra l'altro, dal livello effettivo della domanda interna di energia elettrica nel 2010.

(2) Tenuto conto dei valori indicativi di riferimento enunciati nel presente allegato, il Lussemburgo ritiene che l'obiettivo fissato per il 2010 possa essere conseguito soltanto se:

- in tale anno il consumo complessivo di energia elettrica non supererà quello del 1997,
- sarà possibile moltiplicare per 15 l'energia elettrica di origine eolica,

- sarà possibile moltiplicare per 208 l'energia elettrica prodotta con biogas,
 - l'energia elettrica prodotta dall'unico inceneritore di rifiuti urbani del Lussemburgo, che nel 1997 ha rappresentato la metà dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, potrà essere computata integralmente,
 - sarà possibile aumentare a 80 GWh l'elettricità prodotta con procedimenti fotovoltaici,
- sarà stato tecnicamente possibile realizzare i punti precedenti entro i tempi previsti.

Data la mancanza di risorse naturali, è escluso qualsiasi ulteriore aumento dell'elettricità prodotta da centrali idroelettriche.

- (3) L'Austria dichiara che il 78,1 % potrebbe essere una cifra realistica, nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 56,1 TWh. Poiché l'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili consiste in massima parte nella produzione delle centrali idroelettriche e dipende quindi dalle precipitazioni annuali, le cifre per il 1997 e il 2010 dovrebbero essere calcolate secondo un modello a lungo termine basato sulle condizioni idrologiche e climatiche.
- (4) Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, il Portogallo dichiara che per mantenere la quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili del 1997 quale obiettivo indicativo per il 2010 si è partiti dalle seguenti ipotesi:
- sarà possibile continuare il Piano nazionale per l'elettricità costruendo nuove capacità idroelettriche superiori a 10 MW,
 - le altre capacità provenienti da fonti rinnovabili, possibili soltanto con l'aiuto finanziario statale, registreranno un incremento annuo otto volte superiore a quello ultimamente registrato.

Queste ipotesi implicano che la nuova capacità prodotta da fonti rinnovabili, escluse le grandi centrali idroelettriche, aumenterà del doppio rispetto all'aumento del consumo interno lordo di elettricità.

- (5) Il piano d'azione per le fonti energetiche rinnovabili della Finlandia fissa per il volume delle fonti energetiche rinnovabili cui affidarsi nel 2010 degli obiettivi che si basano su studi approfonditi della situazione. Il governo ha approvato il piano d'azione nell'ottobre 1999. Il piano d'azione finlandese prevede che nel 2010 la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili si attesti sul 31 %. Si tratta di un obiettivo indicativo molto ambizioso, la cui realizzazione implicherà per il paese misure di promozione generalizzate.
- (6) Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, la Svezia rileva che la capacità di conseguire l'obiettivo dipende pesantemente dai fattori climatici che incidono notevolmente sul livello della produzione idroelettrica, in particolare dalle variazioni nella pluviometria, nella stagionalità delle precipitazioni e nell'afflusso idrico. La quantità di energia prodotta dalle centrali idroelettriche può subire grosse variazioni: in anni molto asciutti può ammontare a 51 TWh, mentre in annate piovose potrebbe arrivare a 78 TWh. Il dato relativo al 1997 andrebbe quindi calcolato partendo da un modello a lungo termine basato su risultanze scientifiche in materia di idrologia e cambiamenti climatici.

Nei paesi con quote consistenti di produzione idroelettrica un metodo di applicazione generalizzata consiste nel riferirsi a statistiche sull'afflusso idrico che coprono un arco di 30-60 anni. Pertanto, secondo la metodologia seguita in Svezia e viste le condizioni nel periodo 1950-1999, corrette per tener conto delle differenze in termini di capacità complessiva di produzione idroelettrica e di afflusso idrico nel corso degli anni, la produzione idroelettrica media ammonta a 64 TWh, il che corrisponde al 46 % per il 1997. La Svezia reputa quindi che il 52 % sia una cifra più realistica per il 2010.

Inoltre, la capacità svedese di conseguire l'obiettivo è limitata dal fatto che i fiumi non ancora sfruttati sono protetti per legge e dipende pesantemente dai fattori seguenti:

- espansione della produzione combinata calore energia (PCCE) in funzione della densità di popolazione, della domanda di energia per riscaldamento e dall'evoluzione tecnologica, in particolare per quanto riguarda la gassificazione dei bagni di macerazione,
- autorizzazione di centrali eoliche in conformità della normativa nazionale, accettazione da parte della popolazione, evoluzione tecnologica ed espansione delle reti.

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 25

Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili.

(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

(Testo coordinato con le modifiche di cui alla l.r. 23 aprile 2021, n. 2)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione della [Direttiva \(UE\) 2018/2001](#) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e della [Direttiva \(UE\) 2019/944](#) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, promuove e partecipa, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42-bis del [decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#) (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.
2. La Regione, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, promuove il passaggio dalla produzione in grandi impianti di generazione centralizzati ad una produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio.

Art. 2

(Comunità energetiche rinnovabili)

1. Le comunità energetiche rinnovabili sono costituite *anche*¹ su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, i quali adottano un protocollo di intesa condiviso con il dipartimento regionale competente e redatto sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo e accumulo dell'energia.
2. Alle comunità energetiche rinnovabili possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni o a procedure ingiustificate o discriminatorie che impediscano la partecipazione a una comunità energetica.
3. La partecipazione delle imprese alle comunità energetiche è consentita se essa non costituisce l'attività commerciale o professionale principale.
4. Le comunità energetiche rinnovabili acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta, destinata all'autoconsumo da parte dei membri, non è inferiore al 60 per cento del totale.
5. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e diffusione del sistema di distribuzione, di accumulazione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale.
6. A tal fine, secondo quanto previsto al comma 5, la comunità energetica rinnovabile sostiene progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento.

¹ Parola inserita dall'articolo 1, comma 1, della l.r. 23 aprile 2021, n. 2.

Art. 3*(Qualità ecologica)*

1. Per il sostegno, la promozione e lo sviluppo di un mercato su base volontaria dell'energia pulita da fonti rinnovabili, la Giunta regionale istituisce e regola il marchio di qualità ecologica denominato "Energia Rinnovabile di Calabria".
2. Il marchio garantisce la tracciabilità dell'energia e la qualità ecologica degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nella Regione, anche in relazione al loro impatto paesaggistico ed al rispetto della fonte naturale.

Art. 4*(Attività)*

1. Le comunità energetiche rinnovabili possono:
 - a) produrre l'energia rinnovabile, autoconsumarla, immagazzinarla e cederla, anche a titolo gratuito, quale strumento di lotta alla povertà energetica e sociale;
 - b) stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia.
2. Le comunità energetiche rinnovabili:
 - a) redigono e adottano un bilancio energetico entro novanta giorni dalla data della loro costituzione;
 - b) redigono e adottano entro novanta giorni dalla data della loro costituzione un PAESC congiunto, anche su scala sovracomunale, che individui le azioni per l'efficiamento energetico, per l'aumento della produzione di energia rinnovabile e la dismissione degli impianti e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, *nel quadro della pianificazione territoriale regionale e nel rispetto della pianificazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).*²
3. Presso il dipartimento regionale competente è istituito il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Calabria, la cui disciplina è demandata al regolamento attuativo che è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 5*(Comunità circolare)*

1. Ai sensi della [Direttiva 2000/60/CE](#), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della [Direttiva 2007/60/CE](#) relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, la comunità energetica rinnovabile promuove e adotta contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione.

Art. 6*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500,00 euro per l'annualità 2020, si provvede con le disponibilità esistenti sul Programma U.20.03 - capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi

² [Parole aggiunte dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 23 aprile 2021, n. 2.](#)

che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022 della Regione Calabria, annualità 2020, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa su un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.17.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020 - 2022, annualità 2020.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

L.R. 11-8-2021 n. 14**Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali.****Pubblicata nel B.U. Lazio 12 agosto 2021, n. 79.**

Art. 74 *Disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili. Abrogazione dei commi da 1 a 10 dell' [articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1](#) relativi a disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili*

1. Nelle more dell'entrata in vigore del piano energetico regionale e del recepimento della [direttiva 2018/2001/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ovvero di incentivazione della produzione, dello scambio e dell'autoconsumo di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili e di promozione di nuove forme di consapevolezza e partecipazione sociale nell'uso intelligente dell'energia e dei consumi sostenibili, la Regione promuove e incentiva, in particolare nelle isole e nelle città portuali, la creazione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, di seguito denominati gruppi di autoconsumatori, e di comunità di energia rinnovabile come definiti ai sensi della normativa vigente, con lo scopo di massimizzare l'autoconsumo, l'immagazzinamento e lo scambio di energia rinnovabile mediante l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

2. I gruppi di autoconsumatori e le comunità di energia rinnovabile sono costituiti e agiscono nel rispetto e secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa europea e statale vigenti e dai relativi provvedimenti attuativi.

3. La Regione concede un sostegno finanziario ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, finalizzato alla copertura delle spese sostenute per:

a) la costituzione dei gruppi di autoconsumatori e delle comunità di energia rinnovabile;

b) la predisposizione della documentazione contrattuale nonché per la progettazione, l'acquisto e l'installazione degli impianti di produzione

di energia elettrica, ovvero di sistemi di misura e gestione intelligente dell'energia o di sistemi di stoccaggio.

4. Ai fini della formazione delle graduatorie per la concessione del sostegno finanziario di cui al comma 3, la Giunta regionale individua, nel regolamento di cui al comma 7, i criteri di valutazione delle domande pervenute, assegnando un punteggio secondo il seguente ordine di priorità:

- a) presenza di nuclei familiari a basso reddito o numerosi o con portatori di handicap o costituiti da coppie di età inferiore ai trentacinque anni;
- b) numero di soggetti coinvolti;
- c) presenza di sistemi di stoccaggio;
- d) previsione di inclusione di mobilità elettrica e di impianti geotermici a bassa entalpia;
- e) entità di nuova produzione di energia elettrica rinnovabile e di consumo di energia elettrica afferente ai soggetti aderenti ai gruppi di autoconsumatori o alla comunità di energia rinnovabile;
- f) pluralità di produttori di energia elettrica;
- g) stima della quota di autoconsumo al momento della presentazione della domanda;
- h) utilizzo di tecnologia ICT ai fini della gestione efficiente dell'energia;
- i) possibilità di aggregazione dei membri per favorire servizi di bilanciamento della rete nazionale.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", rispettivamente:

- a) del "Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile - parte corrente", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, e ad euro 250.000,00 per l'anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'[articolo 10, commi da 1 a 10, della l.r. 1/2020](#) concernente le disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili;
- b) del "Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile - parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2021 e ad euro 400.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale

2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

6. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma Operativo FESR, OP2 - Un'Europa più verde ed al Piano di Sviluppo FEASR, OG 2 - Rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'[articolo 47, comma 2, lettera b\), dello Statuto](#), sentita la commissione consiliare competente:

a) i criteri e le modalità per la concessione del sostegno finanziario ai sensi dei commi 3 e 4;

b) le modalità di controllo e di monitoraggio delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 2.

8. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che contenga, in particolare, le seguenti informazioni:

a) una descrizione dello stato e degli esiti degli avvisi pubblici con l'indicazione del numero delle domande presentate e della relativa provenienza territoriale, di quelle ammesse a contributo e finanziate e di quelle ammesse a contributo e non finanziate;

b) una descrizione delle caratteristiche dei gruppi di autoconsumatori e delle comunità di energia rinnovabile beneficiari del sostegno regionale, dei soggetti che vi hanno aderito, della loro distribuzione territoriale;

c) la tipologia degli interventi realizzati con il sostegno regionale, indicando strumenti e modalità applicative;

d) i dati e le informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili raggiunte in virtù dell'istituzione delle comunità

energetiche e dei gruppi di autoconsumatori beneficiari del sostegno regionale;

e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.

9. I commi da 1 a 10 dell'[articolo 10 della L.R. 1/2020](#) sono abrogati.

L.R. 9 agosto 2019, n. 42 [↗](#).

Istituzione del Reddito energetico regionale [↗](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Puglia 9 agosto 2019, n. 91.

[\(2\)](#) In attuazione di quanto previsto dalla presente legge, vedi l' [art. 1, comma 1, Reg.reg. 6 settembre 2021, n. 7](#).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Oggetto.*

1. Le presenti disposizioni dettano i principi, la disciplina e le modalità per l'istituzione del Reddito energetico regionale.

Art. 2 *Istituzione del Reddito energetico regionale.*

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, è istituito il Reddito energetico regionale attraverso la previsione di interventi per l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in favore di utenti in condizioni di disagio socioeconomico che si impegnano ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, il cui acquisto è incentivato dalla Regione attraverso la concessione di contributi.

2. Con l'istituzione del Reddito energetico regionale, la Regione intende perseguire i seguenti obiettivi di pubblico interesse:

a) tutela dell'ambiente, grazie all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili;

b) promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;

c) sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili.

Art. 3 *Principi di funzionamento.*

1. La misura del Reddito energetico regionale incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da parte dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, attraverso l'erogazione di contributi agli operatori economici inseriti nell'elenco di cui al comma 4.

2. Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta attraverso gli impianti. Il contributo non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia.

3. Pena la decadenza dal beneficio, l'utente beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti. Il beneficiario ha, altresì, l'obbligo di cedere alla Regione gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto. Sono percepiti dalla Regione e vincolati al finanziamento della misura ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque riconosciuta agli utenti in forza del servizio di scambio sul posto ed eventuali incentivi riconosciuti a sostegno della produzione di energia elettrica e termica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

4. La Regione, attraverso apposito avviso, predispone l'elenco degli operatori economici abilitati agli interventi di installazione degli impianti

di cui alla presente misura. Tale elenco è periodicamente aggiornato secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 5.

5. Nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio regionale annuale e pluriennale, la Regione prevede:

a) a favore dei beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6 mila, per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici. Una quota massima del 20 per cento del contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai predetti impianti, l'acquisto e l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;

b) a favore dei beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6 mila, per l'intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o microeolici per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale. È, altresì, possibile prevedere sistemi di accumulo, in questo caso il contributo massimo è pari a euro 8.500,00.

6. Il contributo di cui al comma 5 copre le spese relative ad acquisto, installazione, connessione, manutenzione e assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e i relativi costi. Sono a carico degli utenti beneficiari le spese di esercizio, l'eventuale disinstallazione degli impianti, nonché gli oneri degli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio.

7. Il beneficiario della misura e l'installatore dell'impianto devono assicurare le migliori condizioni di esercizio degli impianti, per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabili e, a tal fine:

1. i moduli fotovoltaici, gli inverter, gli eventuali collettori termici o il generatore microeolico installati devono essere garantiti dal costruttore per almeno dieci anni;

2. gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile devono essere garantiti con apposita fideiussione assicurativa che garantisce l'intero periodo di vita dell'impianto e da un contratto di manutenzione, entrambi previsti all'atto della presentazione dell'istanza;

3. gli impianti, inoltre, dovranno essere dotati di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile da remoto [\(3\)](#).

7-bis. È fatto divieto al beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto, per tutto il periodo di vita utile dalla connessione dell'impianto alla rete di distribuzione, pena la revoca del contributo concesso ⁽⁴⁾.

8. Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, l'avente causa deve impegnarsi con atto scritto a mantenere in esercizio l'impianto per la durata prevista. L'alienante o il concedente o comunque il beneficiario della misura, entro il termine di tre mesi dalla formalizzazione dell'atto che determina la cessazione del diritto di godimento, provvederà a trasmettere alla Sezione regionale competente l'atto di concessione in cui risulti evidenziato il suddetto vincolo.

9. In tutti i casi di utilizzazione parziale dell'impianto è prevista la restituzione del contributo da parte del beneficiario della misura pro quota per il periodo di mancato impegno.

10. I servizi di telecontrollo e la raccolta dei dati di produzione e consumo sono acquisiti da parte della Sezione regionale competente mediante procedure a evidenza pubblica, eventualmente svolte con il supporto del GSE, e con oneri a carico della Regione. Al tal fine, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di consentire il libero accesso all'impianto al personale della Regione Puglia o da essa delegato.

11. La Regione Puglia e il GSE sottoscrivono un apposito Protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di avviare il Reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la diffusione in ambito urbano delle energie rinnovabili e degli interventi di efficientemente energetico.

[\(3\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 38, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 30 dicembre 2021, n. 51](#), a decorrere dal 31 dicembre 2021.

[\(4\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 38, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 30 dicembre 2021, n. 51](#), a decorrere dal 31 dicembre 2021.

Art. 4 *Beneficiari.*

1. Possono accedere alla misura del Reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione Puglia:

a) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio regionale;

b) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione su unità immobiliari facenti parte di edifici in condominio situati nel territorio regionale. In tale caso l'installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Qualora per la realizzazione dell'intervento si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato deve allegare alla domanda copia della comunicazione inviata all'amministrazione con l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi, e copia del verbale dell'assemblea di condominio eventualmente convocata per la deliberazione di cui all'articolo 1122-bis, secondo comma, del codice civile;

c) i condomini, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale.

2. Le richieste di accesso sono istruite in ordine temporale di presentazione e subordinate al conseguimento di un punteggio minimo sulla base della scala multidimensionale di valutazione definita dal regolamento di cui all'articolo 5. Le richieste sono presentate e valutate per il tramite di una piattaforma informatica.

3. Per le categorie di cui al comma 1, lettere a) e b), la valutazione tecnica deve favorire in via prioritaria:

a) i nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico valutate sulla base del valore dell'indicatore ISEE;

b) i nuclei familiari composti da cinque o più componenti, le giovani coppie e i nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno d'età, nonché i nuclei familiari con più di due figli minori;

c) i nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuti dalle autorità competenti.

4. Per la categoria di cui al comma 1, lettera c), la valutazione tecnica tiene conto del numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio.
5. Per tutte le categorie di cui al comma 1, ulteriori punti possono essere attribuiti a favore degli utenti che certificano la realizzazione di interventi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente sui tetti.
6. Sono esclusi dalla misura gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che non garantiscono sufficienti condizioni di producibilità dell'impianto o un costo per kw installato superiore ai valori soglia. Il regolamento di cui all'articolo 5 definisce il valore minimo di producibilità dell'impianto e i valori soglia.
7. La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, promosse dalla Regione con la pubblicazione di un apposito avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e per i quali viene assicurata ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità.

Art. 5 *Regolamento di attuazione.*

1. Sulla base dei principi di cui alle presenti disposizioni, con apposito regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, sono stabilite le modalità di regolamentazione della misura del Reddito energetico regionale. Il regolamento disciplina e individua, in particolare:

- a) i requisiti e le caratteristiche delle categorie di beneficiari di cui all'articolo 4;
- b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere;
- c) le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;
- d) le modalità di istruttoria delle domande e i criteri di valutazione per ciascuna domanda presentata;
- e) le modalità di attivazione del meccanismo di scambio sul posto;

f) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio e la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori;

g) l'elenco degli operatori economici, di cui all'articolo 3, comma 4, abilitati agli interventi di installazione degli impianti finanziati con la presente misura.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, i rapporti tra la Regione, il GSE e i beneficiari della misura. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a concludere due distinte convenzioni:

a) con la Regione, per la definizione degli obblighi assunti dal beneficiario ai fini della cessione alla Regione degli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto;

b) con il GSE, per l'attivazione del servizio di scambio sul posto.

Art. 6 *Clausola valutativa.*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della misura del Reddito energetico regionale. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;

b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;

c) il numero dei soggetti beneficiari;

d) il totale dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili installati presso i soggetti beneficiari e immessa in rete e l'ammontare dei crediti complessivamente maturati dalla Regione nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto.

2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione delle presenti disposizioni.

Art. 7 Norma finanziaria.

1. Il finanziamento e l'alimentazione del Reddito energetico regionale sono assicurati mediante:

a) una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019 di euro 5.600.000,00 in termini di competenza e cassa, assegnata, ai sensi dell'[articolo 30 della legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 67](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia), nell'ambito della missione 17, programma 1, titolo 2, capitolo 635055 (Fondo a sostegno di interventi di efficientamento energetico). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio;

b) per effetto degli atti di cessione dei crediti o delle deleghe irrevocabili all'incasso rilasciate a favore della Regione dagli utenti beneficiari della misura, le vincolate entrate regionali di parte corrente corrispondenti agli importi dei contributi in conto scambio e le eventuali liquidate eccedenze conseguenti al maggior valore dell'energia immessa in rete rispetto a quella prelevata, entrambi come determinati ai sensi dell'articolo 8.1 del Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto e ss.mm.ii. (TISP), adottato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con deliberazione 570/2012 e ss.mm. ii., in attuazione dell'[articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#) (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche), introitati al capitolo di entrata di nuova istituzione al titolo 2, tipologia 101, categoria 1, denominato "Reddito energetico regionale, proventi ceduti dai cittadini in ragione del servizio di scambio sul posto [L.R. 42/2019](#)" collegato al capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito della missione 17, programma 1, titolo 2, denominato "Trasferimenti in conto capitale a imprese per l'attuazione del reddito energetico regionale".

2. Agli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 4, comma 2, si provvede nella misura di euro 200 mila per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, con l'istituzione di un C.N.I. "Attuazione del reddito energetico regionale spese per i servizi di telecontrollo e raccolta dati", nell'ambito della missione 17, programma 1, titolo 1, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20,

programma 3, titolo 1, capitolo 1110070. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con leggi annuali e pluriennali di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

L.R. 3 agosto 2018, n. 12 [ω](#).**Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche** [ω](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Piemonte 9 agosto 2018, n. 32, S.O. n. 3.

[\(2\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 8 marzo 2019, n. 18-8520](#).

LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE IN SEDE LEGISLATIVA,
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 30 E 46 DELLO STATUTO,

ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione, in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale, degli articoli 3 e 6 dello Statuto, nonché della disciplina nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

2. I comuni che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri adottati con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 2 *Comunità energetiche.*

1. Alle comunità energetiche, possono partecipare soggetti pubblici e privati.
2. Ai soli fini dell'applicazione della presente legge, le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri attraverso l'utilizzo di reti pubbliche non è inferiore al 70 per cento del totale. ⁽³⁾

(3) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, L.R. 17 dicembre 2018, n. 19*, a decorrere dal 18 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 170, comma 1, della stessa legge*).

Art. 3 *Competenze.*

1. Le comunità energetiche:

a) possono avvalersi, ai sensi dell'*articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99*, del supporto del Gestore dei servizi elettrici al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia; ⁽⁴⁾

b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;

c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.

2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c) è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano regionale energetico-ambientale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.

(4) Lettera così sostituita dall'*art. 12, comma 1, L.R. 17 dicembre 2018, n. 19*, a decorrere dal 18 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 170, comma 1, della stessa legge*).

Art. 4 *Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche.*

1. La Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.

Art. 5 *Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici.*

1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente fra le comunità energetiche e la Regione al fine di:

a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;

b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso il supporto del Gestore dei servizi elettrici di cui all'*articolo [27](#) della [legge 99/2009](#)*. ⁽⁵⁾

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.

(5) Lettera così sostituita dall'*art. 13, comma 1, L.R. 17 dicembre 2018, n. 19*, a decorrere dal 18 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 170, comma 1, della stessa legge*).

Art. 6 *Sanzioni.*

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.

2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 7 *Notifica all'Unione Europea.*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri della presente legge quantificati in 25.000 euro per l'anno 2018 e per l'anno 2019, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato "Promozione e sostegno per l'istituzione delle comunità energetiche" nella Missione 17, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si fa fronte con le risorse finanziarie già iscritte nella medesima Missione, Programma e Titolo del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 ⁽¹⁾.**Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 9/2007* ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 19 gennaio 2010, n. 2.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 giugno 2014, n. 738*, la *Delib.G.R. 20 giugno 2014, n. 739* e la *Delib.G.R. 29 dicembre 2020, n. 1011*.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1***Procedure per l'approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale.***

1. Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.) è approvato dal Consiglio Regionale contestualmente alla presente legge e ne costituisce parte integrante.
2. Il P.I.E.A.R. è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed acquista efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
3. Il P.I.E.A.R. può essere modificato quando sopravvengano importanti ragioni normative o tecnico-scientifiche che determinino la necessità o la convenienza di prevedere limitazioni all'installazione in relazione a specifiche tipologie progettuali e costruttive di impianti nel rispetto degli

obiettivi generali e delle misure nazionali obbligatorie per l'uso dell'energia da fonti rinnovabili di cui alla [Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

4. Le modifiche del P.I.E.A.R. di cui al comma 3 sono effettuate con le stesse procedure previste per la sua formazione.

Art. 2

Effetti del P.I.E.A.R.

1. Le disposizioni del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.) sono vincolanti e prevalgono nei confronti dell'attività dei soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale, nonché sulle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica.

2. Tutte le trasformazioni fisiche d'uso, nonché tutte le relative modalità previste dai piani e dai programmi di settore di livello o interesse regionale, infraregionale e comunale, devono essere conformi alle prescrizioni del P.I.E.A.R.

Art. 3

Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili ⁽³⁾.

1. Nei casi previsti dal P.I.E.A.R. la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili devono essere autorizzate dall'Amministrazione competente a seguito del procedimento unico di cui all'[art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#) e successive modificazioni.

2. Al fine di assicurare le più opportune forme di coordinamento fra i procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione unica, nonché per ridurre i tempi ed evitare duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, la Giunta Regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'[art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 387/2003](#), sentita la Commissione Consiliare competente, approva apposito disciplinare per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 1, per il rilascio

dell'autorizzazione unica di cui all'[art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003](#) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

3. Le domande di autorizzazione unica da parte dei soggetti proponenti possono essere inoltrate a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. del disciplinare di cui al precedente comma 2.

4. In applicazione del principio di leale cooperazione e al fine di assicurare il corretto inserimento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici, il P.I.E.A.R. e il disciplinare di cui al comma 2, ove necessario, sono adeguati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle linee guida nazionali di cui all'[art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003](#).

5. L'autorizzazione unica regionale di cui all'[articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003](#) è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto tramite apposita Conferenza di Servizi ai sensi della [legge n. 241/1990](#), nell'ambito della quale confluiscono gli apporti necessari alla costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse ivi compresi gli elettrodotti e le infrastrutture indispensabili.

(3) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla [Delib.G.R. 29 dicembre 2010, n. 2260](#).

(4) Comma così modificato (mediante sostituzione dell'originario termine di trenta giorni con quello qui indicato) dall'[art. 1, L.R. 15 febbraio 2010, n. 21](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della stessa legge).

(5) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 19 gennaio 2016, n. 41](#).

Art. 4

Norma transitoria.

1. Dal computo dell'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili previsto nel Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.) sono esclusi i progetti sottoposti alla fase di valutazione ai sensi dell'[art. 4, comma 1, della L.R. n. 47/1998](#), per la realizzazione di

impianti da fonti rinnovabili per i quali, alla data di entrata in vigore della *L.R. n. 9/2007*, il Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente (C.T.R.A.), di cui all'*art. 16 della L.R. n. 47/1998*, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'*art. 6, comma 1* e dell'*art. 18, comma 4 della L.R. n. 47/1998*. Tale esclusione si applica anche ai progetti sottoposti alla fase di verifica ai sensi dell'*art. 4, comma 2 della L.R. n. 47/1998*, per i quali l'ufficio competente ha espresso la decisione di esclusione dalla fase di valutazione.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di Giunta Regionale sono disciplinati i criteri di preliminare ammissibilità dei predetti progetti al procedimento di cui all'*articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003* ⁽⁶⁾.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'*articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003*, i proponenti i progetti di cui al comma 1, trascorsi i 30 giorni di cui al precedente comma 2 possono presentare entro e non oltre i successivi 90 giorni apposita istanza corredata dal progetto e dalla documentazione prevista dal P.I.E.A.R. e dal disciplinare di cui al precedente art. 3; la potenza dell'impianto non potrà in ogni caso superare quella originariamente richiesta.

4. L'esclusione di cui al comma 1, prevista per i progetti che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente o della decisione di esclusione dalla fase di V.I.A., si applica anche nel caso in cui sia stato assunto un provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione regionale ⁽⁷⁾.

(6) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla *Delib.G.R. 15 febbraio 2011, n. 191*.

(7) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.R. 15 febbraio 2010, n. 21*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «4. L'esclusione di cui al comma 1 e la convalida, la conferma e la proroga degli atti relativi alla procedura di valutazione o verifica dell'impatto ambientale di cui al comma 2, in presenza del parere favorevole del Comitato Tecnico per l'Ambiente o della decisione di esclusione dalla fase di valutazione, si applica anche nel caso in cui la Giunta Regionale ha espresso atto definitivo di diniego.».

Art. 4-bis*Norme di salvaguardia* ⁽⁸⁾.

1. Le aree e i siti non idonei alla localizzazione di impianti eolici, di cui all'Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.), sono aggiornati e integrati con quelli individuati, sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 alle linee Guida Nazionali di cui al [D.M. 10 settembre 2010](#), estendendo, per tipologie ed ampiezza delle fasce di rispetto, le aree ed i siti non idonei già previsti nel P.I.E.A.R.

2. Nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui all'[art. 135 del D.Lgs. 42/2004](#) e della individuazione delle aree non idonee di cui al punto 17 delle "Linee Guida" approvate con il [D.M. 10 settembre 2010](#), pubblicato nella G.U.R.I. n. 219 del 18 settembre 2010, allo scopo di meglio salvaguardare le valenze paesaggistiche ed ambientali della Basilicata, il Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni, istituito a seguito dell'intesa sottoscritta in data 14 settembre 2011 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Basilicata, esprime parere obbligatorio nell'ambito del procedimento unico previsto dall'[articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003](#) con le modalità previste dagli [articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990](#) e s.m.i. ⁽⁹⁾.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in relazione ai procedimenti per i quali la pertinente Conferenza di Servizio non si è già chiusa con esito favorevole ⁽¹⁰⁾.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile diversa da quella eolica ⁽¹¹⁾.

(8) Articolo aggiunto dall'[art. 30, comma 1, L.R. 8 agosto 2013, n. 18](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 38, comma 1, della stessa legge](#)). Successivamente, il suddetto art. 30 è stato abrogato dall'[art. 3, comma 3, L.R. 30 aprile 2014, n. 7](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 43, comma 1, della medesima legge](#)).

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-2 luglio 2014, n. 189 (Gazz. Uff. 9 luglio 2014, n. 29, prima serie speciale), ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'*art. 30, L.R. n. 18/2013* nella parte in cui inserisce il presente articolo limitatamente al presente comma e ai commi 3 e 4.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-2 luglio 2014, n. 189 (Gazz. Uff. 9 luglio 2014, n. 29, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 30, L.R. n. 18/2013* nella parte in cui inserisce il presente articolo limitatamente al presente comma e ai commi 2 e 4.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-2 luglio 2014, n. 189 (Gazz. Uff. 9 luglio 2014, n. 29, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 30, L.R. n. 18/2013* nella parte in cui inserisce il presente articolo limitatamente al presente comma e ai commi 2 e 3.

Art. 5

Norma valutativa.

1. Al fine di valutare i costi e i benefici connessi al raggiungimento degli obiettivi indicati dal P.I.E.A.R. nonché la coerenza tra le misure incentivanti e normative promosse a livello regionale, la Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno presenta al Consiglio Regionale una relazione contenente, per l'anno di riferimento, i seguenti dati:

a) l'analisi del raggiungimento degli obiettivi regionali indicati nel P.I.E.A.R. e il grado di coerenza tra le misure adottate e il contributo ascritto alla Produzione di elettricità da Fonti rinnovabili nell'ambito degli impegni nazionali sui cambiamenti climatici;

b) numero di richieste di autorizzazione ricevute;

c) numero di richieste di autorizzazione concluse con esito positivo e con esito negativo;

d) numero di procedimenti pendenti;

e) tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a ciascuna fonte;

f) dati circa la potenza e la producibilità degli impianti autorizzati;

g) proposte per eventuali misure normative correttive per perseguire l'efficacia dell'azione amministrativa nell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

2. Ai sensi dell'*art. 3, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 387/2003*, la relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed alla Conferenza Unificata, entro il 31 dicembre di ogni anno

Art. 6

Consulenza e supporto alla Giunta Regionale ⁽¹²⁾.

[1. Per gli adempimenti di cui al precedente art. 4, ed al fine di fornire una costante assistenza e supporto alla Giunta Regionale anche per i propri adempimenti connessi al rilascio delle autorizzazioni di cui all'*art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003*, è costituito un Comitato di Coordinamento, attestato al Dipartimento Presidenza della Giunta.

2. Il Comitato è composto da un componente di ciascuno dei seguenti dipartimenti: Presidenza della Giunta; Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica; Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità; Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità; Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana.

3. L'Ufficio Regionale competente, anche per gli adempimenti di cui al precedente art. 5, trasmette copia dell'esito della conferenza dei servizi, di cui all'*art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003*, per consentire a tale Comitato di formulare eventuali osservazioni a supporto delle valutazioni e degli atti conseguenti di competenza della Giunta Regionale].

(12) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 30 aprile 2014, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43, comma 1, della medesima legge).

Art. 7

1. Al fine di garantire le più opportune forme di coordinamento tra i procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione unica, di cui

all'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale, la *legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47* è così modificata:

a. All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma, dopo il comma 1:

1-bis. Per gli impianti assoggettati ad autorizzazione unica di cui all'articolo 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, sottoposti alla procedura di V.I.A., il parere del Comitato tecnico regionale per l'ambiente (C.T.R.A.), di cui al successivo articolo 16 a conclusione delle procedure di cui ai commi n. 7 e 8 dello stesso articolo 16 viene riportato dall'ufficio regionale competente nella fase di procedimento unico di cui all'articolo 12 comma 4 del D.Lgs. n. 387/2003.

b. All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma, dopo il comma 3:

3-bis. Per le opere sottoposte alla procedura di V.I.A. e contemporaneamente assoggettate ad autorizzazione unica di cui all'articolo 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, il provvedimento definitivo, di cui al precedente comma 3, è compreso nel provvedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/ 2003.

c. ⁽¹³⁾[All'allegato A sono aggiunti i seguenti punti:

24. Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse di potenza elettrica complessiva superiore a 1 MWe. Soglia in aree naturali protette 0,5 MWe.

25. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW.

26. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento dell'energia solare, esclusi quelli degli impianti relativi a dispositivi di sicurezza, singoli dispositivi di illuminazione o che risultano essere parzialmente o totalmente integrati in edifici residenziali ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007; con potenza installata superiore ad 1 MW. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW.

27. Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 1 MW incluse le

dighe ed invasi direttamente asserviti. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW] ⁽¹⁴⁾.

d. [All'allegato B, paragrafo 2. Industria Energetica, sono aggiunti i seguenti punti:

a-bis) Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse di potenza elettrica complessiva superiore a 0,2 MWe e non superiore a 1 MWe. Soglia in aree naturali protette: superiore a 0,2 MWe e non superiore a 0,5 MWe.

m) Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 0,25 MW e non superiore a 1 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti. Soglia in aree naturali protette: superiore a 0,25 MW e non superiore a 0,5 MW] ⁽¹⁵⁾.

e. [All'allegato B, paragrafo 2 "Industria Energetica" la lettera l) introdotta dall'art. 5 della L.R. n. 9/2007 è così modificata:

l) Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento dell'energia solare, esclusi quelli degli impianti relativi a dispositivi di sicurezza, singoli dispositivi di illuminazione o che risultano essere parzialmente o totalmente integrati ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007; con potenza installata complessiva superiore a 0,2 MWe e non superiore a 1 MWe. Soglia in aree naturali protette; superiore a 0,2 MWe e non superiore a 0,5 MWe] ⁽¹⁶⁾.

f. [All'allegato B, paragrafo 2 "Industria Energetica" la lettera l-bis) ⁽¹⁷⁾ introdotta dall'art. 10 della L.R. n. 31/2008 è abrogata] ⁽¹⁸⁾.

(13) La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 67 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui prevede l'aggiunta del punto 25 all'allegato A alla L.R. 14 dicembre 1998, n. 47, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al suddetto punto 25.

(14) Lettera abrogata dall'art. 17, comma 3, lettera c), L.R. 26 aprile 2012, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della stessa legge).

(15) Lettera abrogata dall'*art. 17, comma 3, lettera c), L.R. 26 aprile 2012, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della stessa legge).

(16) Lettera abrogata dall'*art. 17, comma 3, lettera c), L.R. 26 aprile 2012, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della stessa legge).

(17) La suddetta lettera è indicata erroneamente, nel Bollettino Ufficiale, come lettera l).

(18) Lettera abrogata dall'*art. 17, comma 3, lettera c), L.R. 26 aprile 2012, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della stessa legge).

Art. 8 ⁽¹⁹⁾

[1. In ossequio ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione, in mancanza di intesa tra lo Stato e la Regione Basilicata, nel territorio lucano non possono essere installati impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare, di stoccaggio di combustibile irraggiato e di rifiuti radioattivi, né depositi di materiali e rifiuti radioattivi].

(19) La Corte costituzionale, con sentenza 3-17 novembre 2010, n. 331 (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, n. 47, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 9 *Abrogazioni.*

1. Le disposizioni legislative vigenti in materia, fatto salvo quanto previsto agli *articoli 9 e 10 della L.R. n. 31/2008*, da ultimo modificato

dall'articolo 54 della L.R. n. 42/2009, sono abrogate e sostituite dalle norme previste nel presente P.I.E.A.R.

Art. 10

Entrata in vigore della legge.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 [\(1\)](#) [\(2\)](#).**Attuazione della [direttiva 2001/77/CE](#) relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.** [\(3\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.

[\(2\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l' [art. 78, comma 3-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

[\(3\)](#) Con [D.M. 20 aprile 2005](#) è stata fissata ai soli fini del presente decreto, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'[articolo 5, D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79](#).

Art. 6. *Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW* [\(13\)](#)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW. [\(14\)](#)

2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia. [\(12\)](#)

3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica.

[\(12\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 27, comma 45, L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

[\(13\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'[art. 78, comma 3-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

[\(14\)](#) Per le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW, vedi la deliberazione 10 febbraio 2006, n. 28/06 e la [deliberazione 3 giugno 2008, n. ARG/elt 74/08](#).

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012
570/2012/R/EFR

TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO: CONDIZIONI PER L'ANNO
2013

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 dicembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito: decreto legislativo 66/10);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreti legislativo 28/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005 (di seguito: decreto interministeriale 28 luglio 2005);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 6 febbraio 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto interministeriale 19 febbraio 2007);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto interministeriale 18 dicembre 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 agosto 2010 (di seguito: decreto interministeriale 6 agosto 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 (di seguito: decreto ministeriale 4 agosto 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Vendita);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 280/07);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2010, VIS 46/10 (di seguito: deliberazione VIS 46/10);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2010, VIS 176/10 (di seguito: deliberazione VIS 176/10);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2010, ARG/elt 226/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 226/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 322/2012/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 322/2012/R/eel) e le osservazioni pervenute;

- il documento per la consultazione relativo alla Strategia Energetica Nazionale, pubblicato nel mese di ottobre 2012 (di seguito: documento per la consultazione relativo alla Strategia Energetica Nazionale).

CONSIDERATO CHE:

- il servizio di scambio sul posto è un istituto regolatorio che consente di compensare le partite di energia elettrica immessa in rete in un'ora con quella prelevata dalla rete in un'ora diversa da quella in cui avviene l'immissione; tale compensazione, di fatto, comporta la presenza di un incentivo implicito intrinseco nello scambio sul posto;
- lo scambio sul posto attualmente può essere applicato, in alternativa al regime di vendita dell'energia elettrica immessa in rete, nel caso di:
 - a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, come previsto dal decreto legislativo 387/03;
 - b) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, come previsto dalla legge 244/07 (la soglia di 200 kW non trova applicazione nel caso del Ministero della Difesa, come previsto dalla legge n. 99/09 e dal decreto legislativo 66/10);
 - c) impianti cogenerativi ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW, come previsto dal decreto legislativo 20/07;
- il servizio di scambio sul posto, a decorrere dall'1 gennaio 2009, è erogato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE (di seguito: GSE), sulla base delle condizioni definite dalla deliberazione ARG/elt 74/08, e si concretizza nella corresponsione, da parte del GSE, di un contributo in conto scambio che garantisca, al più, l'equivalenza tra quanto pagato dall'utente per l'energia elettrica prelevata e il valore dell'energia elettrica immessa in rete. Le eventuali eccedenze economiche possono essere liquidate ovvero mantenute a credito, presso il GSE, per compensazioni negli anni successivi, senza scadenza.

CONSIDERATO CHE:

- l'attuale scambio sul posto, regolato dalla deliberazione ARG/elt 74/08, prevede che l'utente dello scambio acquisti l'intera quantità di energia elettrica prelevata da un qualsiasi venditore (ivi inclusi i venditori in maggior tutela per gli aventi diritto); e che il medesimo utente sigli con il GSE la convenzione per lo scambio sul posto, sulla base della quale il GSE prende in consegna l'intera quantità di energia elettrica immessa, vendendola sul mercato e regolando i contratti di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento con le imprese distributrici e con Terna;
- il GSE, nell'ambito della convenzione per lo scambio sul posto, eroga all'utente dello scambio un contributo in conto scambio, pari alla somma di due componenti:
 - a) una prima componente finalizzata alla compensazione economica tra il valore dell'energia elettrica immessa e il valore dell'energia elettrica prelevata al netto degli oneri associati ai servizi di trasmissione, distribuzione, misura e di dispacciamento comprensivi delle relative componenti fisse, nonché delle componenti A, UC ed MCT;
 - b) una seconda componente finalizzata alla restituzione all'utente dello scambio, da parte del GSE, delle componenti tariffarie variabili "rimborsabili" (cd.

- corrispettivo unitario di scambio). Più in dettaglio, il valore del corrispettivo unitario di scambio, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, è pari alla somma delle componenti variabili della tariffa di trasmissione, della tariffa di distribuzione, degli oneri di sistema (A e UC) e dei corrispettivi di dispacciamento, mentre, nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, è pari alla somma delle componenti variabili della tariffa di trasmissione, della tariffa di distribuzione e dei corrispettivi di dispacciamento;
- la compensazione economica di cui alla predetta lettera a) deriva dalla valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete, mentre la restituzione dei corrispettivi tariffari di cui alla predetta lettera b) rappresenta il vero e proprio incentivo intrinseco nello scambio sul posto;
 - nel caso in cui il valore dell'energia elettrica immessa sia superiore a quello dell'energia elettrica prelevata, tale maggior valore, a scelta dell'utente dello scambio, viene liquidato o viene riportato a credito negli anni solari successivi senza scadenza;
 - lo scambio sul posto viene erogato sulla base di un contratto annuale tacitamente rinnovabile; e che tali condizioni contrattuali devono essere aggiornate al fine di tenere conto dell'evoluzione della regolazione vigente;
 - l'Autorità, con le deliberazioni VIS 176/10 e ARG/elt 226/10 (assunte a seguito della conclusione dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione VIS 46/10), ha previsto particolari disposizioni per risolvere le criticità riscontrate nel primo anno di erogazione del servizio di scambio sul posto regolato dalla deliberazione ARG/elt 74/08; in particolare, l'Autorità ha:
 - a) previsto che il GSE aggiorni le proprie regole tecniche al fine di razionalizzare i flussi informativi oltre che i portali informatici per l'acquisizione dei dati;
 - b) previsto che il GSE ridefinisca le proprie modalità di comunicazione agli utenti dello scambio al fine di migliorare la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse;
 - c) introdotto indicatori atti a verificare la tempestività nell'adempimento degli obblighi della deliberazione ARG/elt 74/08, da parte dei gestori di rete, società di vendita e GSE, al fine di regolare adeguatamente le rispettive responsabilità nei casi di ritardo;
 - ad oggi, dall'analisi delle informazioni ricevute dal GSE e dagli altri operatori interessati (gestori di rete e società di vendita), sembrerebbero comunque persistere, pur considerando gli interventi richiamati al precedente alinea, le seguenti due criticità:
 - a) ritardi nell'invio al GSE, entro le tempistiche definite dalla deliberazione ARG/elt 226/10, dei dati di misura da parte dei gestori di rete e soprattutto delle informazioni necessarie da parte delle società di vendita. È peraltro probabile, come evidenziato dai gestori di rete e dalle società di vendita, che i predetti ritardi siano, almeno in parte, causati da malfunzionamenti del portale informatico del GSE;
 - b) difficoltà, da parte del GSE, nella gestione delle comunicazioni relative alle informazioni di competenza delle società di vendita, riconducibili sostanzialmente all'errata comunicazione, da parte degli utenti dello scambio, della propria società di vendita, soprattutto a seguito di *switching*.

CONSIDERATO CHE:

- per effetto della restituzione di alcune componenti tariffarie, che deriva dall'applicazione dello scambio sul posto, i costi non allocati agli utenti dello scambio vengono allocati agli altri clienti finali del sistema elettrico, riducendo, di fatto, la quantità di energia elettrica per cui trovano applicazione tali componenti tariffarie;
- gli oneri generali di sistema non hanno nulla a che vedere con l'effettivo utilizzo delle reti elettriche, in quanto sono oneri di natura parafiscale derivanti prevalentemente dagli strumenti di incentivazione per la promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica; se anche tali oneri fossero complessivamente costanti negli anni (in realtà aumentano per effetto dell'estensione degli strumenti incentivanti), al diminuire della quantità di energia elettrica per cui tali oneri trovano applicazione, aumenterebbe il loro valore medio unitario, fino a raggiungere livelli di potenziale insostenibilità per alcune tipologie di clienti finali;
- l'esonero dall'applicazione di alcune componenti tariffarie può comportare un continuo aumento indotto della quantità di energia elettrica non soggetta alle medesime componenti. Infatti, più aumenta l'incidenza delle componenti tariffarie sul prezzo finale dell'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica e più altri clienti finali saranno indotti a realizzare sistemi che consentono esoneri tariffari; ciò comporterebbe un'ulteriore riduzione della quantità di energia elettrica a cui si applicano le tariffe di trasmissione e di distribuzione, i corrispettivi di dispacciamento e gli oneri di sistema e, quindi, un ulteriore aumento del loro valore unitario;
- l'esonero dall'applicazione di alcune componenti tariffarie costituisce un vero e proprio incentivo implicito e, come tale, difficilmente monitorabile e adattabile alle reali esigenze; inoltre, un tale tipo di incentivo, se raggiunge valori unitari sufficientemente elevati, può indurre alla realizzazione di nuovi impianti di produzione particolarmente costosi rispetto ad altre soluzioni e scarsamente efficienti, che diversamente non verrebbero realizzati. Questa situazione comporterebbe un beneficio per chi realizza nuovi impianti di produzione (anche se potenzialmente inefficienti) ma il sistema elettrico nel suo complesso finirebbe con l'accollarsi oneri maggiori derivanti dalla promozione (implicita) di soluzioni poco efficienti;
- le fonti rinnovabili sono un pilastro fondamentale per consentire uno sviluppo ambientalmente sostenibile, oltre che per ridurre, con valenze strategiche ed economiche, la dipendenza energetica dall'estero; peraltro l'importanza delle fonti rinnovabili e la connessa esigenza di incentivarle trovano un limite nei principi di efficienza e di corretta attribuzione delle responsabilità, in forza dei quali ogni misura di incentivazione non può comportare una distorta allocazione di costi indotti sul sistema elettrico;
- il documento per la consultazione relativo alla Strategia Energetica Nazionale ha evidenziato che, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, occorre definire le misure di accompagnamento alla *grid parity*, tra cui "una possibile revisione del meccanismo di scambio sul posto in modo da ampliarne l'applicazione, ma anche consentire che i produttori rinnovabili partecipino pienamente ad alcuni dei costi di sistema che essi stessi contribuiscono a generare,

per evitare che tali costi ricadano su un segmento di clientela sempre più limitato e quindi eccessivamente penalizzato”;

- l'articolo 39, del decreto-legge 83/12 prevede:
 - al comma 1, che “con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite [...] le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa”;
 - al comma 2, che “i decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità [...] che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
 - al comma 3, che “i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali siano rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione di decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico”;
- e che, pertanto, tali disposizioni potrebbero avere effetti anche sulla restituzione degli oneri generali di sistema nell'ambito dello scambio sul posto.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23, del decreto interministeriale 6 luglio 2012:
 - a) al comma 2, ha previsto che l'Autorità aggiorni la disciplina delle condizioni tecnico-economiche dello scambio sul posto, anche con riferimento agli impianti alimentati dalla fonte solare, al fine di semplificarne la fruizione anche per gli impianti già entrati in esercizio;
 - b) al comma 3, ha disposto che, con l'aggiornamento del meccanismo dello scambio sul posto, si preveda che l'energia elettrica immessa sia valorizzata ai prezzi di mercato e, in aggiunta, si stabiliscano corrispettivi medi forfetari annualmente definiti e pubblicati dall'Autorità per gli oneri mediamente sostenuti per l'utilizzo della rete; e che tali corrispettivi, commisurati alla potenza degli impianti e alla fonte utilizzata, siano applicati limitatamente alla quantità di energia elettrica scambiata con la rete, come comunicata dai gestori di rete;
- dalla previsione richiamata alla precedente lettera b) consegue che l'Autorità è tenuta a prevedere l'applicazione all'energia elettrica scambiata di un corrispettivo che tenga conto degli oneri mediamente sostenuti per l'utilizzo della rete (cioè, in particolare, delle tariffe di trasmissione e di distribuzione e dei corrispettivi di dispacciamento), non anche necessariamente degli oneri generali di sistema (che concettualmente non sono correlati all'effettivo utilizzo delle reti elettriche).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con il documento per la consultazione 322/2012/R/eel, ha espresso i propri orientamenti in materia di scambio sul posto per dare attuazione alle disposizioni previste dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, anche tenendo conto delle criticità riscontrate nei primi anni di applicazione della deliberazione ARG/elt 74/08;
- gli orientamenti presentati dall’Autorità con il documento per la consultazione 322/2012/R/eel, avendo l’obiettivo di semplificare le modalità di erogazione dello scambio sul posto (anche tenendo conto delle problematiche emerse nell’ambito dell’istruttoria conoscitiva, oltre che di quanto previsto dall’articolo 23, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012), inevitabilmente comportano una maggiore standardizzazione;
- il documento per la consultazione 322/2012/R/eel ha previsto che lo scambio sul posto, come già attualmente avviene, si concretizzi nell’erogazione, da parte del GSE, di un contributo in conto scambio, a sua volta pari alla somma di due termini:
 - a) il primo relativo alla valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete;
 - b) il secondo relativo alla restituzione della parte variabile delle componenti delle tariffe di trasmissione, di distribuzione e degli oneri generali di sistema (questi ultimi in modo diversificato in funzione della tipologia impiantistica e della data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione) nonché dei corrispettivi di dispacciamento; e che tale restituzione sia riferita alla quantità di energia elettrica scambiata, come se tale energia non avesse mai utilizzato la rete elettrica;
- con riferimento al calcolo del contributo in conto scambio, il documento per la consultazione 322/2012/R/eel ha previsto che:
 - a) venga riconosciuto all’utente dello scambio il controvalore dell’intera quantità di energia elettrica immessa, senza più prevedere che il valore dell’energia elettrica immessa sia erogato limitatamente al valore dell’energia elettrica prelevata e che le eventuali eccedenze siano liquidate ovvero mantenute a credito per compensazioni negli anni successivi;
 - b) sia riconosciuto, per la quantità di energia elettrica scambiata nell’anno solare, un corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale, definito e pubblicato dall’Autorità, senza più prevedere che tale corrispettivo sia determinato per ogni singolo utente dello scambio sulla base delle proprie bollette;
 - c) il GSE calcoli, su base convenzionale, il valore dell’energia elettrica immessa che eccede il valore dell’energia elettrica prelevata;
- con riferimento alla definizione del corrispettivo unitario di scambio forfetario, il documento per la consultazione 322/2012/R/eel ha previsto che tale corrispettivo sia differenziato esclusivamente in base:
 - a) alla tipologia di punto di prelievo nella titolarità del cliente finale come definito dall’articolo 2, comma 2.2, del Testo Integrato Trasporto;
 - b) nel caso delle utenze domestiche in bassa tensione, alla tipologia di tariffa applicata, distinguendo tra tariffa D2 (nel caso di residenza anagrafica del cliente finale e impegni di potenza fino a 3 kW) e tariffa D3 (nei casi diversi dai precedenti), eventualmente prevedendo, per semplicità, che venga definito

- un unico valore medio del corrispettivo unitario di scambio forfetario senza distinzione per scaglioni progressivi di consumo;
- c) nel caso di utenze in media, alta e altissima tensione, ai *range* di consumi mensili;
- d) alla tipologia di impianto, distinguendo tra impianti alimentati da fonti rinnovabili e impianti cogenerativi ad alto rendimento;
- le modifiche sopra descritte relative alle modalità di calcolo del contributo in conto scambio fanno sì che, ai fini dello scambio sul posto, non siano più coinvolte le società di vendita, rendendo più semplice l'applicazione dello scambio sul posto poiché non sono più necessari i dati relativi alle bollette effettivamente pagate dall'utente dello scambio;
 - con riferimento alle tempistiche di pubblicazione ed erogazione dei contributi in conto scambio, il documento per la consultazione 322/2012/R/eel ha previsto che:
 - a) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il GSE pubblichi i valori a conguaglio del contributo in conto scambio, evidenziando la parte già riconosciuta in acconto;
 - b) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il GSE comunichi all'utente dello scambio il valore dell'energia elettrica immessa che eccede il valore dell'energia elettrica prelevata;
 - c) entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, il GSE eroghi il conguaglio del contributo in conto scambio, non modificando i principi già oggi vigenti, sulla base dei quali il GSE ha definito la regolazione in acconto dello scambio sul posto;
 - il documento per la consultazione 322/2012/R/eel ha anche previsto alcuni indicatori per la verifica del rispetto delle tempistiche per la trasmissione dei dati di misura e per l'erogazione dei contributi in conto scambio, introducendo delle penali economiche in capo ai gestori di rete in caso di mancato rispetto delle tempistiche di trasmissione dei dati di misura (ad eccezione dei casi in cui i ritardi siano imputabili a terzi);
 - con riferimento alla valutazione dell'operato del GSE in merito all'erogazione dei contributi in conto scambio, con il documento per la consultazione 322/2012/R/eel è stata valutata l'opportunità di prevedere disposizioni simili a quelle indicate per i gestori di rete ovvero definire opportuni indicatori da utilizzarsi ai fini della determinazione, con separato provvedimento, della copertura dei costi di funzionamento del GSE;
 - con riferimento alle nuove condizioni per l'erogazione dello scambio sul posto, il documento per la consultazione 322/2012/R/eel ha previsto che:
 - a) le nuove modalità di erogazione possano eventualmente trovare applicazione già a decorrere dal conguaglio per l'anno 2012 (da effettuarsi nei primi mesi del 2013), compatibilmente con le tempistiche necessarie ai fini dell'implementazione dei sistemi informatici per la gestione delle nuove procedure;
 - b) gli oneri generali di sistema (in particolare le componenti tariffarie A, UC₄ e UC₇) non siano più restituiti nel corrispettivo unitario di scambio forfetario nel caso degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che entreranno in esercizio dall'1 gennaio 2013 ovvero anche nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti. Ciò affinché gli oneri generali di sistema possano essere maggiormente distribuiti e non gravino

solo su una quantità sempre più ridotta di energia elettrica e su un numero sempre più ridotto di clienti finali.

CONSIDERATO CHE:

- la maggior parte dei soggetti interessati condivide l'obiettivo di semplificazione delle modalità di erogazione dello scambio sul posto;
- alcuni soggetti interessati richiedono che lo scambio sul posto preveda la compensazione fisica (*net metering*) tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata, come avveniva fino alla fine del 2008, e non più la compensazione economica come attualmente vigente;
- gli orientamenti dell'Autorità ai fini del calcolo del contributo in conto scambio sono stati positivamente accolti da tutti i soggetti interessati;
- alcuni soggetti interessati hanno richiesto che, diversamente da quanto indicato nel documento per la consultazione 322/2012/R/eel, per le utenze domestiche venga definito un unico valore del corrispettivo unitario di scambio forfetario; ciò consentirebbe una più immediata comprensibilità del calcolo del medesimo contributo, oltre che una maggiore semplicità di definizione del contributo in conto scambio;
- i soggetti interessati hanno sostanzialmente condiviso le tempistiche di pubblicazione ed erogazione dei contributi in conto scambio presentate nel documento per la consultazione 322/2012/R/eel; il GSE evidenzia l'opportunità di confermare le tempistiche di pubblicazione ed erogazione dei contributi in conto scambio attualmente vigenti (15 maggio anziché 30 aprile per la pubblicazione dei totali da erogare; 30 giugno anziché 31 maggio per l'effettiva erogazione) al fine di consentire al medesimo GSE di completare per tempo i propri adempimenti;
- la maggior parte dei soggetti interessati condivide gli strumenti indicati nel documento per la consultazione 322/2012/R/eel per la verifica delle tempistiche previste ai fini dell'erogazione del servizio di scambio sul posto, segnalando l'opportunità di prevedere anche degli indicatori che valutino la qualità dei dati di misura inviati dai gestori di rete al GSE; i gestori di rete ritengono particolarmente gravose le penali previste nel caso di ritardi nella trasmissione dei dati di misura, soprattutto perché potrebbero applicarsi più volte per la stessa convenzione di scambio sul posto;
- la maggior parte dei soggetti interessati evidenzia che sia più opportuno definire, in un unico provvedimento dell'Autorità relativo al riconoscimento dei costi di funzionamento del GSE, alcuni indicatori specifici che consentano di valutare nel complesso le attività del GSE (ritardi, errori di calcolo, ma anche funzionalità del portale informatico, prestazioni del *call center*, assistenza);
- la maggior parte dei soggetti interessati richiede che le proposte di semplificazione indicate nel documento per la consultazione 322/2012/R/eel siano attuate il più presto possibile, eventualmente già a partire dal calcolo del conguaglio del contributo in conto scambio relativo all'anno 2012; il GSE segnala, invece, l'esigenza che il nuovo meccanismo di calcolo del contributo in conto scambio si applichi a decorrere dal conguaglio relativo all'anno 2013, al fine di adeguare i flussi informativi esistenti, di definire correttamente i nuovi flussi informativi e di disporre di un periodo transitorio per testare e portare a regime i nuovi flussi informativi; il GSE e altri soggetti evidenziano altresì l'eventuale insorgere di

criticità derivanti dall'implementazione, a fine 2012, di modifiche regolatorie impattanti sul calcolo del conguaglio per il medesimo anno 2012 ormai concluso, per il quale l'utente dello scambio non avrebbe più la facoltà di modificare le condizioni contrattuali in merito alla valorizzazione dell'energia;

- alcuni soggetti interessati, con riferimento al caso di scambio sul posto per Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e per il Ministero della Difesa, hanno evidenziato l'esigenza di applicare fin da subito gli orientamenti di cui al documento per la consultazione 322/2012/R/eel;
- in relazione alla previsione di non restituire gli oneri generali di sistema (in particolare le componenti tariffarie A, UC₄ e UC₇) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili:
 - a) i produttori e le relative associazioni di categoria non condividono tale orientamento (sia nel caso di applicazione ai soli impianti che entreranno in esercizio dall'1 gennaio 2013, sia nel caso di applicazione a tutti gli impianti); in più ritengono che tale previsione rappresenti un disincentivo all'utilizzo dello scambio sul posto e una penalizzazione per gli impianti che non potranno più accedere agli strumenti incentivanti;
 - b) le società di vendita condividono tale orientamento, anche uniformando *in toto* il trattamento per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili agli impianti cogenerativi ad alto rendimento; alcune di esse ritengono che tale orientamento debba trovare applicazione anche per gli impianti esistenti.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto interministeriale 5 luglio 2012 (cd. quinto conto energia) prevede che gli impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 1 MW abbiano diritto a una tariffa onnicomprensiva da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete, nonché ad un premio da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta consumata in sito; i valori delle tariffe onnicomprensive e dei premi sono differenziati sulla base della tipologia impiantistica, della potenza installata e della data di entrata in esercizio; i valori dei premi sono stati calcolati sottraendo alla tariffa incentivante onnicomprensiva un valore convenzionale pari a 82 €/MWh;
- il valore convenzionale di 82 €/MWh è coerente con i prezzi del Mercato del Giorno Prima attesi nel prossimo anno anche tenuto conto che l'energia oggetto di valorizzazione in borsa è aumentata dei fattori percentuali convenzionali di perdita ai sensi dell'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
- il decreto interministeriale 5 luglio 2012 si applica nel caso di impianti che entrano in esercizio dal 27 agosto 2012;
- il decreto interministeriale 6 luglio 2012 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MW e diversi dai fotovoltaici abbiano diritto a una tariffa onnicomprensiva da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete; i valori delle tariffe incentivanti onnicomprensive sono differenziati sulla base della fonte, della tipologia impiantistica, della potenza installata e della data di entrata in esercizio;
- il decreto interministeriale 6 luglio 2012 si applica nel caso di impianti che entrano in esercizio dall'1 gennaio 2013, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto;

- i decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 prevedono che lo scambio sul posto sia alternativo alle tariffe fisse onnicomprensive di cui ai medesimi decreti;
- il decreto interministeriale 18 dicembre 2008 prevede che lo scambio sul posto sia alternativo alle tariffe fisse onnicomprensive di cui al medesimo decreto;
- i decreti interministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 prevedono che lo scambio sul posto trovi applicazione, per gli aventi diritto che ne fanno richiesta, in aggiunta agli incentivi previsti dai medesimi decreti.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 20/07 e il decreto ministeriale 4 agosto 2011 hanno introdotto in Italia la nuova definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui alla direttiva 2004/8/CE;
- la nuova definizione di cogenerazione ad alto rendimento consente che un impianto o una sezione di cogenerazione possa risultare anche parzialmente ad alto rendimento, il che complica notevolmente le modalità applicative dello scambio sul posto per tali impianti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- richiedere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare di partecipare a:
 - il monitoraggio, condotto dall'Autorità, sull'evoluzione delle quantità di energia elettrica che usufruiscono delle diverse forme di incentivazione implicita esistenti;
 - l'analisi, condotta dall'Autorità, per l'individuazione di strumenti e criteri con cui limitare il valore di tali incentivazioni implicite in coerenza con i costi delle soluzioni tecnologiche efficienti, affinché sia contenuto l'onere degli incentivi in bolletta entro un livello sostenibile ed efficientemente commisurato alle esternalità energetico-ambientali;
- prevedere una nuova regolazione dello scambio sul posto, dando seguito all'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e tenendo altresì conto delle problematiche emerse negli ultimi anni di applicazione dello scambio sul posto;
- prevedere che lo scambio sul posto continui ad essere regolato sulla base della compensazione economica tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata, poiché tale modalità è l'unica compatibile con il libero mercato dell'energia elettrica e consente di evitare le problematiche che deriverebbero dal *net metering* (come già ampiamente descritte nella Relazione Tecnica alla deliberazione ARG/elt 74/08);
- continuare a prevedere, pertanto, che l'utente dello scambio acquisti l'intera quantità di energia elettrica prelevata da un qualsiasi venditore (ivi inclusi i venditori in maggior tutela per gli aventi diritto); e che il medesimo utente sigli con il GSE la convenzione per lo scambio sul posto, sulla base della quale il GSE prende in consegna l'intera quantità di energia elettrica immessa, vendendola sul mercato e regolando i contratti di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento con le imprese distributrici e con Terna;
- prevedere che il GSE, nell'ambito della convenzione per lo scambio sul posto, eroghi all'utente dello scambio un contributo in conto scambio, pari alla somma di

due componenti: la prima finalizzata alla valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete; la seconda (che rappresenta il vero e proprio incentivo intrinseco nello scambio sul posto) finalizzata alla restituzione di alcune componenti tariffarie secondo la declinazione di cui ai successivi punti;

- innovare l'attuale disciplina dello scambio sul posto rivedendo le modalità di restituzione delle componenti tariffarie variabili inizialmente allocate all'utente dello scambio per la quantità di energia elettrica scambiata e promuovendo la semplificazione delle condizioni procedurali sottostanti all'erogazione del servizio di scambio sul posto.

RITENUTO OPPORTUNO:

in relazione alla restituzione delle componenti tariffarie variabili

- prevedere che:
 - si continui a disporre la restituzione delle componenti tariffarie variabili relative all'utilizzo delle reti per la quantità di energia elettrica scambiata, come previsto dall'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012;
 - si continui comunque a disporre la restituzione degli oneri generali di sistema nel caso di impianti alimentati dalle fonti rinnovabili, per la quantità di energia elettrica scambiata; ciò al fine di assicurare un'applicazione graduale rispetto a quanto previsto dall'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012, nelle more del monitoraggio e dell'analisi delle diverse forme di incentivazione implicite oggi esistenti e nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del decreto-legge 83/12;
- prevedere altresì che la restituzione degli oneri generali di sistema nel caso di impianti alimentati dalle fonti rinnovabili, anche già in esercizio, debba avvenire entro un limite massimo da definirsi con successivo provvedimento, sulla base dell'analisi dei costi medi di investimento e di esercizio nonché dei ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto e tenendo conto dell'impatto complessivo degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche; e che tale limite massimo possa essere aggiornato su base annuale fino a prevedere eventualmente l'azzeramento della restituzione degli oneri generali di sistema a seguito dei risultati delle predette analisi;
- dare mandato al Direttore della Direzione Mercati di verificare i costi medi di investimento e di esercizio nonché i ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto, anche avvalendosi del supporto di università o enti di ricerca;
- prevedere che, transitoriamente per l'anno 2013, il limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema sia correlato, in via convenzionale e prudentiale:
 - nel caso di impianti fotovoltaici, alla media aritmetica dei valori, relativi ai primi tre semestri di applicazione del decreto interministeriale 5 luglio 2012, della tariffa premio sull'energia consumata in sito riportata nel medesimo decreto per ogni intervallo di potenza e relativa al caso degli impianti sugli edifici;
 - nel caso di impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, alla differenza tra i valori della tariffa incentivante base relativa all'anno 2013 definita, per ogni fonte, dal decreto interministeriale 6 luglio 2012 e il medesimo prezzo medio

dell'energia elettrica utilizzato, nel decreto interministeriale 5 luglio 2012, per calcolare la differenza tra la tariffa onnicomprensiva e la tariffa premio sull'energia consumata in sito; ciò al fine di garantire uniformità di trattamento tra impianti alimentati da diverse fonti rinnovabili;

- prevedere che il predetto limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema, riferito al solo anno 2013, sia definito, per semplicità, per i soli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 20 kW; ciò poiché, nel caso di impianti di potenza fino a 20 kW tale limite massimo ha effetti solo in poche e particolari situazioni;
- prevedere, tenendo conto di quanto sopra detto, che:
 - a) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW siano restituite, tramite il corrispettivo unitario di scambio forfetario, tutte le parti variabili delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento e delle componenti tariffarie A e UC;
 - b) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW siano restituite, tramite il corrispettivo unitario di scambio forfetario, tutte le parti variabili delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento e delle componenti tariffarie A e UC; e che la restituzione delle parti variabili delle componenti tariffarie A e UC (con l'unica eccezione delle componenti UC₃ e UC₆ afferenti l'utilizzo delle reti elettriche) sia tale che il corrispettivo unitario di scambio forfetario non sia superiore al limite massimo sopra indicato, pur garantendo al tempo stesso che il corrispettivo unitario di scambio forfetario sia almeno pari alla restituzione delle parti variabili delle tariffe di trasmissione, di distribuzione e dei corrispettivi di dispacciamento;
 - c) nel caso degli impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili non siano restituite, tramite il corrispettivo unitario di scambio forfetario, le parti variabili delle componenti tariffarie A e UC, con l'unica eccezione delle componenti UC₃ e UC₆ afferenti l'utilizzo delle reti elettriche. Ciò in sostanziale coerenza con quanto già previsto dalla deliberazione ARG/elt 74/08.

RITENUTO OPPORTUNO:

in relazione alla semplificazione

- innovare le modalità attualmente vigenti per l'erogazione dello scambio sul posto tramite due interventi rilevanti: l'eliminazione dei dati relativi alle singole bollette elettriche, evitando i flussi informativi provenienti dalle società di vendita, e la standardizzazione del corrispettivo unitario di scambio forfetario, espresso in c€/kWh, pari alla somma delle componenti tariffarie variabili "rimborsabili";
- non prevedere che per le utenze domestiche venga definito un unico valore del corrispettivo unitario di scambio forfetario indifferenziato per scaglioni progressivi e indipendente dall'energia elettrica effettivamente prelevata, poiché la variabilità di tale corrispettivo è molto marcata tra i diversi scaglioni progressivi di consumo nonché tra le tariffe D2 e D3;
- confermare, nella sostanza, le altre condizioni procedurali sottostanti all'erogazione del servizio di scambio sul posto già presentate nel documento per la consultazione

322/2012/R/eel, prevedendo, a differenza del predetto documento per la consultazione, che:

- a) l'utente dello scambio possa continuare a scegliere, ogni anno, se le eccedenze siano liquidate o vengano riportate a credito negli anni solari successivi senza scadenza. In questo modo, infatti, viene comunque rispettato il dettato normativo del decreto interministeriale 6 luglio 2012 secondo cui l'energia elettrica immessa viene valorizzata a prezzi di mercato e, al tempo stesso, viene mantenuta la possibilità, in capo all'utente dello scambio, di scegliere le modalità di gestione delle proprie eccedenze;
 - b) siano mantenute le tempistiche di pubblicazione ed erogazione dei contributi in conto scambio attualmente vigenti accogliendo, in tal senso, le richieste del GSE;
 - c) il calcolo del corrispettivo unitario di scambio forfetario sia effettuato su base mensile, anziché trimestrale, al fine di recepire eventuali aggiornamenti tariffari nel corso del medesimo trimestre; e che, ai fini dei conguagli nel caso di utenti dello scambio connessi alle reti di bassa o media tensione, si consideri, per semplicità, la media aritmetica, su base annua, dei valori mensili dei corrispettivi unitari di scambio forfetario;
 - d) siano riviste le penali applicate in caso di ritardi, da parte dei gestori di rete, nella trasmissione dei dati di misura e delle informazioni necessarie al GSE affinché le penali non siano applicate più volte, con riferimento alla medesima scadenza, per la stessa convenzione di scambio sul posto;
- confermare gli indicatori presentati nel documento per la consultazione 322/2012/R/eel per la verifica del rispetto delle tempistiche di trasmissione delle misure e delle informazioni in capo ai gestori di rete e rimandare a un successivo provvedimento la definizione di indicatori specifici che consentano di valutare nel complesso le attività del GSE;
 - prevedere che, per semplicità, l'impianto (o la sezione) di cogenerazione ad alto rendimento, ai soli fini del presente provvedimento, sia l'impianto (o la sezione) che soddisfa la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, eventualmente anche per una frazione d'anno, e per cui la grandezza E_{CHP} , definita dal medesimo decreto, risulta superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica del medesimo impianto (o sezione) nell'anno solare o nella frazione d'anno per cui viene richiesta la qualifica ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 settembre 2011;
 - prevedere che la nuova regolazione dello scambio sul posto trovi applicazione a partire dall'anno 2013 per tutti gli utenti dello scambio; e che il servizio di scambio sul posto continui ad essere erogato sulla base di un contratto annuale tacitamente rinnovabile le cui condizioni contrattuali siano periodicamente aggiornate al fine di tenere conto dell'evoluzione della regolazione vigente.

DELIBERA

1. di richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare di partecipare :

- al monitoraggio, condotto dall'Autorità, sull'evoluzione delle quantità di energia elettrica che usufruiscono delle diverse forme di incentivazione implicita esistenti;
 - all'analisi, condotta dall'Autorità, per l'individuazione di strumenti e criteri con cui limitare il valore di tali incentivazioni implicite in coerenza con i costi delle soluzioni tecnologiche efficienti, affinché sia contenuto l'onere degli incentivi in bolletta entro un livello sostenibile ed efficientemente commisurato alle esternalità energetico-ambientali;
2. di approvare il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto (TISP), riportato nell'allegato (*Allegato A*) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
 3. di prevedere che con successivo provvedimento siano definiti appositi indicatori che consentano di valutare nel complesso le attività del GSE ai fini della definizione delle modalità di riconoscimento dei costi di funzionamento;
 4. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati di verificare i costi medi di investimento e di esercizio nonché i ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto, anche avvalendosi del supporto di università o enti di ricerca;
 5. di aggiornare, con successivi provvedimenti, il limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema nel caso di impianti alimentati dalle fonti rinnovabili da applicarsi negli anni successivi al 2013, sulla base dell'analisi di cui al punto 4. e tenendo conto dell'impatto complessivo degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche;
 6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE;
 7. di prevedere che l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08 continui ad esplicitare i propri effetti ai soli fini del calcolo del conguaglio dell'anno 2012, dopo di che la deliberazione ARG/elt 74/08 sia abrogata; e che l'Allegato A alla presente deliberazione trovi applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2013;
 8. di prevedere che i punti 3. e 4. della deliberazione ARG/elt 226/10 trovino applicazione anche ai fini dell'erogazione a conguaglio dello scambio sul posto per l'anno 2012; e che, a tal fine, le scadenze nell'anno 2013 siano da intendersi riferite ai medesimi giorni calendariali riportati per l'anno 2012 in relazione all'erogazione a conguaglio dello scambio sul posto per l'anno 2011;
 9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/eel – Versione integrata e modificata dalle deliberazioni 578/2013/R/eel, 614/2013/R/eel, 612/2014/R/eel, 128/2017/R/eel, 96/2018/R/eel, 66/2020/R/eel e 581/2020/R/eel

**TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
Definizioni**

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 20/07, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28/11, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Vendita, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 89/09, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Settlement, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui all'articolo 1 del TISSPC, nonché le seguenti definizioni:
- a) **energia elettrica immessa** è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
 - b) **energia elettrica prelevata** è l'energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete;
 - c) **energia elettrica scambiata** è, relativamente ad un anno solare, il valore minimo tra il totale dell'energia elettrica immessa e il totale dell'energia elettrica prelevata per il tramite del punto di scambio;
 - d) **gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica;
 - e) **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE;
 - f) **impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili** è un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, nonché un impianto ibrido che, ai sensi della legislazione vigente alla data della sua entrata in esercizio, è equiparato ad un impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalle sole fonti rinnovabili;
 - g) **impianto (o sezione) di cogenerazione ad alto rendimento**, ai soli fini del presente provvedimento, è l'impianto (o la sezione) che soddisfa la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, eventualmente anche per una frazione d'anno, e per cui la grandezza E_{CHP} , definita dal medesimo decreto, risulta superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica del medesimo impianto (o sezione) nell'anno solare o nella frazione d'anno per cui viene

richiesta la qualifica ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 settembre 2011;

- h) **impianto di produzione di energia elettrica ibrido** è un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione contemporanea di fonti non rinnovabili e fonti rinnovabili;
- i) *soppressa*
- j) **prezzo unico nazionale orario** è il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
- k) **prezzo zonale orario** è il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
- l) **punto di scambio** è il punto di connessione tra la rete e l'impianto per cui si richiede il servizio di scambio sul posto, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidano. Con riferimento a tale punto vengono misurate l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata;
- m) **scambio sul posto** è un istituto regolatorio che consente di compensare le partite di energia elettrica immessa in rete in un'ora con quella prelevata dalla rete in un'ora diversa da quella in cui avviene l'immissione;
- n) **utente dello scambio** è il soggetto a cui è erogato lo scambio sul posto;
- o) **decreto interministeriale 28 luglio 2005** è il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005;
- p) **decreto interministeriale 6 febbraio 2006** è il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 6 febbraio 2006;
- q) **decreto interministeriale 19 febbraio 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 febbraio 2007;
- r) **decreto interministeriale 6 agosto 2010** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 agosto 2010;
- s) **decreto interministeriale 5 maggio 2011** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011;
- t) **TISSPC** è il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel;
- u) **unità di produzione o UP** sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono un impianto di produzione.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità e le condizioni economiche per lo scambio sul posto dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03, dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07,

dell'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 91/14 convertito con la legge n. 116/14.

- 2.2 Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono principi di semplicità procedurale, di certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03, dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07, dall'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 91/14 convertito con la legge n. 116/14.

Articolo 2bis

Requisiti per l'accesso allo scambio sul posto

- 2bis.1 Lo scambio sul posto, fermo restando quanto previsto ai commi 2bis.2, 2bis.3 e 2bis.4, è erogato:
- a) al cliente finale presente all'interno di un ASSPC che, al tempo stesso, è produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l'ASSPC ovvero in relazione alle unità di produzione dei medesimi impianti di produzione, ovvero ha ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai predetti impianti ovvero in relazione alle predette unità di produzione (scambio sul posto per ASSPC);
 - b) al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo ed immissione non necessariamente tra essi coincidenti che, al tempo stesso, è produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei predetti punti, ovvero ha ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai predetti impianti ovvero in relazione alle unità di produzione dei medesimi impianti di produzione (scambio sul posto altrove).
- 2bis.2 Ai fini dell'accesso allo scambio sul posto per ASSPC, di cui al comma 2bis.1, lettera a), devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
- a) l'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
 - b) la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 è non superiore a 20 kW;
 - c) la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 è non superiore a 200 kW;
 - d) la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento è non superiore a 200 kW;
 - e) la potenza degli impianti di produzione complessivamente installata nell'ASSPC è non superiore a 500 kW.
- 2bis.3 Ai fini dell'accesso allo scambio sul posto altrove, di cui al comma 2bis.1, lettera b), devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
- a) l'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nella convenzione di cui al comma 3.3;

- b) l'utente dello scambio sul posto è un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del predetto Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al medesimo Comune, ovvero il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero;
 - c) gli impianti di produzione che accedono allo scambio sul posto altrove sono esclusivamente impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;
 - d) la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 in un punto di connessione ricompreso nella convenzione di cui al comma 3.3 è non superiore a 20 kW;
 - e) la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 in un punto di connessione ricompreso nella convenzione di cui al comma 3.3 è non superiore a 200 kW;
 - f) la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili per ciascun punto di connessione ricompreso nella convenzione di cui al comma 3.3 è non superiore a 500 kW.
- 2bis.4 Qualora l'utente in scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applicano le limitazioni di cui al comma 2bis.2, lettere b), c) ed e), e di cui al comma 2bis.3, lettere da d) a f).

TITOLO II

MODALITÀ PROCEDURALI

Articolo 3

Procedure per lo scambio sul posto dell'energia elettrica

- 3.1 Il servizio di scambio sul posto viene erogato dal GSE agli utenti dello scambio.
- 3.2 Il soggetto che intende beneficiare dello scambio sul posto presenta istanza al GSE utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità. Nei casi previsti dal comma 2bis.1, lettera b), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, l'utente dello scambio comunica al GSE, secondo modalità da quest'ultimo definite, l'insieme dei punti di prelievo e di immissione per i quali richiede l'applicazione di un'unica convenzione di cui al comma 3.3 per la regolazione dello scambio sul posto. Qualora il soggetto di cui al presente comma intende accedere allo scambio sul posto, alle condizioni di cui al presente provvedimento, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, si applica quanto previsto all'articolo 4. In tutti gli altri casi si applica quanto previsto dall'articolo 4bis.
- 3.2bis A seguito del ricevimento dell'istanza di cui al comma 3.2, il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità allo scambio sul posto di cui all'articolo 2bis e, nei soli casi in cui la predetta verifica abbia esito positivo:
- a) procede a qualificare come:

- i. SSP-A gli ASSPC oggetto della predetta istanza caratterizzati da soli impianti di produzione da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW;
 - ii. SSP-B gli ASSPC oggetto della predetta istanza diversi da quelli di cui al punto i.;
 - b) stipula con l'utente dello scambio la convenzione di cui al comma 3.3 con effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ovvero dalla data di cui al comma 4bis.1 a seconda che sussistano rispettivamente le condizioni di cui all'articolo 4 ovvero all'articolo 4bis del presente provvedimento, precisando nella predetta convenzione quanto risultante dall'attività di classificazione di cui alla lettera a);
 - c) comunica a Terna l'elenco degli impianti di produzione e l'elenco delle unità di produzione che devono essere ricompresi nel proprio contratto di dispacciamento e la data di decorrenza di tale aggiornamento secondo modalità e tempistiche definite da Terna;
 - d) comunica a Terna, con le medesime modalità previste dal TISSPC per la comunicazione delle qualifiche di SEU e SEESEU, la qualifica di cui alla lettera a) attribuita agli ASSPC per i quali è stato richiesto e concesso lo scambio sul posto e la relativa data di decorrenza.
- 3.2ter Qualora la verifica di cui al comma 3.2bis abbia esito negativo, il GSE non stipula la convenzione di cui al comma 3.3 e ne dà comunicazione all'utente dello scambio evidenziando i motivi del diniego e, nei casi di cui all'articolo 4, esclude gli impianti di produzione e/o le unità di produzione oggetto di richiesta di scambio sul posto dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE all'utente dello scambio e a Terna.
- 3.3 Il GSE stipula con il soggetto che intende beneficiare dello scambio sul posto la convenzione per la regolazione dello scambio sul posto e le relative tempistiche secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.
- 3.4 La convenzione di cui al comma 3.3 è di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile. Tale convenzione sostituisce i normali adempimenti relativi all'immissione di energia elettrica, ma non sostituisce i normali adempimenti relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata, come previsti dal Testo Integrato Trasporto, dal TISSPC e dalla deliberazione n. 111/06. Pertanto, la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, ivi inclusa la maggior tutela per gli aventi diritto.
- 3.5 *soppresso*
- 3.6 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione tecnica ed economica dello scambio sul posto, il GSE predispone un apposito portale informatico.
- 3.7 Il GSE conclude le attività di cui ai commi 3.2bis lettere da a) a c) e 3.2ter entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di presentazione dell'istanza di scambio sul posto.

- 3.8 Entro il 31 gennaio 2015, il GSE qualifica come SSP-A o SSP-B gli ASSPC con convenzione di scambio sul posto sottoscritta fino al 31 dicembre 2014 e ancora attiva, comunicando la predetta qualifica a Terna con le medesime modalità previste dal TISSPC per la comunicazione delle qualifiche di SEU e SESEU. A tal fine il GSE indica come data di decorrenza della predetta qualifica il 1 gennaio 2015.

Articolo 4

Accesso allo scambio sul posto a decorrere dalla data di entrata in esercizio

- 4.1 Gli impianti e le unità di produzione oggetto della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 36.4, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, per i quali è stato scelto lo scambio sul posto, sono inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.
- 4.2 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in esercizio, il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto è tenuto a inoltrare al GSE l'istanza di cui al comma 3.2. In caso contrario, l'impianto ovvero l'unità di produzione in oggetto viene escluso dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, come comunicata dal medesimo GSE.
- 4.3 *soppresso*
- 4.4 Qualora l'utente dello scambio inoltri l'istanza successivamente alla scadenza di cui al comma 4.2, si applica quanto previsto dall'articolo 4bis.
- 4.5 Per il periodo non compreso nella convenzione di cui al comma 3.3 in cui l'impianto ovvero l'unità di produzione era inserito nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo GSE riconosce, per l'energia elettrica immessa, il prezzo di cui al comma 6.2.

Articolo 4bis

Accesso allo scambio sul posto a decorrere da una data diversa dalla data di entrata in esercizio

- 4bis.1 In tutti i casi in cui nella comunicazione di cui al comma 4.1 non si è scelto lo scambio sul posto, nei casi di cui al comma 4.4 e in tutti gli altri casi diversi dai precedenti, lo scambio sul posto ha inizio a decorrere dal primo giorno del mese n+2 nel caso in cui l'istanza di accesso allo scambio sul posto di cui al comma 3.2 è stata presentata nel mese n, purché siano completate le procedure necessarie all'inserimento delle unità di produzione che compongono l'impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.

TITOLO III

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLO SCAMBIO SUL POSTO

Articolo 5

Adempimenti in capo agli utenti dello scambio sul posto

- 5.1 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, l'utente dello scambio è tenuto a:

- a) nei casi di impianti di produzione ibridi classificabili come impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera f), trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel corso dell'anno solare precedente;
- b) nei casi di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati e le informazioni necessarie ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 5 settembre 2011;
- c) consentire l'accesso all'impianto ovvero l'unità di produzione e alle relative infrastrutture al GSE per l'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 9 del presente provvedimento.

Articolo 6

Adempimenti in capo al GSE

- 6.1 L'immissione in rete di energia elettrica nell'ambito dello scambio sul posto è gestita dal GSE applicando le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06, di cui alla deliberazione ARG/elt 89/09 e di cui al Testo Integrato Trasporto. Il GSE assume il ruolo di utente del dispacciamento per l'energia elettrica ritirata nell'ambito dello scambio sul posto.
- 6.2 Il GSE, ai fini del calcolo del contributo per lo scambio sul posto, associa all'energia elettrica immessa un controvalore (C_{Ei}), espresso in €, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e i prezzi zonali orari. Nel caso di impianti e/o di unità di produzione connessi a reti non interconnesse, il GSE associa all'energia elettrica immessa un controvalore (C_{Ei}), espresso in €, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e i prezzi unici nazionali orari.
- 6.3 Il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, la parte energia convenzionale (O_E), espressa in €, dell'onere sostenuto dal medesimo utente per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica prelevata e i prezzi unici nazionali orari.
- 6.4 Nei casi di cui al comma 2bis.1, lettera a), qualora l'ASSPC è connesso alla rete di distribuzione di bassa o di media tensione, il GSE calcola, in relazione al singolo utente dello scambio su base annuale solare, il contributo in conto scambio (CS), espresso in €, pari alla somma del:
- a) minor valore tra il termine C_{Ei} di cui al comma 6.2 e il termine O_E di cui al comma 6.3;
 - b) prodotto tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale (CU_{Sf}) di cui al comma 7.1 e l'energia elettrica scambiata (E_S).

$$CS = \min (O_E; C_{Ei}) + CU_{Sf} * E_S$$

- 6.5 Nei casi di cui al comma 2bis.1, lettera a), qualora l'ASSPC è connesso ad una rete di distribuzione o di trasmissione in alta o altissima tensione, e nel caso di eventuali altri ASSPC per i quali il prelievo di almeno un mese è risultato superiore a 4 GWh, il GSE calcola, in relazione al singolo utente dello scambio su base annuale solare, il contributo in conto scambio (CS), espresso in €, pari alla somma de:

- a) il minor valore tra il termine C_{Ei} di cui al comma 6.2 e il termine O_E di cui al comma 6.3;
- b) la sommatoria dei prodotti mensili tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ($CU_{Sf,m}$) di cui al comma 7.2 e l'energia elettrica scambiata mensile ($E_{S,m}$).

$$CS = \min (O_E; C_{Ei}) + \sum (CU_{Sf,m} * E_{S,m})$$

6.6 Nei casi previsti dal comma 2bis.1, lettera b), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, il GSE calcola, in relazione al singolo utente dello scambio, il contributo in conto scambio (CS), espresso in €, pari alla somma del:

- a) minor valore tra il termine C_{Ei} di cui al comma 6.2, riferito all'energia elettrica immessa in tutti i punti di immissione per cui viene richiesto lo scambio sul posto, e il termine O_E di cui al comma 6.3, riferito all'energia elettrica prelevata da tutti i punti di prelievo per cui viene richiesto lo scambio sul posto;
- b) la sommatoria dei prodotti tra il termine CU_{Sf} di cui al comma 7.1 e l'energia elettrica scambiata nell'anno solare per ogni punto di scambio per cui viene richiesto lo scambio sul posto nel caso di utenze connesse alle reti di bassa e media tensione, ovvero la sommatoria dei prodotti mensili tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ($CU_{Sf,m}$) di cui al comma 7.2 e l'energia elettrica scambiata su base mensile per ogni punto di scambio per cui viene richiesto lo scambio sul posto nel caso delle altre utenze.

6.7 Nel caso in cui, per ciascun utente dello scambio, il termine C_{Ei} di cui al comma 6.2 sia superiore al termine O_E di cui al comma 6.3, la differenza tra C_{Ei} ed O_E :

- a) qualora l'utente dello scambio abbia optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze, viene riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita. Tale credito, o parte di esso, viene sommato dal GSE al termine C_{Ei} di cui al comma 6.2 solo negli anni in cui il medesimo termine C_{Ei} sia inferiore al termine O_E di cui al comma 6.3 e comunque, ogni anno, nei limiti del valore del termine O_E ;
- b) qualora l'utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, viene riconosciuta dal GSE all'utente dello scambio.

Articolo 7

Modalità di calcolo del corrispettivo unitario di scambio forfetario

7.1 Il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale (CU_{Sf}), espresso in c€/kWh, è pari:

- a) nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili per una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CU_{Sf}^{reti}) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema (CU_{Sf}^{ogs}):

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti} + CU_{Sf}^{ogs};$$

- b) nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili per una potenza installata complessiva superiore a 20 kW, alla

somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CU_{Sf}^{reti}) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema (CU_{Sf}^{ogs}), quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite massimo:

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti} + \min(CU_{Sf}^{ogs}; \text{limite annuale});$$

- c) nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili ovvero sia impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili sia impianti alimentati da fonti rinnovabili, al corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CU_{Sf}^{reti}).

7.2 Il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ($CU_{Sf,m}$), espresso in c€/kWh, è pari:

- a) nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili per una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti ($CU_{Sf,m}^{reti}$) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema ($CU_{Sf,m}^{ogs}$):

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti} + CU_{Sf,m}^{ogs};$$

- b) nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili per una potenza installata complessiva superiore a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti ($CU_{Sf,m}^{reti}$) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema ($CU_{Sf,m}^{ogs}$), quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite massimo:

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti} + \min(CU_{Sf,m}^{ogs}; \text{limite mensile});$$

- c) nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili ovvero sia impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili sia impianti alimentati da fonti rinnovabili, al corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti ($CU_{Sf,m}^{reti}$).

7.3 Ai fini del calcolo del corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale di cui al comma 7.1 e del corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile di cui al comma 7.2:

- a) CU_{Sf}^{reti} è la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini $CU_{Sf,m}^{reti}$ definiti su base mensile e relativi al medesimo anno solare;
- b) $CU_{Sf,m}^{reti}$ è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC_3 e UC_6 vigenti nel mese mesimo;
- c) CU_{Sf}^{ogs} è la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini $CU_{Sf,m}^{ogs}$ definiti su base mensile e relativi al medesimo anno solare;

- d) $CU_{sf,m}^{ogs}$ è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} vigenti nel mese m-esimo;
 - e) **limite annuale** è il limite massimo del termine CU_{sf}^{ogs} ed è pari alla differenza, se positiva, tra il valore di cui agli articoli 14 e 15 e il termine CU_{sf}^{reti} . Qualora tale differenza sia negativa, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine CU_{sf}^{ogs} risulta essere pari a zero;
 - f) **limite mensile** è il limite massimo del termine $CU_{sf,m}^{ogs}$ ed è pari alla differenza, se positiva, tra il valore di cui agli articoli 14 e 15 e il termine $CU_{sf,m}^{reti}$. Qualora tale differenza sia negativa, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine $CU_{sf,m}^{ogs}$ risulta essere pari a zero.
- 7.4 Il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale è differenziato in base:
- a) alla tipologia di punto di prelievo nella titolarità del cliente finale come definito dall'articolo 2, comma 2.2, del Testo Integrato Trasporto;
 - b) nel caso delle utenze domestiche in bassa tensione, alla tipologia di tariffa applicata, distinguendo tra domestico per sperimentazione alimentazione pompe di calore elettriche, domestico per applicazioni relative alla residenza anagrafica del cliente finale e domestico per applicazioni diverse da quelle relative alla residenza anagrafica del cliente finale;
 - c) nel caso di utenze in media, alta e altissima tensione, al *range* di consumi mensili;
 - d) alla tipologia di impianto di produzione, distinguendo tra impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento.
- 7.5 Nel caso di utenze domestiche in bassa tensione, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale è definito con riferimento al caso di trattamento monorario.
- 7.6 Per tutte le utenze in bassa tensione di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettera d), del Testo Integrato Trasporto, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale viene calcolato considerando la parte unitaria variabile dell'onere sostenuto per il pagamento dei servizi di trasporto relativo alle utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW e potenza impegnata maggiore di 1,5 kW.
- 7.7 Per tutte le utenze in media tensione di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettera f), del Testo Integrato Trasporto, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile viene calcolato considerando la parte unitaria variabile dell'onere sostenuto per il pagamento dei servizi di trasporto relativo alle utenze con potenza disponibile maggiore di 100 kW e fino a 500 kW.
- 7.8 Nel caso di tutte le utenze in bassa tensione (ivi incluse quelle domestiche), il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale viene calcolato considerando, ai fini del dispacciamento, l'elemento PD di cui all'articolo 1, comma 1.1, del Testo Integrato Vendita, relativo al caso di trattamento monorario anche nel caso dei clienti finali che operano sul libero mercato.
- 7.9 La Direzione Mercati dell'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, calcola e pubblica sul sito internet dell'Autorità, per ogni tipologia di cliente finale e per ogni scaglione progressivo di consumo ove previsti, i valori del corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile (distinguendo tra il termine $CU_{sf,m}^{reti}$ e il

termine $CU_{Sf,m}^{ogs}$) e annuale (distinguendo tra il termine CU_{Sf}^{reti} e il termine CU_{Sf}^{ogs}) riferiti all'anno precedente.

- 7.10 Nel caso di utenze domestiche in bassa tensione, il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale è convenzionalmente calcolato dal GSE come media dei corrispettivi unitari di scambio forfetari annuali per scaglioni progressivi di consumo ponderata sulla quantità di energia elettrica ricadente in ciascuno scaglione, nell'ipotesi che l'energia elettrica eventualmente prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni.
- 7.11 Nel caso di utenze con consumi mensili superiori a 4 GWh, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile è convenzionalmente calcolato dal GSE come media dei corrispettivi unitari di scambio forfetari mensili per scaglioni progressivi di consumo ponderata sulla quantità di energia elettrica ricadente in ciascuno scaglione, nell'ipotesi che l'energia elettrica eventualmente prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni.

Articolo 8

Regolazione economica del servizio di scambio sul posto

- 8.1 Il GSE, nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.3:
- riconosce all'utente dello scambio il contributo in conto scambio (CS) calcolato secondo quanto previsto al comma 6.4, ovvero al comma 6.5, ovvero al comma 6.6;
 - nel caso in cui l'utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, riconosce all'utente dello scambio l'importo di cui al comma 6.7. Tale importo non è parte del contributo in conto scambio (CS);
 - applica i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per lo scambio sul posto.
- 8.2 La regolazione economica del servizio di scambio sul posto, di cui al comma 8.1, viene effettuata dal GSE in acconto nel corso dell'anno di riferimento e a conguaglio su base annuale solare, nel corso dell'anno successivo.
- 8.3 La regolazione a conguaglio di cui al comma 8.2 viene effettuata dal GSE nel rispetto delle seguenti tempistiche:
- entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, il GSE pubblica i valori a conguaglio del contributo in conto scambio (CS), evidenziando la parte già riconosciuta in acconto e le eventuali eccedenze;
 - entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, il GSE eroga il conguaglio del contributo in conto scambio (CS).
- 8.4 Le tempistiche di cui al comma 8.3 vengono sospese nel caso in cui l'utente dello scambio non abbia espletato gli adempimenti a proprio carico ai sensi dell'articolo 5, fino all'avvenuto espletamento.
- 8.5 La regolazione in acconto di cui al comma 8.2 viene definita dal GSE sulla base di criteri proposti dal medesimo e positivamente verificati dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità. Tali criteri devono essere definiti nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il contributo in conto scambio (CS) in acconto viene erogato in anticipo rispetto al periodo temporale di riferimento;
- b) è possibile prevedere condizioni per l'ottimizzazione delle tempistiche di pagamento, ad esempio prevedendo che l'erogazione di uno dei contributi in conto scambio (CS) in acconto avvenga contestualmente all'erogazione del contributo in conto scambio (CS) a conguaglio;
- c) il contributo in conto scambio (CS) viene sempre erogato entro le scadenze definite nel rispetto di quanto previsto al precedente alinea, al più con l'unica eccezione del caso in cui, per una scadenza, gli importi complessivamente spettanti siano inferiori a 15 euro;
- d) il valore in acconto del contributo in conto scambio (CS) è definito sulla base del conguaglio dell'anno o degli anni precedenti affinché il valore erogato in acconto sia, con buona probabilità, prossimo a quello atteso a conguaglio; transitoriamente, nell'attesa di disporre di dati sufficienti per l'applicazione della predetta modalità di calcolo dell'acconto, è possibile definire formule convenzionali che mediamente permettano di erogare un contributo in conto scambio (CS) in acconto prossimo a quello atteso a conguaglio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Verifiche e controlli operati dal GSE

- 9.1 Il GSE effettua le verifiche sugli ASSPC che beneficiano dello scambio sul posto, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.
- 9.2 Ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 20/07 e dal decreto ministeriale 4 agosto 2011. In particolare, la verifica positiva di tale condizione sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno precedente secondo le modalità di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 5 settembre 2011, ha effetti per l'ammissione allo scambio sul posto nell'anno corrente. Per il primo anno solare di esercizio, l'ammissione allo scambio sul posto avviene previa verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento sulla base dei dati di progetto dell'impianto: qualora, sulla base dei dati effettivi di esercizio, la condizione di cogenerazione ad alto rendimento non dovesse essere soddisfatta, si applica quanto previsto al comma 9.3. Resta fermo quanto previsto dal decreto 4 agosto 2011 per le sezioni di microcogenerazione.
- 9.3 Qualora l'impianto non dovesse risultare cogenerativo ad alto rendimento, anche a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011, ovvero nel caso in cui gli eventuali impianti di produzione di energia elettrica ibridi non dovessero rispettare i requisiti per essere classificati come impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del comma 1.1, lettera f), l'utente dello scambio restituisce al GSE quanto ottenuto in applicazione dell'articolo 8, maggiorato degli interessi legali. Per l'energia elettrica immessa il GSE applica all'utente dello scambio le condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07.

- 9.4 Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata all'Autorità, che adotta i provvedimenti di propria competenza.

Articolo 10

Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l'applicazione dello scambio sul posto

- 10.1 La differenza tra i costi sostenuti dal GSE e i ricavi ottenuti dal medesimo GSE in applicazione dello scambio sul posto è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.
- 10.2 *Soppresso*
- 10.3 *Soppresso*
- 10.4 *Soppresso*

Articolo 11

Obblighi informativi

- 11.1 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa trasmettono al GSE le misure dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione compreso nella convenzione di cui al comma 3.3 con le stesse tempistiche previste dall'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica. Al termine di ciascun anno solare, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i predetti soggetti responsabili verificano i valori dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata trasmessi al GSE, completando e rettificando gli eventuali dati incompleti, secondo modalità definite dal GSE.
- 11.2 Il GSE, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 3.3, comunica ai soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa l'elenco dei punti di connessione che insistono sulla loro rete e che hanno richiesto il servizio di scambio sul posto nonché la data di decorrenza della predetta convenzione.
- 11.3 Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa le informazioni di cui al comma 11.1 riferite ad un periodo storico pari al massimo di cinque anni qualora necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.
- 11.4 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 11.2, trasmettono al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto e secondo modalità definite dal medesimo

GSE sentiti i gestori di rete, i seguenti dati e informazioni relativi a ciascun utente dello scambio:

- a) tipologia di punto di prelievo come definita dall'articolo 2, comma 2.2, del Testo Integrato Trasporto;
- b) nel caso delle utenze domestiche in bassa tensione, distinguendo tra domestico per sperimentazione alimentazione pompe di calore elettriche, domestico per applicazioni relative alla residenza anagrafica del cliente finale e domestico per applicazioni diverse da quelle relative alla residenza anagrafica del cliente finale.

- 11.5 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa trasmettono al GSE l'aggiornamento dei dati di cui al comma 11.4, secondo modalità definite dal medesimo GSE sentiti i gestori di rete.

Articolo 12

Regole tecniche per lo scambio sul posto

- 12.1 Il GSE predispone e trasmette all'Autorità un documento contenente i criteri puntuali di calcolo per l'applicazione del presente provvedimento, oltre che criteri di calcolo da applicarsi nei casi in cui ad unico punto di scambio risultino collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto ad accedere al servizio di scambio sul posto nonché nei casi dei Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e del Ministero della Difesa. Tale documento, a seguito della verifica da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, viene pubblicato sul sito *internet* del GSE.
- 12.2 Il GSE, nel documento di cui al comma 12.1, individua opportune modalità di comunicazione agli utenti dello scambio che garantiscano la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse.

Articolo 13

Disposizioni per la verifica del rispetto delle tempistiche previste dal presente provvedimento

- 13.1 Il GSE trasmette all'Autorità:
- a) entro il 30 aprile di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di rete:
 - il numero dei dati di misura e delle informazioni di cui al comma 11.4 complessivamente necessari, come risulta alla data del 31 gennaio ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto per l'anno solare precedente, e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 marzo;
 - il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive alla data del 31 gennaio, relative all'anno solare precedente, e il numero delle predette convenzioni per le quali, al 31 marzo, manca almeno un dato di misura o una delle informazioni di cui al comma 11.4 necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno solare precedente;

- b) entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di rete:
 - il numero dei dati di misura e delle informazioni di cui al comma 11.4 complessivamente necessari, come risulta alla data del 30 aprile ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto per l'anno solare precedente e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 luglio;
 - il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive alla data del 30 aprile, relative all'anno solare precedente, e il numero delle predette convenzioni per le quali, al 31 luglio, manca almeno un dato di misura o una delle informazioni di cui al comma 11.4 necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno solare precedente;
 - c) entro il 20 luglio di ogni anno, il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive per l'anno precedente, il numero dei contributi in conto scambio di conguaglio pubblicati entro il 15 maggio, nonché il numero dei pagamenti effettuati agli utenti entro il 30 giugno.
- 13.2 Il GSE trasmette i rapporti di cui al comma 13.1, lettere a) e b), anche a Cassa per i servizi energetici e ambientali e ai gestori di rete interessati, affinché applichino quanto previsto dai commi successivi.
- 13.3 Nel caso in cui il numero delle convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, di cui al rapporto previsto dal comma 13.1, lettera a), sia superiore al massimo tra 30 e l'1% del totale delle convenzioni, il gestore di rete versa a Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 giugno di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e la differenza tra il numero delle convenzioni per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie e il massimo tra 30 e l'1% del totale delle convenzioni.
- 13.4 Nel caso in cui il rapporto previsto dal comma 13.1, lettera b), evidenzi la persistenza di convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, il gestore di rete versa a Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 novembre di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e il numero delle convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie.
- 13.5 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, vengono esclusi i ritardi imputabili a terzi, come opportunamente documentati, dandone comunicazione a Cassa per i servizi energetici e ambientali. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita in caso di richiesta da parte dell'Autorità o in caso di verifica ispettiva.
- 13.6 Nel caso in cui le penali previste dai commi 13.3 e 13.4 non siano versate a Cassa per i servizi energetici e ambientali entro le tempistiche di cui ai medesimi commi, gli importi complessivi da versare sono aumentati del 50%.
- 13.7 Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il mese di gennaio di ogni anno a decorrere dal 2015, trasmette all'Autorità un prospetto riepilogativo relativo all'applicazione dei commi 13.3, 13.4, 13.5 e 13.6, evidenziando in particolare i gestori di rete inadempienti.

- 13.8 Le somme versate dai gestori di rete a Cassa per i servizi energetici e ambientali in applicazione del presente articolo sono poste a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate.

Articolo 14

Disposizioni transitorie in merito al limite massimo previsto per i termini $CU_{Sf,m}^{ogs}$ e CU_{Sf}^{ogs}

- 14.1 I valori numerici di cui alla tabella 1 trovano applicazione per l'anno 2013 e nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW.
- 14.2 Il limite massimo previsto per i termini CU_{Sf}^{ogs} e $CU_{Sf,m}^{ogs}$ per gli anni successivi al 2013 viene definito con successivo provvedimento, sulla base dell'analisi dei costi medi di investimento e di esercizio nonché dei ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto e tenendo conto dell'impatto complessivo degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche.
- 14.3 A seguito dei risultati dell'analisi di cui al comma 14.2, il limite massimo previsto per i termini CU_{Sf}^{ogs} e $CU_{Sf,m}^{ogs}$ può essere aggiornato su base annuale, anche per gli anni successivi al 2013, fino a prevederne eventualmente l'azzeramento e può essere esteso anche al caso degli impianti di potenza fino a 20 kW.

Articolo 15

Disposizioni in merito al limite massimo previsto per i termini CU_{Sf}^{ogs} e $CU_{Sf,m}^{ogs}$ nel caso di punti di scambio con impianti di potenza superiore a 20 kW a decorrere dall'anno 2014

- 15.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014 e nel solo caso di punti di scambio cui sono connessi impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili per una potenza complessiva superiore a 20 kW.
- 15.2 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti fotovoltaici che percepiscono gli incentivi per l'energia elettrica prodotta ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 sono pari a zero.
- 15.3 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti fotovoltaici che non percepiscono gli incentivi per l'energia elettrica prodotta ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 sono pari alla differenza positiva tra:
- 174 €/MWh, e
 - il prezzo medio di mercato delle ore comprese tra le 8 e le 20 rilevato nell'anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite.
- 15.4 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti eolici, idroelettrici e alimentati da biomasse (biogas, biomasse e bioliquidi) che beneficiano dei certificati verdi sono pari alla differenza positiva tra:

- a) 234 €/MWh, per gli impianti eolici, 284 €/MWh, per gli impianti idroelettrici, e 209 €/MWh, per gli impianti termoelettrici alimentati da biomasse, e
 - b) la somma del prezzo medio di mercato dell'energia elettrica e del prezzo di ritiro dei Certificati Verdi da parte del GSE registrati nell'anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite.
- 15.5 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti eolici, idroelettrici e alimentati da biomasse (biogas, biomasse e bioliquidi) che non beneficiano dei certificati verdi sono pari alla differenza positiva tra:
- a) 234 €/MWh, per gli impianti eolici, 284 €/MWh, per gli impianti idroelettrici, e 209 €/MWh, per gli impianti termoelettrici alimentati da biomasse, e
 - b) il prezzo medio di mercato dell'energia elettrica rilevato nell'anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite.
- 15.6 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti diversi da quelli di cui ai commi 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5 sono pari a zero.
- 15.7 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti di produzione per una potenza complessiva superiore a 200 kW sono pari a zero.
- 15.8 La Direzione Mercati dell'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, calcola e pubblica sul sito internet dell'Autorità, i valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), secondo quanto previsto dal presente articolo, riferiti all'anno precedente.
- 15.9 L'Autorità, sulla base dell'analisi dei costi medi di investimento e di esercizio nonché dei ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto e tenendo conto dell'impatto complessivo degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche, ridefinisce e aggiorna periodicamente i valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), eventualmente estendendoli anche agli impianti di potenza fino a 20 kW.

Tabella 1 – Parametri per il calcolo del limite massimo previsto, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, per i termini $CU_{Sf,m}^{ogs}$ e CU_{Sf}^{ogs}

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza [kW]	€/MWh
Solare	Fotovoltaico	20<P≤200	76
		200<P≤1000	48
		1000<P≤5000	36
		P>5000	30
Eolica	On-shore	20<P≤200	186
		200<P≤1000	67
		1000<P≤5000	53
	Off-shore	P>5000	45
		20<P≤5000	94
Idrica	ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	P>5000	83
		20<P≤500	137
		500<P≤1000	73
		1000<P≤10000	47
	a bacino o a serbatoio	P>10000	37
		20<P≤10000	19
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)		P>10000	14
		20<P≤5000	218
		P>5000	112
Geotermica		20<P≤1000	53
		1000<P≤20000	17
		P>20000	3
Gas di discarica		20<P≤1000	17
		1000<P≤5000	12
		P>5000	8
Gas residuati dai processi di depurazione		20<P≤1000	29
		1000<P≤5000	6
		P>5000	3
Biogas	a) prodotti di origine biologica	20<P≤300	98
		300<P≤600	78
		600<P≤1000	58
		1000<P≤5000	22
		P>5000	9
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	20<P≤300	154
		300<P≤600	124
		600<P≤1000	96
		1000<P≤5000	43
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio 2012	P>5000	19
20<P≤1000		134	
1000<P≤5000		27	
		P>5000	3
Biomasse	a) prodotti di origine biologica	20<P≤300	147
		300<P≤1000	98
		1000<P≤5000	51
		P>5000	40
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	20<P≤300	175
		300<P≤1000	127
		1000<P≤5000	79
		P>5000	63
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio	20<P≤5000	92
		P>5000	43
Bioliquidi sostenibili		20<P≤5000	39
		P>5000	28

Nella presente tabella vengono individuate anche le potenze superiori a 200 kW poiché, nel caso del Ministero della Difesa, non trova applicazione la soglia di 200 kW ai fini dell'applicazione dello scambio sul posto.